

Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

UNA ANALISI AGGREGATA.....	1
<i>Articolo 1 (Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>6</i>
Commi 2-3 (Gestioni previdenziali)	6
Commi 4-7 (Riduzione degli stanziamenti di spesa relativi agli oneri ex art. 21, comma 5, lettere a) e b) della legge di contabilità).....	7
Commi 8-13 (Patronati – Fondo per l'occupazione).....	11
Comma 14 (Concorso agli obiettivi di riduzione della spesa)	13
Commi 15 e 16 (Contributo unificato nella impugnazione)	13
Commi 17-18 (Forfetizzazione costi intercettazioni telefoniche).....	14
Comma 19 (Testo Unico D.P.R. n. 115/2002).....	15
Commi 20-23 (Contributo unificato)	16
Commi 24-30 (Ministero degli esteri)	20
Commi 31-47 (Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca)..	24
Commi 48-56 (Riduzione delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)	40
Commi 58, 60, 61 e 62 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole).....	51
Comma 59 (Liquidazione EIPLI)	53
Commi 63-65 (Ministero dei Beni culturali).....	54
Commi 66-74 (Assistenza sanitaria indiretta, internazionale, personale navigante)	55
Commi 75-78 (Comparto Sicurezza-Difesa).....	57
Commi 79-81 (Fondo per ricerca, sviluppo e riduzione del cuneo fiscale) 61	
Commi 82-86 (Spese di funzionamento enti previdenziali – Verifica invalidità – progetti speciali – personale Inail).....	63
Comma 87 (CUD telematico).....	68
Comma 88 (Fabbisogno Università ed enti di ricerca).....	68
Commi 89-94 (Riduzione della spesa per le regioni, le province autonome e gli enti locali)	69
Commi 95 e 96 (Appalti, forniture e dispositivi medici SSN – Finanziamento SSN)	71
Commi 97-121 (Patrimonio Pubblico)	76
<i>Articolo 2 (Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)</i>	<i>88</i>
Commi 1 e 2 (Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al fondo globale per l'ambiente)	88
Commi 3 e 4 (Contratto di programma con RFI - Rete infrastrutturale ferroviaria)	91
Comma 5 (Contratto di programma con ANAS).....	92
Commi 6-10 (Autorizzazione di spesa per il sistema MOSE e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)	92
Comma 11 (Linea ferroviaria Torino-Lione).....	94
Comma 12 (Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.).....	94

Comma 13 (Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice).....	96
Comma 14 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)	96
Comma 15 (Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario).....	97
Commi 16-23 ("Esodati")	98
Comma 24 (Disavanzi sanitari regione Campania)	104
Comma 25 (Istituzione di un Fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)	105
Comma 26 (Agenzia sviluppo settore ippico).....	105
Comma 27 (Scuole non statali)	106
Comma 28 (Fondo spese urgenti e indifferibili)	107
Commi 29-33 (Lsu – Fondo esigenze indifferibili – Fondo politiche sociali – Fondo non autosufficienze – Fondo borse di studio).....	107
Comma 34 (Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)	109
Comma 35 (Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali).....	110
Comma 36 (Fondo per la compensazione degli interventi finanziari)....	110
Comma 37 (Missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio")....	111
Comma 38 (Riduzione del Fondo ISPE).....	112
Commi 39 e 40 (Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia).....	112
Commi 41 e 42 (Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)	113
Comma 43 (Trasporto pubblico locale).....	115
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle)</i>	<i>120</i>
Comma 1 (Disposizione in materia di giochi)	120
Comma 2 (Rimodulazione aliquote IVA)	121
Commi 3 e 4 (Proroga agevolazioni incremento della produttività del lavoro).....	121
Comma 5 (Detrazioni IRPEF per i figli a carico)	124
Commi 6 e 7 (Rimodulazione deduzioni Irap)	124
Comma 8 (Imposta di bollo sui certificati penali)	127
Comma 9 (Accise carburanti)	128
Commi 10-12 (IVA servizi cooperative sociali)	129
Comma 13 (Tassazione pensioni di guerra).....	133
Commi 14-17 (Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).....	134
Comma 18 (Deducibilità dal reddito delle spese relative al parco veicoli)	138
Commi 19-22 (Riconoscimento maggiori valori conseguenti al riallineamento)	141
Commi 23 e 24 (Imprese di assicurazione - imposta sulle riserve matematiche)	145
Comma 25 (Rivalutazione redditi agrari e domenicali)	147
Commi 26 e 27 (Regime fiscale società agricole)	148
Comma 28 (Fondo per l'esclusione IRAP persone fisiche)	149

Commi 29 e 30 (Gasolio in agricoltura)	150
Commi 31 e 32 (IVIE e IVAFE).....	152
Commi 33 e 34 (Regime IVA gestioni individuali di portafogli)	155
Comma 35 (Sanzioni in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).....	158
Comma 36 (Trasferimento risorse autorità indipendenti).....	158
Comma 37 (Erogazioni liberali al Fondo ammortamento dei titoli di Stato)	158
Comma 38 (Riscossione quote latte)	159
Comma 39 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)	160
Comma 40 (Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)	161
Comma 45 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali).....	161

UNA ANALISI AGGREGATA

Gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, come approvate dalla Camera dei deputati, comportano nel 2013 in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una **correzione netta** (data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese) per un importo pari a circa 2,5 miliardi (cfr. tabella 1)¹. Per il biennio successivo le richiamate misure incidono sul saldo in modo limitato (con un miglioramento di 31 milioni nel 2014 e di 158 milioni nel 2015). Il richiamato peggioramento di 2,5 miliardi dell'indebitamento netto nel 2013, pari a 0,15 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL), si pone all'interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l'obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (0,2 punti percentuali di PIL, circa 3,1 miliardi). Gli effetti in termini di fabbisogno presentano le medesime caratteristiche quantitative.

Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti opposti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare. Nel 2013, il saldo migliora di circa 60 milioni, mentre negli esercizi successivi si ha un peggioramento di circa 1.250 milioni e di 7.717 milioni rispettivamente.

Rispetto al testo presentato dal Governo, il disegno di legge in esame presenta una composizione tra entrate e spese significativamente diversa. Ciò è dovuto agli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera, al diverso trattamento contabile del Fondo di finanziamento del trasporto pubblico locale², nonché all'inserimento di una voce aggiuntiva connessa con l'autorizzazione di 160 milioni di euro (interventi di manutenzione idraulica e forestale) relativi alla Tabella E, per errore non inserita nel prospetto riepilogativo iniziale.

1 Le analisi del presente dossier si basano sui dati contenuti nella relazione tecnica e nell'allegato riepilogativo dell'A.S. 3584. Per l'approfondimento delle norme e per i connessi problemi di quantificazione, si rinvia ai commenti dei singoli articoli. È da rilevare che gli importi sono al lordo degli effetti indotti, cioè delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti alle misure adottate.

2 In riferimento, si veda il documento di base, n. 52 del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una **manovra lorda** (maggiori entrate e minori spese) che determina un ammontare di **risorse**, in termini di indebitamento netto, pari a 8,9 miliardi nel 2013, oltre 10 miliardi nel 2014 e circa 9,5 nel 2015 (tabella 2). L'analisi dei principali settori di intervento evidenzia, dal lato delle **risorse**, che l'apporto principale proviene dalle maggiori entrate connesse alla Tobin tax, mentre rilevanti sono, tra le minori spese correnti, le misure relative alla riduzione delle spese degli enti territoriali. Sempre in relazione alle amministrazioni locali, tra le minori spese si segnala la riduzione della spesa sanitaria che si attesta intorno ai 600 milioni per il 2013 e 1 miliardo per il biennio successivo. Si ricorda che la registrazione della maggiore entrata ricondotta alle accise sui carburanti e la minore spesa per il trasporto pubblico locale non corrispondono a nuove entrate e riduzioni di spesa, quanto riflettono l'evidenziazione contabile di un diverso sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale.

Dal lato degli **impieghi** l'apporto principale proviene dalle minori entrate tributarie relative alla detassazione del salario di produttività, nonché il mancato incremento dell'aliquote IVA e il fondo fitti immobili. Tra le modifiche della Camera rientrano le maggiori spese per la tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica e la soppressione della riduzione di un punto percentuale dei primi due scaglioni IRPEF.

Tabella 1 – Effetti sui saldi di finanza pubblica del ddl di stabilità.

(milioni di euro)

Saldo Netto da Finanziare	2013			2014			2015		
	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584
Maggiori entrate	6.654	-568	6.086	6.294	609	6.903	5.849	663	6.511
Minori entrate	8.751	-2.392	6.360	7.181	-2.192	4.989	5.915	-2.083	3.832
Variazione Nette Entrate	-2.097	1.823	-274	-887	2.801	1.914	-66	2.746	2.680
Maggiori spese	6.564	2.052	8.616	4.851	5.427	10.278	11.516	5.628	17.144
Minori spese	8.739	211	8.950	4.482	2.617	7.099	3.898	2.849	6.747
Variazione Netta Spese	-2.175	1.841	-334	369	2.810	3.179	7.618	2.779	10.397
Effetti sul SNF*	77	-18	60	-1.256	-9	-1.265	-7.684	-33	-7.717
Fabbisogno	2013			2014			2015		
	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584
Maggiori entrate	6.392	-2.376	4.016	6.233	-1.218	5.014	5.703	-1.163	4.539
Minori entrate	8.751	-2.390	6.361	7.283	-1.106	6.176	6.004	-799	5.205
Variazione Nette Entrate	-2.359	14	-2.345	-1.050	-112	-1.162	-302	-364	-666
Maggiori spese	4.446	755	5.201	2.756	1.239	3.995	3.184	942	4.126
Minori spese	3.757	1.140	4.896	3.826	1.362	5.188	3.650	1.301	4.951
Variazione Netta Spese	690	-385	305	-1.070	-123	-1.194	-466	-358	-824
Effetti sul fabbisogno*	-3.049	399	-2.649	20	11	31	164	-6	159
Indebitamento Netto	2013			2014			2015		
	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584
Maggiori entrate	6.392	-2.376	4.016	6.233	-1.218	5.014	5.703	-1.163	4.539
Minori entrate	8.751	-2.390	6.361	7.283	-1.106	6.176	6.004	-799	5.205
Variazione Nette Entrate	-2.359	14	-2.345	-1.050	-112	-1.162	-302	-364	-666
Maggiori spese	4.284	755	5.039	2.756	1.239	3.995	3.184	942	4.126
Minori spese	3.757	1.140	4.896	3.826	1.362	5.188	3.650	1.301	4.951
Variazione Netta Spese	528	-385	143	-1.070	-123	-1.194	-466	-358	-824
Effetti sull'indebitamento netto*	-2.887	399	-2.487	20	11	31	164	-6	159

**Il segno positivo indica un miglioramento del saldo
Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.*

Tabella 2 - Articolazione per settore di intervento del ddl di stabilità.

(milioni di euro)

Indebitamento Netto	2013			2014			2015		
	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584	AC 5534	Emend. Camera	AS 3584
Minori spese correnti	3.752	1.137	4.889	3.500	1.365	4.865	3.500	1.298	4.798
Pensioni	-	0	0	-	200	200	-	200	200
Razionalizzazione enti previdenziali	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Riduzione di spesa enti territoriali	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
Sanità	600	0	600	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Trasporto pubblico locale	-	1.135	1.135	-	1.157	1.157	-	1.093	1.093
Altro	652	2	654	0	8	8	0	5	5
Minori spese conto capitale	5	3	8	326	-2	324	150	3	153
Altro	5	3	8	326	-2	324	150	3	153
Maggiori entrate tributarie	6.392	-2.376	4.016	6.233	-1.218	5.014	5.703	-1.163	4.539
Accise sui carburanti	1.107	0	1.107	1.107	0	1.107	1.107	0	1.107
Agevolazioni auto aziendali	412	0	412	549	0	549	532	0	532
Tetto Detrazioni IRPEF	2.156	-2.077	79	1.366	-1.269	98	1.359	-1.264	95
IVA	-	67	67	-	220	220	-	220	220
Riallineamento valori	200	37	237	1.006	53	1.060	503	53	556
Riserve tecniche assicurazioni	623	0	623	374	0	374	374	0	374
Tobin tax	1.088	0	1.088	1.088	0	1.088	1.088	0	1.088
Altro	806	-403	403	743	-223	520	740	-172	568
Totale Risorse	10.149	-1.236	8.912	10.059	144	10.203	9.353	137	9.490
Maggiori spese correnti	2.414	728	3.142	1.706	1.249	2.955	1.779	930	2.709
Borse di studio	-	50	50	-	0	0	-	0	0
Esodati	-	100	100	-	134	134	-	135	135
Fondo fitti immobili	500	-250	250	900	-53	848	900	-309	591
Fondo per interventi di settore	900	-585	315	-	-	-	-	-	-
Scuola non statali	-	223	223	-	0	0	-	0	0
Sicurezza	-	5	5	-	5	5	-	5	5
Trasporto pubblico locale	465	1.135	1.600	443	1.157	1.600	507	1.093	1.600
Altro	549	50	599	362	6	368	372	6	378
Maggiori spese conto capitale	1.870	27	1.897	1.060	-10	1.040	1.405	12	1.417
ANAS	200	0	200	100	0	100	0	0	0
Ferrovie	250	0	250	300	0	300	300	0	300
Fondo compensazione contributi pluriennali	500	-223	277	-	-	-	-	-	-
Fondo sviluppo e ambiente	295	0	295	295	0	295	295	0	295
M.O.S.E.	50	-5	45	200	0	200	300	-48	253
Piattaforma porto Venezia	-	5	5	-	0	0	-	48	48
Protezione civile	-	290	290	-	0	0	-	0	0
TAV	20	0	20	150	-10	140	400	0	400
Altro	555	-40	515	5	0	5	110	12	122
Minori entrate tributarie	8.751	-2.390	6.361	7.283	-1.106	6.176	6.004	-799	5.205
Detassazione salari produttività	1.200	-250	950	400	600	1.000	0	200	200
Detrazioni IRPEF	-	939	939	-	1.404	1.404	-	1.264	1.264
Imposta sostitutiva riallineamento valori	0	0	0	200	0	200	0	0	0
IRAP	-	-	0	-	1.110	1.110	-	1.306	1.306
Rimodulazioni aliquote IRPEF	4.271	-4.271	0	6.628	-6.628	0	5.974	-5.974	0
Pensioni	-	-	0	-	65	65	-	65	65
Sterilizzazione aumento dell'IVA	3.280	1.162	4.442	0	2.324	2.324	0	2.324	2.324
Altro	0	29	29	55	19	74	31	15	46
Totale Impieghi	13.035	-1.636	11.399	10.038	133	10.171	9.188	143	9.331
Saldo (IN)*	-2.887	399	-2.487	20	12	32	164	-5	159

**Il segno positivo indica un miglioramento del saldo
Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.*

Nota: Il settore di intervento del trasporto pubblico locale (TPL), presente nel testo iniziale solo tra gli impieghi per un importo pari a circa 450 milioni, è ora registrato tra le risorse (negli aggregati delle minori spese correnti e delle maggiori entrate tributarie sotto la voce "accise sui carburanti") e tra gli impieghi per un importo significativamente superiore. E' da notare che si tratta di un diverso trattamento contabile delle misure relative al TPL, mentre l'effetto netto relativo alla voce in esame non subisce variazioni.

Tabella 3 - Articolazione della legge di stabilità per settori di intervento.*(milioni di euro)*

Indebitamento Netto	2013	2014	2015
	AS 3584	AS 3584	AS 3584
Maggiori entrate	4.015,9	5.014,3	4.539,2
Amministrazioni centrali	3.974,9	4.643,6	4.201,2
Amministrazioni locali	41,0	370,7	338,0
Enti di previdenza	0,0	0,0	0,0
Minori spese	4.896,3	5.188,4	4.950,8
Amministrazioni centrali	1.793,6	1.485,7	1.248,1
Amministrazioni locali	2.802,7	3.202,7	3.202,7
Enti di previdenza	300,0	500,0	500,0
Totale Risorse (Manovra lorda)	8.912,2	10.202,7	9.490,0
Amministrazioni centrali	5.768,5	6.129,3	5.449,3
Amministrazioni locali	2.843,7	3.573,4	3.540,7
Enti di previdenza	300,0	500,0	500,0
Maggiori spese	5.038,8	3.994,9	4.126,4
Amministrazioni centrali	3.193,8	2.260,9	2.391,4
Amministrazioni locali	1.745,0	1.600,0	1.600,0
Enti di previdenza	100,0	134,0	135,0
Minori entrate	6.360,6	6.176,4	5.205,1
Amministrazioni centrali	6.359,5	4.938,0	3.774,5
Amministrazioni locali	1,1	1.173,4	1.365,6
Enti di previdenza	0,0	65,0	65,0
Totale Impieghi	11.399,4	10.171,3	9.331,5
Amministrazioni centrali	9.553,3	7.198,9	6.165,9
Amministrazioni locali	1.746,1	2.773,4	2.965,6
Enti di previdenza	100,0	199,0	200,0
Saldi (IN)*	-2.487,2	31,4	158,5
Amministrazioni centrali	-3.784,8	-1.069,6	-716,6
Amministrazioni locali	1.097,6	800,0	575,1
Enti di previdenza	200,0	301,0	300,0

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.

Articolo 1
(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)

Commi 2-3
(Gestioni previdenziali)

Il comma 2, mediante rinvio all'allegato 2, definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Tale adeguamento è pari a 769,03 milioni di euro (668,02 nel 2012) a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) (2.a1) e a 190,04 milioni di euro (165,06 nel 2012) a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani (2.a2). Infine, viene indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP, pari a 84,86 milioni di euro.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano pertanto determinati per l'anno 2013 in 19.993,24 milioni di euro per le gestioni di cui al punto 2.a1 e in 4.940,38 milioni di euro per le gestioni di cui al punto 2.a2. I corrispondenti importi erano pari per l'anno 2012 rispettivamente a 19.224,21 e a 4.750,34 milioni di euro. Viene infine fissato in 2.260,86 milioni di euro l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla gestione ex-INPDAP.

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 3 e sempre con richiamo all'allegato 2, sono al netto di 698 milioni di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 3 e 69,58 milioni di euro da attribuire rispettivamente al fondo minatori e all'ENPALS.

La RT ricorda che gli importi dei trasferimenti all'INPS oggetto del presente articolo vengono incrementati annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto. Nel caso in esame, in coerenza con i contenuti del DEF 2012, l'aumento è del 2,7 per cento per il 2012 e del 2,9 per cento per il 2013. Il risultato sconta poi l'applicazione dell'incremento di un ulteriore punto percentuale previsto dalla normativa vigente, attestandosi quindi sui livelli previsti dalla norma. I predetti oneri trovano copertura, come sempre, nelle minori esigenze delle gestioni previdenziali beneficiarie, alle quali corrispondono minori trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali. Ne deriva che l'effetto complessivo sui saldi di finanza

pubblica è nullo. In particolare l'allegato 3 riporta gli effetti della norma limitatamente al SNF, di carattere compensativo, non impattando tali trasferimenti sugli altri due saldi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di somme determinate in coerenza con i parametri legislativamente previsti.

Commi 4-7

(Riduzione degli stanziamenti di spesa relativi agli oneri ex art. 21, comma 5, lettere a) e b) della legge di contabilità)

Il comma 4 prevede che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti, in termini di competenza e di cassa, degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

Il comma 5 stabilisce che gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

Il comma 6 prevede che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

Il comma 7 riferisce che le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi, per gli importi ivi indicati.

La RT afferma che il dispositivo prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l'articolazione stabilita dalla tabella 2 allegata all'articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte in relazione ai singoli Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella di sintesi riportata dalla RT sono analiticamente indicati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti e le revisioni proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei Ministri.

La RT contiene un prospetto di sintesi e poi una serie di tabelle analitiche (alle quali si rinvia) recanti l'indicazione:

- degli effetti correttivi, in termini di SNF e di indebitamento netto, proposti da ciascuno dei Ministri competenti;
- delle revisioni proposte dal Ministro dell'economia ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica rispetto agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei ministri.

Tali indicazioni sono riferite a ciascun Ministero e sono distinte fra spese rimodulabili (il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell' apposito elenco 1 allegato al disegno di legge), spese non rimodulabili e versamenti all'entrata (spese e versamenti il cui dettaglio è invece riportato nella stessa RT), riduzioni lineari.

Secondo la relazione tecnica, la tabella allegata alla stessa fornisce evidenza del raggiungimento per ciascun Ministero degli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti dal decreto-legge 95 del 2012. Si evidenzia, anzi, un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato in termini di SNF, nonché la sostanziale realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

La RT fa infine presente che, stante l'oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si riscontrano differenze di minimo importo, compensate nell'ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella allegata al decreto-legge 95 del 2012.

L'allegato 3 espone i seguenti effetti complessivi, rubricati come "Effetti migliorativi della manovra sul Saldo delle operazioni finali":

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.834,9	1.574,9	1649,8	16,4	-1,3	-1,3	16,4	-1,3	-1,3

Al riguardo, sui commi 4 e 5 va preliminarmente osservato che le riduzioni di spesa si innestano nell'impianto normativo previsto dall'articolo 7, commi 13-15, del decreto-legge n. 95/2012, essendo specificamente volte alla realizzazione, in termini di competenza finanziaria, degli obiettivi di risparmio già contemplati nei tendenziali di finanza pubblica a l.v..

In tal senso, va considerato che il comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del luglio scorso, prevedeva che nell'eventualità le riduzioni ivi disposte, in forza del comma 14 dello stesso articolo, non

si fossero rivelate adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti, si sarebbe operata con la legge di stabilità 2013 la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie del ministero interessato, nell'ambito delle spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera *b*) della legge di contabilità.

In altri termini, dal punto di vista "metodologico", per i profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, essendo da considerarsi già scontate nei valori tendenziali esposti nella Nota di aggiornamento al DEF, le riduzioni in esame vengono dettagliatamente illustrate nel prospetto riepilogativo di cui all'allegato alla RT, evidenziando la differenza fra le stime fatte a suo tempo, e gli effetti derivanti dalle proposte contenute nel disegno di legge in esame. Al tempo stesso, in termini di competenza finanziaria, le riduzioni non risultano invece ancora incluse nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente, in quanto – in conformità al dettato del medesimo decreto-legge - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi, vengono solo ora proposti con il ddl recante la legge di stabilità 2013.

Per i profili di interesse, va innanzitutto rilevato in proposito che l'allegato 3 - al pari del prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge n. 95/2012- non riporta gli effetti delle singole misure di risparmio, limitandosi ad esporre un risultato complessivo riferito all'insieme degli interventi correttivi contenuti nell'articolo in esame.

Le tabelle allegate al testo (Elenchi 1 e 2) e i prospetti riportati dalla RT illustrano invece valori aggregati (per ministeri e per Programmi di spesa), ma non espongono gli effetti riferiti distintamente alle norme cui le riduzioni si riferiscono, che sono monitorabili solo richiedendo un piano analitico anche dei capitoli che saranno coinvolti: per ciascun programma di spesa inciso dalle riduzioni in esame. Pur considerando che il "programma" costituisce l'unità "elementare" del bilancio ai fini della decisione legislativa, secondo la nuova legge di contabilità, va però, sottolineato, che le informazioni contenute nella RT e nelle tabelle allegate, così come non consentono al momento lo scrutinio dell'impatto dei singoli interventi correttivi, in termini di saldi di fabbisogno e di indebitamento: posto infatti che tale verifica risulta possibile solo alla luce di puntuali elementi di riscontro, in merito alla natura "economica" delle riduzioni di spesa.

Sul punto, va rilevato che la aggregazione contabile delle informazioni sulle riduzioni di spesa indicate in RT non consente al momento di avere un quadro di quanta parte delle riduzioni interesserà le spese correnti e di funzionamento, e quanto, invece, più probabilmente, dovrà riflettersi in riduzioni di spese in conto capitale. La questione, come già segnalato a suo tempo³, oltre a tradursi in un difetto di trasparenza, nell'immediato, circa gli effetti finanziari prodotti delle riduzioni in esame, si pone anche in un'ottica contabile, poiché, come noto, la distribuzione cronologica degli effetti sui saldi di finanza pubblica, correlati ai risparmi espressi in termini di competenza finanziaria, si configura assai diversa a seconda di come la riduzione si distribuisca tra spese correnti (oneri comuni o interventi) ed in conto capitale.

Il fatto che l'allegato 3 al decreto in esame consideri le riduzioni aggiuntive, dal 2013, senza però precisare la natura economica delle predette riduzioni, rende al momento impossibile individuare con certezza gli effetti delle misure nella loro corretta imputazione in termini d'impatto sui saldi tendenziali per il 2013, il 2014 e dal 2015.⁴

Sul punto, con specifico riferimento poi alle "variazioni" rispetto agli obiettivi di risparmio fissati a suo tempo dal decreto-legge n. 95/2012 - indicate nel prospetto riepilogativo e nella relazione tecnica, va poi sottolineato che la RT non dà conto anche del mancato raggiungimento dell'obiettivo per i saldi di fabbisogno e di indebitamento relativi all'anno 2014 e 2015, per cui l'allegato 3 prevede un effetto peggiorativo delle riduzioni, rispetto a quelli a suo tempo contabilizzati, per 1,3 milioni di euro per ciascun anno.

In riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, andrebbe poi chiarito con quali modalità vengono incorporati nelle tabelle A e B gli effetti riduttivi ivi previsti dalla norma in esame, rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012, dal momento che detti effetti riduttivi non risultano dettagliatamente analizzati fra quelli che vengono esposti nell'apposita tabella riepilogativa allegata alla stessa RT.

³ Nota di Lettura n. 135, pag. 99 e segg..

⁴ Ciò vale, a maggior ragione, alla luce della circostanza che il risultato complessivo di risparmio riferito all'articolo 3 (ed esposto nel prospetto riepilogativo riportato dalla RT) viene raggiunto con un elevato tasso di "realizzazione" in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (prossimo al 100 % già nel triennio), connesso al conseguimento dei risparmi previsti a suo tempo con il decreto-legge n. 95/2012: a fronte invece di misure cui concorrono, in misura assai significativa, sia riduzioni di spesa in conto capitale che la riduzione di numerose voci di spese per il personale, che entrambe si contraddistinguono per un peculiare criterio nell'impatto sui saldi di F.P.

Infine, poiché le norme in esame prevedono, nell'ambito delle diverse misure di risparmio, riduzioni di spesa di entità significativa, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni circa gli effetti che ne conseguono sulla realizzabilità dei programmi di spesa e sulle esigenze funzionali delle articolazioni amministrative che saranno interessate, nei termini della loro effettiva sostenibilità sui fabbisogni necessari ad assicurare i livelli minimi di servizio.

Sui commi 6 e 7, posto infine che ivi trattasi di riduzioni che incidono direttamente sugli stanziamenti di spesa, è opportuno sottolineare la criticità del ricorso all'adozione di un metodo "lineare" nel contenimento della spesa, e l'esigenza di chiarire le ricadute sulle risorse per le missioni e i programmi di spesa che conseguentemente rideterminate, come previsto dall'articolo 17, comma 14 della legge di contabilità.

Commi 8-13 (Patronati – Fondo per l'occupazione)

Il comma 8 rinvia ai commi da 9 a 13 per la definizione dei risparmi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS).

Il comma 9 prevede che fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, a decorrere dal 2014, per un importo di 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è assicurato dal MLPS anche mediante l'attuazione del comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 10, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate dal comma 9, apporta alcune modifiche alla legge n. 152 del 2001.

In particolare, si elevano i requisiti temporali e territoriali di operatività per poter costituire e gestire gli istituti di patronato e assistenza sociale, si prevedono verifiche ispettive straordinarie e si dispone che nella ripartizione dei finanziamenti si consideri prioritaria la qualità dei servizi prestati, verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali ed assicurative.

Il comma 11 impone agli istituti di patronato e assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti di adeguare la propria struttura organizzativa entro un anno. In caso di mancato adeguamento si dispone lo scioglimento dell'ente.

Il comma 12 demanda al MLPS il compito di valorizzare, ai fini del finanziamento, le prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM. n. 193 del 2008, a punteggio zero. In via sperimentale, dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

La RT afferma che le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 95 del

2012, che per il MLPS devono essere pari a 48,4 milioni di euro per il 2013, 46,1 milioni per il 2014 e 51,5 milioni per il 2015. Modificando l'originaria previsione del presente testo, si è disposta la riduzione lineare per 30 milioni di euro delle spese rimodulabili del MLPS, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del medesimo ministero, previsti, a decorrere dal 2014, dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012. Contestualmente, nei commi da 10 a 12 viene avviato un processo di riforma dei predetti istituti di patronato al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

La RT iniziale, sotto questo punto di vista utilizzabile, ricordava che il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Al riguardo, ricordato che il sopra citato comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che "[...] con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13" e rilevato che i risparmi indicati rappresentano effetti già scontati, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 13 riduce di 30 milioni di euro per il 2013 e di circa 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 l'autorizzazione di spesa per il Fondo per l'occupazione, poi confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT illustra il comma, riepilogandone gli effetti.

Al riguardo, nulla da osservare. A titolo informativo si riferisce che la dotazione del fondo sociale per occupazione e formazione ammonta a 1.634,4 milioni di euro.

Comma 14 (Concorso agli obiettivi di riduzione della spesa)

Il comma 14 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi dal 15 al 23 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia.

La RT espone il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della giustizia, evidenziate nella seguente tabella:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
Riduzione spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486	91.200	85.600	90.500
Riduzione spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Riduzione lineare	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, si osserva, anche sulla base di quanto rappresentato nella RT, che l'obiettivo di riduzione delle spese del Ministero della Giustizia fissato in circa 149 mln di euro per il 2013, 122 mln di euro per il 2014 ed e 127 mln per il 2015 in termini di saldo netto da finanziare è conseguito non soltanto, ed in coerenza con il tenore letterale del comma 14, attraverso la riduzione di spese rimodulabili e di spese non rimodulabili ma anche con il concorso di maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione del contributo unificato disposto al comma 15 (in misura pari a 27 mln di euro per ciascuno dei tre anni indicati). Si fa quindi rinvio al commento delle disposizioni richiamate (commi da 15 a 23).

Commi 15 e 16 (Contributo unificato nella impugnazione)

Il comma 15 novella il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), introducendo il comma 1-*quater* nell'ambito dell'articolo 13, che definisce gli importi del contributo unificato; in base alla nuova norma, chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuto a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Il comma 16 specifica che la disposizione verrà applicata ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità.

La RT quantifica il maggior gettito associabile alla norma in 27 mln a decorrere dall'anno 2013, utilizzando i seguenti dati:

- totale dei procedimenti iscritti: 80.000;
- percentuale di impugnazioni respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili: 68 per cento del totale;
- importo medio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (definito prudenziale): 500 euro.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione non sembra considerare l'eventualità di una possibile ricaduta della norma sul comportamento dei destinatari, in termini di possibile disincentivazione rispetto a talune impugnazioni che sarebbero invece state effettuate a legislazione vigente. In tali ipotesi sembrerebbe risentirne non solo l'ulteriore contributo ora introdotto per specifici esiti di soccombenza (rigetto totale, inammissibilità e improponibilità) ma anche il contributo unificato dovuto per le impugnazioni stesse. In considerazione di quanto precede, sembrerebbe prudenziale assumere quale ipotesi un andamento decrescente del numero di determinate impugnazioni, laddove la RT considera gli effetti finanziari associati alla disposizione come costanti nel tempo.

Si evidenzia che le maggiori entrate rivenienti dalla disposizione in esame non sono state rappresentate nell'allegato 3.

Commi 17-18 (Forfetizzazione costi intercettazioni telefoniche)

Il comma 17 riguarda le spese per intercettazioni e modifica l'art. 96 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche): 1) sostituendone il comma 2, concernente le prestazioni obbligatorie per gli operatori quando venga fatta loro richiesta di intercettazioni e informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie; 2) abrogando il comma 4. Il nuovo comma 2 dell'art. 96 del codice rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria.

Il comma 18 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'art. 96 del codice e fa venire meno la disposizione transitoria in base a cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Lo stesso comma 4, in relazione

alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle concernenti il traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

La RT riferisce che le disposizioni prevedono, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la *forfettizzazione* delle prestazioni per intercettazioni telefoniche con la previsione di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell'attuale listino e repertorio.

Tali norme sono suscettibili di determinare dei sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro in ragione d'anno. Le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

L'allegato 3 non contabilizza effetti di risparmio dalle misure in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT individua con precisione i risparmi di spesa che la norma sarebbe suscettibile di realizzare, in ragione annua, per il bilancio dello stato, andrebbero forniti in ogni caso i dati e i parametri idonei a consentire un primo scrutinio dei medesimi effetti, come previsto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità.

In proposito, va segnalato che il dispositivo appare idoneo a determinare effetti di risparmio a decorrere dal 2013, però solo a condizione che il previsto decreto ministeriale di rideterminazione dei compensi sia emanato in tempo utile.

Comma 19 (Testo Unico D.P.R. n. 115/2002)

Il comma 19 modifica l'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), stabilendo che d'ora innanzi si rendono impignorabili le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei medesimi uffici, così come già individuati dalla disposizione oggi vigente, ivi comprendendo però anche i fondi destinati al pagamento di somme da liquidare, ai fini dell'equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, in aggiunta ai fondi destinati ad emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Commi 20-23 (Contributo unificato)

Il comma 20, lettera *a*) modifica la vigente disciplina del contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo ed aumenta le somme richieste per l'accesso alla giustizia; in particolare interviene sull'articolo 37 comma 6 lettera *s*) del D.L. 98/2011 come segue:

- capoverso *c*)⁵: eleva l'importo del contributo da euro 1.500 ad euro 1.800 per i ricorsi a cui si applica il rito abbreviato comune a determinare materie previsto dal libro IV, titolo V del DLgs104/2010;
- capoverso *d*)⁶ rimodula il contributo, per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato D.Lgs. 104/2010⁷, che da 4.000 euro per qualunque importo delle controversie passa: ad euro 2.000 quando il valore della controversia è pari od inferiore a 200.000 euro, ad euro 4.000 per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 di euro e ad euro 6.000 quando le controversie sono di valore superiore a 1.000.000 di euro;
- capoverso *e*)⁸ eleva l'importo del contributo da 600 euro a 650 euro, per tutti gli altri casi non specificatamente disciplinati dal citato D.Lgs. 104/2010.

Il comma 20, lettera *b*), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell'economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011: 1) il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile (di volontaria giurisdizione, del lavoro, etc.) sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile; 2) il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell'economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Le lettere *c*) e *d*) del comma 20 novellano il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011 laddove è oggi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse da far affluire al Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Esso viene integrato prevedendosi che, con il medesimo decreto, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse da far confluire per la realizzazione di interventi urgenti, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

⁵ Punto 1) del comma 20 dell'articolo in esame.

⁶ Punto 2) del comma 20 dell'articolo in esame.

⁷ Si tratta in particolare dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; ed i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti.

⁸ Punto 3) del comma 20 dell'articolo in esame.

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. E' previsto che la riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, del medesimo articolo 37, sia effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 20 intervengono sui commi 12-15 dell'art. 37 del decreto legge n.98, operando gli aggiustamenti dovuti alla distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa, nonché l'aggiornamento di norme relative al processo tributario. In particolare, viene soppresso il periodo finale del comma 12 vigente, in base a cui, limitatamente per il 2011, gli incentivi finanziari vengono concessi agli uffici giudiziari ordinari o amministrativi che abbiano ridotto i carichi pendenti del 5 per cento (in luogo dell'ordinario 10 per cento).

Il comma 21 dispone che il contributo unificato nel processo amministrativo⁹ è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

Il comma 22 destina il maggior gettito riveniente dalle disposizioni di cui ai precedenti comma 20, lettera *a)* e comma 21, all'entrata del bilancio dello Stato per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa¹⁰.

Infine il comma 23 prevede che le disposizioni relative ai nuovi importi del contributo unificato si applicheranno ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

La RT aggiornata prevede un maggior gettito, derivante dall'aumento del contributo unificato in esame (comma 20, lett. *a)*), compreso tra 12 mln di euro e 15 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

La stima viene costruita utilizzando i dati del numero di ricorsi intervenuti nell'anno 2011, sia per i ricorsi ordinari di primo grado pari a n. 55.000 unità (per essi è previsto l'incremento del contributo da 600 euro a 650 euro), per i quali si stima un maggior gettito di circa 2,75 mln di euro, sia per quelli ordinari di secondo grado, in numero pari a 8.500 unità (per essi il comma 21 prevede l'aumento della metà rispetto al contributo unificato di primo grado, quindi il nuovo contributo è pari a 975 euro), per i quali si stima un maggior gettito pari a 3,187 mln di euro.

Stima anche l'incremento del gettito derivante dal contributo per i ricorsi straordinari moltiplicando il numero di 6.500 unità per gli importi del vecchio contributo (600 euro) e del nuovo (650 euro) e ponendone a confronto gli ammontari totali; il maggior gettito è pari a 325.000 euro.

Infine stima l'aumento delle entrate derivante dall'incremento del contributo unificato per i ricorsi di cui al citato articolo 119 comma

⁹ Di cui al l'articolo 13, comma 6-*bis* del citato D.Lgs. 104/2010.

¹⁰ In particolare riassegna le maggiori somme al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dal comma 20, lettera *b)*, numero 4), del presente articolo.

1, lettere *a)* e *b)* del D.Lgs. 104/2010. In particolare per i ricorsi in primo grado considera un incremento del 20 per cento calcolato sulla media degli scaglioni previsti dalla lettera *a)* punto 2) del comma 20 dell'articolo in questione; pertanto fa il confronto tra il gettito a legislazione vigente derivante dal contributo pari a 4.000 euro per un numero di ricorsi pari a 4.500 unità ed il gettito derivante dalla nuova disposizione per cui si acquisisce un importo medio di contributo pari a 4.800 euro per lo stesso numero di ricorsi pari a 4.500 unità; pertanto il maggior gettito è stimato in 3,600 mln di euro.

Infine stima il maggior gettito per i medesimi ricorsi in secondo grado in cui, per effetto del citato comma 21, il contributo è incrementato del 50 per cento. Applica quindi a 1.600 ricorsi il contributo unificato vigente pari a 4.000 euro e lo pone a confronto con l'ammontare totale del nuovo contributo unificato stimato come media, così come precedentemente specificato, e fatto pari a 7.000 euro. L'ammontare totale del maggior gettito per tali fattispecie è quindi pari a 4,8mln di euro.

L'incremento complessivo è quindi di 14,662 mln di euro a decorrere dal 2013.

La RT si limita, altresì, a ribadire che le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell'articolo 37 del D.L. n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

Si evidenzia che tali maggiori entrate (analogamente a quelle connesse con i commi 15 e 16) non sono rappresentate nell'allegato 3.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare visto che la norma, incrementando in quasi tutti i casi il contributo unificato per le differenti fattispecie considerate, dovrebbe apportare nel complesso maggiori risorse da destinare agli interventi recati dai commi stessi dell'articolo qui all'esame.

Tuttavia andrebbe approfondita la quantificazione correlata alle predette disposizioni ed in particolare quella riferita alla rimodulazione del contributo unificato di cui al punto 2 del comma 20, concernente il capoverso d) del citato articolo 37, comma 6, lettera *s)*, del D.L. 98/2011; infatti, la stima si basa su un valore medio del quale non viene specificata la modalità di calcolo. Infatti per una

quantificazione prudenziale sarebbe opportuno ottenere i dati disaggregati con riferimento alla numerosità dei ricorsi suddivisi in ragione del loro valore.

Per i profili di copertura, inoltre, considerando che il dispositivo provvede alla integrazione e modifica del meccanismo di riassegnazione delle entrate già previsto, a legislazione vigente, all'articolo 37, comma 11, ai fini della realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile ed amministrativa - ivi stabilendosi che le risorse debbano comunque, prioritariamente, esser destinate a finanziare il reclutamento di personale di magistratura ordinaria e alla incentivazione del personale giudiziario che abbia conseguito gli obiettivi di efficientamento del servizio in deroga ai limiti previsti a l.v. - e che l'istituto della riassegnazione contabile opera di per sé, ordinariamente, sotto forma "limite" massimo di spesa, non ci sono osservazioni¹¹.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, posto che il comma 10 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011, prevede che la riassegnazione debba operarsi al fine di realizzare interventi comunque definiti "urgenti" - peraltro, riferibili sia alla giustizia civile che a quella amministrativa - andrebbe fornito un quadro di sintesi delle vacanze organiche attualmente esistenti per il personale di magistratura ordinaria, a cui risulta riferibile una delle priorità nell'assegnazione delle risorse in questione. In proposito, andrebbero richiesti elementi anche in merito alle risorse necessarie a far fronte alle citate carenze nel triennio 2013/2015, in aggiunta a quelle che sono da considerare già scontate dalla legislazione vigente sul base del normale *turn over*¹².

In termini analoghi, quanto alla seconda priorità indicata dalla norma, andrebbero acquisiti gli specifici parametri previsti dalla contrattazione integrativa in vigore ai fini della quantificazione degli

¹¹ Si segnala, in proposito, che, specificamente in relazione alla destinazione di eventuale quota parte delle risorse anche alla copertura delle spese relative alla retribuzione incentivante accessoria del personale degli uffici giudiziari, che la norma deroga ai limiti imposti all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010, per cui i tendenziali a legislazione vigente dovrebbero già scontare effetti di risparmio. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RT al maxiemendamento sulla fiducia all A.S. 228, pagina 6; sull'istituto della riassegnazione e sulla contestualità tra accertamento della entrata e assegnazione dello stanziamento di spesa, si veda quanto previsto, in particolare, dal D.P.R. 469/1999 recante il "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato".

¹² A tutto il 2011, la magistratura ordinaria sarebbe interessata da vacanze organiche pari al 12 per cento della dotazione complessiva. CORTE DEI CONTI, *Relazione annuale sul Costo del Lavoro pubblico 2012*, pagina 128.

emolumenti spettanti al personale amministrativo degli uffici giudiziari (civili, amministrativi e tributari) che abbiano conseguito gli obiettivi di servizio previsti dal comma 12 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011, come novellato dalla lettera e).

Sul punto, va peraltro segnalato che la modifica ivi intervenuta con la sostituzione del comma 12, dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011, per cui la destinazione di maggiori risorse ivi previste ai fini del riconoscimento della retribuzione incentivante prevista dal comma 11, debba operare, anche per il trascorso 2011, limitatamente ai soli uffici giudiziari che abbiano registrato una diminuzione dei procedimenti pendenti, pari a non meno del 10 per cento rispetto all'anno precedente (invece del 5 per cento previsto dal testo vigente), appare suscettibile di produrre effetti virtuosi, dal momento che essa opera, anche per il 2011, ponendo i presupposti per la riduzione della platea del personale che può beneficiare dei suddetti incentivi rispetto a quanto previsto oggi dalla norma.

Tuttavia, posto che la novella interviene però con efficacia sostanzialmente "retroattiva", cioè su di un esercizio che è già concluso, andrebbero fornite rassicurazioni in merito al rischio di eventuali contenziosi, che potrebbero sorgere proprio a ragione della modifica *ex post* predisposta dalla lettera e) in esame, e da cui potrebbero derivare effetti di spesa aggiuntivi rispetto al quadro normativo previsto dalla legislazione, come modificato dalla norma in esame.

Commi 24-30 (Ministero degli esteri)

Il comma 24 prevede che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.

La RT espone gli effetti complessivi d'impatto sui saldi di finanza pubblica, come segue:

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
Riduzione spese rimodulabili	1.264	--	1.264	1.264	-	1.264
Riduzione spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.721	21.262	24.398
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				15	238	238

Il comma 25 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 (*Indennità di servizio all'estero*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*), e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

Il comma 26 stabilisce che, a decorrere dal 2013, si provveda alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall'articolo 658 di cui in precedenza.

Il comma 27 prevede che al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 (*Indennità di servizio all'estero*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*), e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*testo unico delle norme in materia scolastica*), e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

Il comma 28 afferma che a decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (*Costituzione degli sportelli unici dell'ICE all'estero*), è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

Il comma 29 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 (*Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)*), è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 30 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51 (Accordo fra l'Italia e l'ONU per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia), fatto a Vienna il 9 novembre 1993, è soppressa.

La RT riferisce che le disposizioni concorrono tutte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri per un importo pari a 26,8 milioni di euro per l'anno

2013, a 21,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, i commi 25 e 26 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-*bis* del D.P.R. 18/1967, nonché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297/1994 pari complessivamente a 6 milioni di euro, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnanti.

In applicazione della norma introdotta dal comma 27 che si propone, l'amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa, tra le quali il decreto interministeriale da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge da parte del Ministro degli affari esteri di concerto con quello dell'economia e delle finanze, previsto nell'articolato. Tali interventi riguarderanno in particolare l'introduzione di un prelievo nella misura dell'1,5 per cento sull'importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967, nonché un'adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero.

Il comma 28 dispone il definanziamento totale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero". Il risparmio conseguente ammonta ad euro 5.921.258, pari alla quota residua dell'autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 29 interviene sul capitolo 3425 (*Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea*), prorogandone la riduzione di spesa già disposta con riferimento al solo anno 2012 lo scorso anno anche al triennio 2013-2015. Rispettivamente, l'autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2013, ad euro 5.963.544 per l'anno 2014 e ad euro 9.100.000 per l'anno 2015. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea,

in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 per cento dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Al comma 30 si dispone il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contributo a favore dell'ICS-Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna. La riduzione, pari ad euro 3.615.198 annui a decorrere dal 2013, è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell'Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all'attività *dell'International Center for Science and Technology* (ICS) di cui l'Italia è unico contributore.

L'allegato 3 non indica un specifiche voci di risparmio, essendo le stesse riconducibili alla riduzione della spesa non rimodulabile rubricata nella titolarità del Ministero degli affari esteri.

Al riguardo, sui commi 25-27, posto che le norme indicano espressamente l'ammontare dei risparmi previsti - e che, in punto di metodo, le stesse si limitano a ridurre autorizzazioni di spesa previste a l.v. sotto forma di limite massimo - pur considerando che solo con successivo decreto si potrà pervenire alla esatta definizione delle misure necessarie alla riduzione della spesa, andrebbero comunque richiesti i dati e i parametri, quantitativi ed a valore, adottati in base alla legislazione vigente, utili a confermare la bontà della quantificazione dei risparmi attesi, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità.

Inoltre, sempre per i profili di quantificazione, dal momento che il comma 25 ipotizza di conseguire una minor spesa pari a 5.287.735 euro annui a decorrere dal 2013, unicamente mediante la riduzione dell'indennità di servizio all'estero (l'articolo 171 del D.P.R. n. 18/1967), va poi segnalato che la RT ipotizza invece il conseguimento dei medesimi risparmi agendo anche sulle somme dovute per il

pagamento degli assegni per oneri di rappresentanza (articolo 171-*bis* del medesimo D.P.R.).

In proposito, va sottolineato che il comma 27, prescrive che l'attuazione delle misure di risparmio stabilite ai commi 25 e 26, dovrà avvenire assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero ritenuti di "assoluta priorità": fissandosi in tal modo un evidente vincolo alla concreta riducibilità del numero degli indennizzi ivi richiamati dalla norma. Sul punto, va poi segnalato che l'ammontare dei risparmi effettivi conseguibili rispetto alla legislazione vigente, dovrà necessariamente rapportarsi al numero di incarichi all'estero ad oggi effettivamente assegnati, piuttosto che su quelli teoricamente attribuibili sulla base dell'autorizzazione di spesa.

Quanto invece ai commi 29 e 30, posto che i capitoli interessati (nn. 3425 e 2203 dello stato di previsione del MAE) sono indicati comunque come capitoli di spesa giuridicamente "obbligatoria" del bilancio dello Stato, andrebbero fornite puntuali rassicurazioni in merito alla circostanza che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa in argomento non impongano poi, in corso d'anno, l'adeguamento dei relativi stanziamenti, mediante il ricorso all'apposito fondo di riserva.

In aggiunta, per tutte le norme richiamate, andrebbero evidenziati gli effetti delle riduzioni di spesa in argomento anche in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Commi 31-47

(Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca)

Il comma 31 prevede che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.

La RT espone il dettaglio delle riduzioni di interesse del dicastero, evidenziandone l'impatto aggregato sui Saldi di finanza pubblica.

	2013	2014	2015 e ss.
Dismissione sede piazzale Kennedy		6	6
Riduzione FIRST	20	20	20
Riduzione ex FAR (versamento in entrata)	30		
Riduzione competenze accessorie comparto scuola	47,5	47,5	47,5
Riduzione fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, ecc.	83,6	119,4	122,4
Taglio lineare	57,5	6	61
Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni	1,8	5,4	5,4
TOTALE SNF	240,4	204,3	262,3
OBIETTIVO SNF	240,4	172,7	236,7
TOTALE IND. NETTO	173,6	172,7	236,7
OBIETTIVO IND. NETTO	157,3	172,7	236,7

Il comma 32 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*"collegato" alla legge finanziaria 1996*), concernente il pagamento delle retribuzioni relative alle supplenze scolastiche da parte delle articolazioni periferiche del ministero dell'economia e delle finanze mediante "ruoli di spesa fissa", trovi applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il comma 33 prevede che la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

La RT riferisce che le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo sono coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i direttori scolastici dei servizi amministrativi) sono di norma coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche.

I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario.

Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di direttore scolastico dei servizi amministrativi, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

Quindi, per ciascun posto di direttore scolastico dei servizi amministrativi vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti direttori scolastici dei servizi amministrativi, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori *ex art.* 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del direttore scolastico dei servizi amministrativi in quelle province dove le graduatorie sono invece esaurite.

Conseguentemente, conclude la RT, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Al riguardo, si tratta di effetti finanziari che si riflettono adeguatamente nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Pertanto, nulla da osservare.

Il comma 34 prevede che all'articolo 404 (Commissioni giudicatrici) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle norme in materia scolastica), e successive modificazioni, il comma 15, laddove è oggi fissato il compenso per la partecipazione alle commissioni concorsuali della scuola, viene abrogato.

Il comma 35 stabilisce che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.

140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

La RT riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, consentendo, viceversa, di poter corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

L'allegato 3 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sarebbe comunque utile presentare una valutazione dei risparmi.

Il comma 36 prevede, a decorrere dal primo gennaio 2014, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismetta la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La RT riferisce che il comma in questione prevede che a decorrere dal primo gennaio 2014 il MIUR dismetta la sede di p.le Kennedy, a Roma. Detta sede misura circa 32.000 mq. ed ospita circa 450 persone afferenti le strutture del Dipartimento per l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Oltre a tale sede il MIUR oggi dispone, a Roma, della sede storica di Viale Trastevere e di due sedi contigue in Via Carcani e in Viale Ippolito Nievo. Attualmente la sede di Viale Trastevere può ospitare ulteriore personale e quella di Via Carcani (circa 18.000 mq) è completamente vuota in attesa di una ristrutturazione da effettuare a seguito di apposita gara già avviata. Il personale oggi in servizio presso la sede di p.le Kennedy potrà essere inserito nelle sedi di Viale Trastevere e Via Carcani o anche solo in quest'ultima, continuando comunque a garantire una superficie per addetto pari a 40 mq. Quindi l'Amministrazione può far fronte alla dismissione di p.le Kennedy avvalendosi delle sole sedi residue. La fattibilità dell'operazione è stata peraltro verificata mediante un apposito studio tecnico. Conseguentemente il comma proposto comporta il venir meno della

spesa attualmente sostenuta per l'affitto della sede dismessa, cioè 6 milioni l'anno a decorrere dal 2014.

L'allegato 3 non sconta effetti specifici essendo gli stessi ricompresi negli effetti di riduzione della spesa previsti in capo al MIUR.

Al riguardo, posto che la norma indica espressamente la misura del risparmio annuo conseguibile per il bilancio dello Stato - peraltro, solo a decorrere dal 2014 - e alla luce degli elementi forniti dalla RT in ordine alla compatibilità della cessazione del contratto di locazione con i fabbisogni organizzativi e strumentali del ministero, che verrebbero coperti dalle altre sedi centrali del ministero, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero evidenziati in dettaglio gli effetti d'impatto in termini di saldi di finanza pubblica.

Il comma 37 stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

La RT riferisce che il comma prevede la riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per euro 20 milioni annui a decorrere dal 2013. Si tratta di una autorizzazione di spesa su cui non gravano impegni pluriennali o altri diritti. Infatti detto fondo trova destinazione con direttive annuali.

L'allegato 3 non indica effetti specifici.

Al riguardo, trattandosi di riduzione di autorizzazione di spesa predisposta sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, trattandosi di spese in conto capitale, andrebbero evidenziati gli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, a fronte della riduzione dello stanziamento predisposto dalla norma.

Il comma 38 prevede che nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

La RT afferma che il comma prevede che dal conto di tesoreria unica n. 3001, sul quale è iscritto il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, siano versati alle entrate dello Stato euro 30 milioni nell'anno 2013. Il FAR è un Fondo destinato sia a contribuzioni a fondo perduto che a credito agevolato in favore di aziende per progetti di ricerca applicata. Alla data del 21 novembre 2012 il citato conto di tesoreria presenta una disponibilità di euro 363 milioni.

L'allegato 3 non indica effetti specifici.

Al riguardo, andrebbe anzitutto confermato che l'importo in questione risulti effettivamente disponibile e, soprattutto, ancorché giacente in tesoreria, risulti privo di impegni contabili a suo carico.

Il comma 39 riferisce che le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

La RT riferisce che le somme disponibili per la contrattazione accessoria del comparto scuola, ammontanti complessivamente a 1.481 milioni, comprendono una quota di euro 1.161 milioni riferita al cd. Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS). Detto fondo è assegnato alle istituzioni scolastiche in base a tre parametri (numero plessi, organico di diritto complessivo ed organico di diritto dei soli docenti di scuola secondaria di 11°) il cui valore è diminuito rispetto al momento in cui i rispettivi moltiplicatori furono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Ne consegue che, nelle more di una specifica contrattazione, non tutto il FIS è assegnabile alle scuole.

In particolare, la quota non assegnata nell'a.s. 2011/2012 ammonta ad euro 95,52 milioni. Considerato che il numero dei plessi e la consistenza dell'organico rimarranno costanti a decorrere dall'a.s. 2012/2013, tale quota rimarrà anch'essa costante. L'art. 9 comma 2-*bis* del DL 78/2010 prevede però che le risorse disponibili per la contrattazione accessoria siano ridotte, negli anni 2011, 2012 e 2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che nel caso della scuola ha toccato un punto di minimo nell'a.s. 2011/2012. In attuazione di tale disposto, il FIS è stato ridotto nel citato a.s. di euro 47,85 milioni. Quindi, della quota di euro 95,52 milioni del FIS non assegnata alle scuole, residuano euro 47,67 milioni

disponibili. Quindi è possibile ridurre di euro 47,5 milioni il FIS senza intervenire su obbligazioni in essere o diritti acquisiti.

L'allegato 3 non reca indicazioni specifiche.

Al riguardo, posto che la riduzione di cui trattasi è disposta a carico del Fondo delle istituzioni scolastiche, a decorrere dal 2013, e in considerazione della circostanza che su tale fondo gravano di norma anche oneri di spesa non "rimodulabili" ai sensi della disciplina contrattuale vigente (in part. articoli 77 e 82 e seguenti del CCNL del comparto scuola 2006/2009, parte "normativa"), andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, nonché all'adeguatezza delle rimanenti risorse, al fine di far fronte ai fabbisogni minimi incomprimibili di servizio che le istituzioni scolastiche saranno in ogni caso tenute comunque ad assicurare.

In proposito, pur considerando i dettagliati elementi forniti dalla RT, occorre infatti sottolineare che la riduzione in esame pone riferimento sia ai fabbisogni di spesa calibrati su quelli relativi all'ultimo triennio - e, in particolare, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 78/2011 - ma nel presupposto, su cui andrebbero fornite rassicurazioni, che il numero dei plessi e lo stesso organico del personale scolastico rimanga immutato a partire dal 2013.

Il comma 40 afferma che il Fondo di cui all'articolo 4 comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*), è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La RT riferisce che ivi si dispone la riduzione di euro 83,6 milioni nell'anno 2013, euro 119,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 122,4 a decorrere dall'anno 2015 del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su cui sono confluite le economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 del medesimo articolo, non destinate al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa di

cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

L'allegato 3 non reca indicazioni specifiche.

Al riguardo, premesso che la riduzione in parola incide chiaramente su di una autorizzazione di spesa predisposta sotto forma di limite massimo, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della riduzioni di spesa predisposte per il triennio 2013/2015 a regime, atteso che lo stanziamento previsto risulterebbe, rispetto alle previsioni di spesa oggi previste a legislazione vigente (cfr. bilancio per il 2012), ridotto alla metà circa nel 2013, al 5 per cento nel 2014, e al 3 per cento dal 2015.

Il comma 41 prevede che il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo, laddove è stabilito che qualora, a seguito della verifica, le proposte di riduzione della spesa ivi stabilite non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati, si provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che le riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti non sono sufficienti, in termini di saldo netto e di indebitamento, al fine di conseguire per intero gli obiettivi prefissati. Quindi, in aggiunta all'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame, è prevista una ulteriore riduzione di 57,5 milioni nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni a decorrere dal 2015, ottenuta mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del MIUR.

L'allegato 3 non reca indicazioni specifiche in riferimento alla norma in esame, rientranti nella riduzione degli stanziamenti per spese non rimodulabili.

Al riguardo, tenuto conto del tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, comunque finalizzato ad assicurare la realizzazione dei risparmi già previsti a valere degli stanziamenti di spesa del MIUR, non ci sono osservazioni.

Il comma 42 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La RT al ddl iniziale riferisce che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le Regioni hanno deliberato gli orari/calendari, validi per tutti i gradi di istruzione escluso quello dell'infanzia che comunque differisce per pochi giorni - ininfluenti ai fini del calcolo - indicati nella apposita Tavola 13.

Supponendo che le Regioni deliberino per l'anno scolastico 2013/2014 calendari scolastici identici a quelli del 2012/2013, si trova che i giorni di sospensione delle lezioni, cioè i giorni in cui è consentito al personale scolastico fruire delle ferie salvi gli scrutini e gli esami, sono pari, durante le festività natalizie e pasquali e durante l'estate a quanto indicato nella Tavola 14 della stessa RT, al netto delle domeniche e dei giorni di festa nazionale.

Considerato che la norma comporta che i docenti godano di giorni di ferie, e tenuto conto che gli stessi saranno posti in ferie anche durante le vacanze Natalizie e Pasquali, si ricava che i giorni di sospensione delle lezioni durante il periodo estivo nei quali i docenti dovranno assicurare la loro presenza, perché non copribili per incapienza dalla ferie, sono pari a quelli indicati nella Tavola 15 della RT.

Si tratta, conclude la RT, di un numero di giorni sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato, di ogni attività valutativa e anche delle attività preparatorie all'inizio dell'anno scolastico.

La integrazione alla RT, che accompagna il passaggio in seconda lettura, si limita a riferire che viene modificato il periodo di riferimento per la fruizione delle ferie del personale docente, che nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, dura dal 1° luglio al 31 agosto. Con la disposizione attuale esso coincide con il periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che

in sostanza, ricomprende anche le feste, le sospensioni natalizie e pasquale oltre il predetto periodo di sospensione estiva; la norma ha quindi riflessi positivi in termini di efficienza e consente maggiori ambiti di fruibilità delle ferie specie con riferimento al personale supplente.

L'Allegato 3 non evidenzia specifici effetti, essendo gli stessi riconducibili nell'ambito di quelli già contemplati in relazione al decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Andrebbero comunque richieste conferme in merito all'effettiva congruità del numero dei giorni *extra* anno scolastico durante i quali il personale docente della scuola sarà, d'ora innanzi, tenuto a fruire della massima parte delle proprie ferie, ad eccezione degli impegni didattici indicati dal primo periodo della norma, se questo sia o meno pienamente adeguato anche ad assicurare, in ogni caso, il regolare svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato, e di ogni attività valutativa che implica la presenza dei docenti. Nonché, soprattutto, lo svolgimento delle attività preparatorie per il regolare inizio dell'anno scolastico.

Inoltre, posto che durante l'anno scolastico la fruizione delle ferie sarà consentita ai docenti, nei soli limiti di un periodo non superiore a sei giorni lavorativi e a condizione della concreta possibilità di una loro sostituzione "senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica", andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva realizzabilità della condizione espressamente indicata dalla norma.

Ciò detto, dal momento che, a rigore, le risorse umane indispensabili alla copertura dei relativi fabbisogni didattici durante l'anno, a meno di non determinare effetti sulla didattica, potrà avvenire solo mediante ricorso a personale docente che sia già in organico a tempo indeterminato, oppure, attraverso la chiamata di personale "supplente" nominato *ad hoc*, circostanza che comporterebbe comunque maggiori oneri a carico del fondo delle istituzioni scolastiche.

Il comma 43 prevede che all'articolo 5, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove è oggi previsto il divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute da parte dai dipendenti pubblici, è aggiunto, in fine, un periodo in cui è previsto che il divieto del pagamento delle ferie non godute non viene applicato al personale docente e amministrativo supplente, breve e saltuario, o docente con contratto "fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche".

Il comma 44 afferma che le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal primo settembre 2013.

La RT riferisce che il decreto-legge n. 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici. Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti.

Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non valendo per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario.

Infatti:

- a) i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;
- b) i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

La RT ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie che ne conseguirebbero, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al solo personale di cui sopra. Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente e ATA supplente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.

La norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del D.L. 98/2011.

Per dimostrarlo, conclude la RT, è sufficiente mostrare come il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media quelli che venivano monetizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.

A tale scopo la Tavola 16 della RT al ddl iniziale presenta il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l'inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale.

Si consideri che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo, cioè 32 ai quali si aggiungono i 15 previsti dalla norma in questione, purché abbia compiuto almeno 3 anni di servizio a qualsiasi titolo. Quindi si tratta di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispettivi contratti di lavoro.

Quindi, il numero di giorni di ferie non fruibili per incapacità nei periodi di sospensione delle lezioni dai supplenti in questione è quello indicato nella Tavola 17 della RT al ddl iniziale.

La norma di cui trattasi consentirà quindi al personale supplente breve e saltuario della scuola secondaria sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo a 11, comunque inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012.

Sul comma 44, la RT aggiornata riferisce che la disposizione è funzionale a consentire la pronta applicazione dei commi 42 e 43.

L'Allegato 3 non evidenzia specifici effetti associati alla norma in esame, essendo gli stessi riconducibili nell'ambito di quelli già contemplati in relazione al decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che il dispositivo in esame si innesta - escludendone l'applicabilità con riferimento al personale precario della scuola - sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, laddove oggi si stabilisce il divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute per tutti i pubblici dipendenti, in relazione ai quali la RT annessa al medesimo decreto-legge n. 95

afferitava che gli effetti di risparmio avrebbero potuto essere verificati soltanto "a consuntivo".

Ora, la RT riferita al testo in esame provvede a stimare i riflessi derivanti dal consentire invece la 'monetizzazione' delle ferie, limitatamente al personale precario della scuola, per la quota di esso riferibile a quello nominato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e quello interessato alle supplenze cd. "brevi". Il precedente comma 42 ha però rafforzato i vincoli inerenti alla fruibilità delle ferie - per il solo personale docente - stabilendo che il periodo valido a tal fine sia principalmente quello interessato dalla sospensione delle lezioni al netto delle attività di esame di valutazione (etc.), di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno (periodo estivo), saranno d'ora innanzi i soli validi per la fruizione delle ferie (eccezion fatta per soli n. 6 giorni all'anno fruibili, durante l'a.s., nello svolgimento delle attività didattiche).

In proposito, innanzitutto in relazione alla definizione della platea interessata dalla norma, un primo chiarimento andrebbe rilevato circa il suo esatto ambito applicativo, dal momento che se il comma 42 (inerente all'obbligo di fruizione delle ferie, principalmente nei periodi di interruzione dell'attività didattica) fa riferimento solo al personale "docente", di ogni ordine e grado, il dispositivo in esame pone invece riferimento a tutto il personale precario, docente e non: entrambe categorie a cui, va da sé, andrà d'ora innanzi va riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie, limitatamente alla differenza tra la quota comunque "spettante", e quella per cui si è resa possibile l'effettiva fruizione delle ferie.

Venendo al piano metodologico, una notazione va poi formulata in merito al fatto che, stando a quanto evidenziato dalla RT, la norma consentirà al personale supplente "breve" e saltuario della scuola secondaria, nonché quello docente nominato sino al termine delle attività didattiche, di monetizzare un numero di giorni di ferie pari, al massimo, a 11, cifra comunque inferiore ai 26,7 che si potevano monetizzare sino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, laddove è stato previsto l'espresso divieto, in tal senso, per tutte le categorie del pubblico impiego, scuola compresa.

A rigore, gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione 2013/2015, costruiti secondo il criterio della legislazione

vigente¹³ - il cui ddl di approvazione è ora all'esame del Parlamento, unitamente al presente disegno di legge - dovrebbero aver già scontato gli effetti di risparmio in integrale applicazione dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, nel suo testo originario. L'esclusione dal divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute, relativamente al personale precario della scuola (docente e non) - cui si provvede con la norma ora in esame - dovrebbe costituire, a rigore, un nuovo e "maggior" onere rispetto quanto non già previsto dalla legislazione vigente. Onere che andrebbe pertanto quantificato.

Sul punto, anche ai fini del completamento ed integrazione della RT, andrebbe perciò richiesta, alla luce di un quadro del numero del personale interessato dalla norma in esame, indicato separatamente per categorie docenti e non docente, una prima stima complessiva degli oneri da sostenersi d'ora innanzi, in ragione annua, in corrispondenza ai minori risparmi conseguibili proprio per effetto della norma in esame, rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile in relazione all'integrale applicazione, anche al comparto della scuola, dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 nella sua versione iniziale.

Sul comma 44 non ci sono osservazioni.

Il comma 45, novellando l'art. 26, comma 8, della L. 448/1998, dispone in sintesi che: 1) il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi ricorrendo al fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità, a) il contingente di unità fuori ruolo da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti è ridotto da 100 a 50 unità; b) il contingente di unità fuori ruolo da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità.

Il comma 46 riferisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

¹³ In proposito, le indicazioni metodologiche fornite dalla R.G.S. nella costruzione delle previsioni di spesa a l.v. per il 2013/2015 appaiono chiare, dal momento che, in riferimento sulle risorse da destinare a fabbisogni di spesa per oneri "non rimodulabili" riferisce che: "le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Circolare n. 24 del 23 luglio 2012, pagina 4.

La RT riferisce che gli avvalimenti previsti dall'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998, siano ridotti da 300 a 150 unità.

In dettaglio, la norma richiamata dalla lettera *a)* (primo periodo) prevede che : "presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità". Anche tali utilizzazioni presso le comunità terapeutiche e presso le associazioni professionali vengono ridotte rispettivamente di cinquanta unità; pertanto, passano rispettivamente da 100 unità a 50 unità.

Tenuto conto che, ai sensi del già richiamato articolo 26, comma 8, le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra n. 60 dirigenti scolastici e n. 240 professori.

La lettera *a)* della norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, a n. 150, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra n. 40 dirigenti scolastici e n. 110 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a n. 110 unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 110 = 3,7$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

La lettera *b*) della norma proposta prevede una riduzione complessiva di 50 unità rispetto alle 100 previste a legislazione vigente. Nell'anno scolastico in corso, le 100 posizioni sono occupate da 5 dirigenti scolastici e 95 docenti. Presumibilmente a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 5 dirigenti scolastici e 45 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 50 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 50 = 1,7$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a 3,7 + 1,7 milioni di euro, per un totale di 5,4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 5,4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

L'allegato 3 non reca indicazioni specifiche.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che la relazione tecnica considera a fini di riduzione della spesa solo una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a n. 110 unità.

Tale riduzione deriva dalla diminuzione da 300 a 150 del numero dei distacchi presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, poiché il contingente di 300 è attualmente suddiviso fra 60 dirigenti e 240 docenti, la riduzione disposta dalla norma in esame porterebbe ad una ricomposizione del contingente fra 40 dirigenti e 110 docenti. Sulla base dei predetti parametri, la riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali, calcolata sul numero dei docenti indicati dalla RT, sarebbe perciò pari a 130 e non a 110 unità.

Ad ogni modo, posto che la stima riportata dalla RT è parametrata su di un valore retributivo medio relativo alla spesa annua per i docenti di ogni ordine e grado, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una più puntuale quantificazione considerando i dati relativi al personale effettivamente ad oggi distaccato, distintamente in relazione al profilo professionale e all'anzianità economica

maturata. Fattori, questi ultimi, che si rifletteranno nella esatta determinazione dei risparmi di spesa

Circa la mancata quantificazione di risparmi legati alla riduzione del numero dei distacchi dei dirigenti scolastici, non ci sono osservazioni¹⁴.

Il comma 47 prevede che salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, premesso che la norma si limita ad estendere, anche al personale della scuola, quanto ad oggi previsto in relazione al personale collocato fuori ruolo *et similia* degli enti ed amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 3° marzo 2001, n. 165, non ci sono osservazioni.

Commi 48-56

(Riduzione delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

I commi da 49 a 56 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT rappresenta i seguenti effetti complessivi:

¹⁴ Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del disegno di legge finanziaria per il 2012, in riferimento ad una norma che effettuava un analogo taglio di unità di personale, ha fatto presente che i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione e che, con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza resterebbero nel citato Fondo.

(migliaia di euro)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	207.900	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
Riduzione spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625
Riduzione spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto					-61	

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni contenute nei successivi commi da 49 a 56.

I commi da 49 a 52 dispongono la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- articolo 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006 (contributo per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia), per 5 mln di euro per l'anno 2013, 3 mln di euro per l'anno 2014 e 2 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 49);
- articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 (risorse mutui fondo per ferrovie in regime di concessione), per 24.138.218 mln di euro a decorrere dall'anno 2013 (comma 50);
- articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 517 del 1996 (risorse mutui per interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa), per 45 mln di euro a decorrere dall'anno 2013 (comma 51);
- articolo 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002 (sistema integrato controllo traffico marittimo), per 6.971.242 per l'anno 2013, 8.441.137 per l'anno 2014, 8.878.999 per l'anno 2015 e 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016 (comma 52).

La RT afferma:

- per quanto attiene alla riduzione di spesa di cui al comma 49, con il decreto interministeriale n. 299 del 2008 è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, ad oggi l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna erogazione;
- con riferimento alla riduzione di spesa di cui al comma 50, l'autorizzazione in esame, di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, è relativa agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le

ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti. La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex legge n. 910 del 1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale;

- relativamente al comma 51, la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie;
- per quanto attiene al comma 52, la riduzione viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

Al riguardo, si segnala che non risulta possibile individuare l'impatto finanziario dei singoli commi in termini di fabbisogno ed indebitamento, in quanto i suddetti effetti sono riportati in RT cumulativamente.

Relativamente alla sostenibilità delle suddette riduzioni di spesa si segnala che a fronte di una riduzione dello stanziamento compiuto in un dato esercizio finanziario potrebbero determinarsi fabbisogni finanziari in quelli successivi tali da rendere necessario un aumento del menzionato stanziamento. Sul punto andrebbe assicurato che le suddette riduzioni derivano effettivamente da minori esigenze di spesa non di tipo temporaneo ma strutturale e quindi definitive.

Il comma 53 interviene sugli stanziamenti che l'articolo 585 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, stabilendo che i medesimi siano ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

La RT evidenzia innanzitutto il coinvolgimento dei capitoli 2043, (piani gestionali 01-03), 2050 (piano gestionale 01) e 2066 (piano gestionale 01) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e riferisce che il definanziamento, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'ordinamento militare". Esso si rende necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il citato articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina "Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto" e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa restino a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuandone l'entità.

In particolare, tali consistenze, a norma dell'articolo 2217 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, l'articolo 954 del "Codice dell'ordinamento militare" prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, vengono quantificate dalla RT le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, mediante il decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

- non arruolare, per l'anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a euro 3.196.670);
- non concedere, a decorrere dall'anno 2013, il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670, un risparmio totale pari a euro 10.249.763, come si evince dalla tabella seguente.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

misura	competenze fisse (in euro)	oneri sociali (in euro)	competenze accessorie (in euro)	costo unitario (in euro)	riduzione consistenza prevista dal decreto interministeriale	riduzione totale oneri (in euro)
Arruolamento VFP 1	12.688	4.870	4.337	21.895	146	3.196.670
Rafferma VFP 1	13.868	5.323	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093
TOTALE						10.249.763

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

categoria	competenze fisse (in euro)	oneri sociali (in euro)	competenze accessorie (in euro)	costo unitario (in euro)	riduzione consistenza prevista dal decreto interministeriale	riduzione totale oneri (in euro)
Rafferma VFP 1	13.868	5.323	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	4.284.400,93	2.948.192,87
2043	02	Imposte a carico del dipendente	2.443.543,50	1.681.457,37
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	677.509,33	466.209,45
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	2.212.923,83	1.522.762,78
2066	01	Imposta regionale	631.385,41	434.470,53
RIDUZIONE TOTALE			10.249.763,00	7.053.093,00

L'allegato 3 non ascrive alla norma specifici effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di

riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero chiariti gli effetti indotti dalle riduzioni di spesa di cui trattasi, essendosi in presenza di oneri per il personale, che si rifletteranno anche in minori introiti a titolo fiscale e contributivo per l'erario.

In tal senso, dal momento che la RT indica i soli valori assoluti della spesa relativa agli oneri fiscali e contributivi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, in ragione annua, con l'indicazione delle aliquote adottate per il loro calcolo, sia in termini di minori entrate fiscali che di quelle contributive, evidenziandone in dettaglio i valori pro capite. In più, andrebbero richiesti lumi in merito ad eventuali risparmi aggiuntivi che sarebbero, in conseguenza della riduzione per personale in questione, sarebbero realizzabili anche in termini di oneri da sostenersi per equipaggiamenti, armamento e dotazioni.

Rassicurazioni andrebbero poi richieste anche in merito alla sostenibilità della riduzione del contingente dei Volontari in f.b. rispetto all'esigenza di assicurare i livelli minimi di servizio da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il comma 54 prevede che il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, è rideterminato in n. 210 per l'anno 2013 e in n. 200 a decorrere dall'anno 2014.

La RT afferma che il ridimensionamento del numero di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, si rende necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Corpo, ai sensi dell'articolo 939 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate

esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell'articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

Ciò premesso, viene ridotto il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, di 40 unità per l'anno 2013 e di 50 a decorrere dall'anno 2014, rideterminandolo in:

- 210 per l'anno 2013 (risparmio pari a euro 2.013.120);
- 200 a decorrere dall'anno 2014 (risparmio strutturale pari a euro 2.516.400).

Con tali misure, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi, per l'anno 2013, pari a euro 2.013.120 e risparmi strutturali, dall'anno 2014, pari a euro 2.516.400, come si evince dalle tabelle seguenti.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

categoria	competenze fisse in euro	oneri sociali in euro	competenze accessorie in euro	costo unitario in euro	riduzione consistenza	riduzione totale oneri in euro
Arruolamento AUFP	26.681	10.240	13.407	50.328	40	2.013.120

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

categoria	competenze fisse in euro	oneri sociali in euro	competenze accessorie in euro	costo unitario in euro	riduzione consistenza	riduzione totale oneri in euro
Arruolamento AUFP	26.681	10.240	13.407	50.328	50	2.516.400

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	841.484,16	1.051.855,20
2043	02	Imposte a carico del dipendente	479.927,81	599.909,76
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	133.067,23	166.334,04
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	434.632,61	543.290,76
2066	01	Imposta regionale	124.008,19	155.010,24
RIDUZIONE TOTALE			2.013.120,00	2.516.400,00

L'allegato 3 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è da considerarsi di attuazione delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo, premesso che il dispositivo ridetermina, in diminuzione, il contingente della forza media degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto, abbassandolo di n. 40 unità nel 2013 e n. 50 dal 2014, andrebbero anzitutto forniti i dati illustrativi della forza media del contingente degli ufficiali in parola da considerarsi oggi prevista dalla legislazione vigente.

Inoltre, dal momento che i dati di risparmio, pur sommariamente quantificati dalla RT, non recano alcuna specifica indicazione in termini di impatto, si rinvia alle considerazioni già formulate a margine del precedente comma 53, in merito alla esigenza di conseguire una più dettagliata evidenziazione degli effetti d'impatto che ne conseguono sui saldi di finanza pubblica, al netto di quelli indotti, e dei parametri di calcolo a tal fine impiegati.

Il comma 55 stabilisce che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in n. 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

La RT afferma che la formazione degli ufficiali dei moli normali del Corpo delle Capitanerie di porto avviene in Accademia Navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso.

Infatti, ai sensi dell'articolo 652 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Optando, quindi, per questo tipo di reclutamento, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di n. 20 allievi per il 2013, di due per l'anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015. Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinarsi degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695, euro 423.475 ed euro 919.120, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

categoria	competenze fisse (in euro)	oneri sociali (in euro)	costo unitario (in euro)	costo unitario (trimestrale) (in euro)	riduzione consistenza	riduzione totale oneri (in euro)
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	4.234,75	20	84.695,00

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2014:

categoria	competenze fisse (in euro)	oneri sociali (in euro)	costo unitario (in euro)	riduzione consistenza	riduzione totale oneri (in euro)
Riduzione Allievi A.N.	12.240	4.699	16.939	20	338.780
trascinamento anno precedente					84.695
RIDUZIONE TOTALE					423.475

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2015:

categoria	competenze fisse (in euro)	oneri sociali (in euro)	competenze accessorie (in euro)	costo unitario (in euro)	frazione di anno	riduzione consistenza	riduzione totale oneri (in euro)
Riduzione Allievi A.N.	12.240	4.699	0	16.939	0,75	20	254.085
Riduzione Allievi A.N.	28.478	10.930	8.904	48.312	0,25	20	241.560
trascinamento anni precedenti							423.475
RIDUZIONE TOTALE							919.120

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

capitolo	piano gestionale	denominazione	riduzione anno 2013	riduzione anno 2014	riduzione anno 2015 e ss
2043	01	Componente netta	35.402,51	177.012,55	384.192,16
2043	02	Imposte a carico del dipendente	20.191,29	100.956,44	219.118,21
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	5.598,34	27.991,70	60.753,83
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	18.285,65	91.428,25	198.438,01
2066	01	Imposta regionale	5.217,21	26.086,06	56.617,79
RIDUZIONE TOTALE			84.695,00	423.475,00	919.120,00

L'allegato 3 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT ascrive alla norma in esame - che fissa il nuovo numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi di Accademia e delle scuole sottufficiali della Marina militare in n. 136 unità annue a decorrere dal 2013 – effetti di risparmio che concorrono, alla riduzione della spesa dei Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dei trasporti.

In primis, andrebbe anzitutto chiarito se la quantificazione di tali risparmi - calibrata sul mancato mantenimento di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l'anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015 - sia stata effettuata dalla RT con solo riferimento alla riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi dell'Accademia navale, o comprendendo anche quelli relativi alle scuole sottufficiali della Marina militare (come, invece, espressamente previsto dalla norma), fornendosi a tal fine anche il contingente numerico massimo oggi previsto dalla legislazione vigente distintamente per entrambe i reclutamenti.

Inoltre, per i profili organici e di fabbisogno, posto che i risparmi vengono espressamente correlati dalla RT alla mancata costituzione di

un individuato numero di classi di allievi, si rileva in ogni caso che i citati risparmi sarebbe integralmente conseguibili solo qualora la dinamica temporale dei concorsi finalizzati al reclutamento diretto di ufficiali, sia configurata in modo complementare ai corsi biennali da allievo ufficiale: in modo da garantire, con cadenza biennale, l'ingresso in servizio permanente di un numero di ufficiali per nomina diretta che sia tale da compensare il minor numero di ufficiali (n. 20) dei corsi regolari di Accademia.

In tal senso, va comunque segnalato che l'accesso alla carriera ufficiali del Corpo delle Capitanerie della M.M. mediante nomina diretta, implica l'acquisizione del grado di S.ten. di Vascello in via immediata (e conseguimento del relativo trattamento economico), cioè all'esito definitivo delle procedure concorsuali, e comporta la frequenza di un corso della durata di un anno presso l'Accademia navale: ragion per cui, la preferenza per tale tipo di reclutamento degli ufficiali, imporrà, d'ora innanzi - a fronte dei risparmi qui contabilizzati in relazione al costo per "minor numero" di Allievi dei corsi normali dell'Accademia della M.M. - anche il sostenimento dei maggiori oneri relativi alla organizzazione e allo svolgimento (vettovagliamento, alloggio, libri etc. etc.), ovvero all'"ampliamento" dei corsi già previsti a l.v., per i prossimi anni, in relazione al reclutamento di ufficiali con modalità a nomina "diretta".

Su tali questioni andrebbero richiesti chiarimenti da parte del Governo, atteso che la misura dell'effettività dei risparmi di cui trattasi sarà dimostrata solo alla luce dell'evidenza anche degli oneri che si sosterranno, d'ora innanzi, per l'ampliamento dei corsi previsti a l.v. per la formazione degli ufficiali cd. a "nomina diretta".

In fine, si ribadiscono le considerazioni formulate a margine dei commi 54 e 55 in merito alla evidenziazione degli effetti d'impatto sui saldi i finanza pubblica e dei relativi parametri di calcolo.

Il comma 56 modifica l'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006, disponendo che sia incrementata - in ragione di euro 1.159.000 per l'anno 2013, di euro 1.658.000 per l'anno 2014 e di 1.670.000 a decorrere del 2015 - la quota acquisita al bilancio dello Stato degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione da parte degli utenti dei servizi forniti dal Registro italiano dighe.

La RT, oltre a descrivere la norma, espone i seguenti effetti finanziari:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670

Al riguardo, atteso che la norma riduce le dotazioni in capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la sostenibilità delle citate riduzioni senza che sia pregiudicata lo svolgimento dell'ordinaria attività della Direzione prevista a legislazione vigente.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa la differente rappresentazione, nell'anno 2013, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento, dei versamenti in entrata nel bilancio dello Stato.

Commi 58, 60, 61 e 62
(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole)

I commi 58, 60, 61 e 62 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La RT rappresenta i seguenti effetti complessivi:

(migliaia di euro)

MIPAAF	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	15.764	8.533	10.431	13.600	8.500	10.400
Reintegro spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Riduzione spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni contenute ai successivi commi 58, 60, 61 e 62.

Il comma 58 dispone che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all'entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 mln di euro, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 mln ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 mln. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge n. 183 del 2011.

La RT afferma che i versamenti in esame sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge n. 183 del 2011. Sotto il profilo operativo, i versamenti appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

La RT riporta la seguente tabella:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Istituto sviluppo agroalimentare	16,2	8,9	7,8	16,2	8,9	7,8

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 60 prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal Mipaaf, per il triennio 2013-2015, sia rideterminata in soli 3,631 milioni, invece dei 7,721 disposti con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La RT afferma che l'onere è pari a 4.090.000 euro per ciascun anno del triennio 2013-2015 e trova compensazione nell'ambito dei commi 58, 61 e 62.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 61 riduce la misura nella quale si applicano i benefici disposti con l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997 che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all'art. 119 codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale. Il beneficio di cui all'articolo 6, sarà corrisposto nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La RT afferma che per effetto della riduzione del beneficio disposto dalla norma in esame, ulteriore rispetto a quella già prevista

dalla legge n. 183 del 2011, il relativo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Riduzione sgravi contributivi settore pesca	3,69	3,69	6,69	1,49	3,69	6,69

Al riguardo, andrebbero chiariti i motivi della differente rappresentazione sui saldi di finanza pubblica dell'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare.

Il comma 62 dispone il versamento in entrata delle somme presenti nel bilancio di Agea, che l'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

La RT afferma che le somme in esame disponibili nel bilancio di AGEA sono pari a 19,8 mln di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori entrate extratributarie	19,8								
Minori spese correnti				19,8			19,8		

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che le risorse in esame non sono destinate a programmi di attività già avviati dall'AGEA, escludendo l'eventuale compromissione dei medesimi o l'esigenza di futuri finanziamenti aggiuntivi.

Comma 59 (Liquidazione EIPLI)

Il comma 59 interviene sui termini di sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione con il decreto-legge n. 201 del 2011.

Tale termine, individuato dalle norme in vigore nel 30 settembre 2012, viene ora fatto scadere all'adozione delle previste misure di trasferimento di funzioni e personale, in assenza delle quali è in ogni caso stabilito il termine certo del 30 settembre 2014.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 63-65 (Ministero dei Beni culturali)

Il comma 63 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai successivi commi 64 e 65.

Il comma 64 prevede che all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove è oggi previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, e fino al 31 dicembre 2015, sia sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tali disposizioni sono sostituite prevedendosi che la sospensiva operi sino al pagamento dei contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

La RT afferma che la disposizione prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42/2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, previsti a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non sono pagati tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'allegato 3 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della norma non ci sono osservazioni.

Il comma 65, novellando l'art. 4, comma 85, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 149/1993 - legge

n.237/1993). Dunque, rispetto alla formulazione vigente, che limitava il versamento alle somme accreditate “fino al 31 dicembre 2006” - e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012 - ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006.

La RT al ddl iniziale ribadisce che la disposizione apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per garantire il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la RT associa le norme al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dai decreti legge n. 95 del 2012 e n. 138 del 2011, andrebbero solo meglio esplicitati gli effetti finanziari attesi dalle medesime norme richiamate.

Commi 66-74

(Assistenza sanitaria indiretta, internazionale, personale navigante)

Il comma 66 prevede che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

Il comma 67 stabilisce che il Ministero della salute adotta misure finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato nel 2011 e nel 2012 per l'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

In attuazione del comma precedente, il comma 68 riduce di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013 l'autorizzazione di spesa per le funzioni indicate.

La RT ricorda che il prospetto riepilogativo non ascrive alle stesse effetti sui saldi in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF. La RT afferma che le norme di cui al comma 67 sono connesse all'attuale processo di razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di Napoli e di Genova e delle convenzioni con la CRI per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha

generato già nel 2011 un'economia di gestione dell'attività, in modo da assicurare risparmi di spesa.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i risparmi richiesti sono ulteriori rispetto a quelli in corso di realizzazione, come indicato nella RT.

Il comma 69 pone a carico delle regioni la regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

Il comma 70 stabilisce che alla predetta regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione ai bilanci delle ASL di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di riparto delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

Il comma 71 trasferisce poi dal 2013 alle regioni e alle province autonome le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del DPR n. 618 del 1980. A tale trasferimento, per le regioni e province autonome, si provvederà con apposite norme di attuazione conformi ai rispettivi statuti di autonomia (comma 72).

Il comma 73 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità applicative dei commi da 69 a 71.

Il comma 74 prevede dall'attuazione dei commi da 69 a 71 risparmi pari a 22 milioni di euro per il 2013, 30 milioni per il 2014 e 35 milioni a partire dal 2015.

La RT, pienamente utilizzabile in quanto le disposizioni in esame non sono state modificate dalla Camera dei deputati, ricorda che il prospetto riepilogativo non ascrive alle stesse effetti sui saldi in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF. La RT rappresenta poi che gli indicati risparmi si tradurranno in una corrispondente riduzione del capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute.

In particolare, la RT precisa che le disposizioni in esame danno piena attuazione a quanto già previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e che esse ribadiscono il principio del nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente), legittimando, pertanto, l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero del cittadino residente sia dei ricavi

derivanti dall'erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri. La RT, infine, indica attraverso quali strumenti le regioni potrebbero intensificare il governo della programmazione sanitaria distinguendo, in particolare: azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all'estero per i cittadini italiani residenti; azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie; un aumento delle partite creditorie verso l'estero ed una diminuzione delle partite debitorie verso l'estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

Al riguardo, si rileva che la RT si limita ad elencare gli strumenti attraverso cui le regioni potrebbero conseguire i risparmi indicati, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto degli asseriti esiti complessivi, peraltro di non trascurabile entità.

Appaiono pertanto necessari chiarimenti sul punto.

Commi 75-78 (Comparto Sicurezza-Difesa)

Il comma 75 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 76 afferma che assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 77 prevede che le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Il comma 78 afferma che ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che la disposizione prevede la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco. A tal fine, vengono previste, ferme restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa, la rimodulazione e la riprogrammazione delle dotazioni di programmi di spesa di specifiche amministrazioni, con particolare riferimento alle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lett. b), della L. 196/2009; le risorse rese disponibili all'esito della rimodulazione e della riprogrammazione di cui al comma precedente sono inserite in un apposito Fondo del Ministero dell'economia e finanze, articolato in piani di gestione, al fine di assumere personale a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Inoltre, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni richiamate, di procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime, da accreditare su apposito piano gestionale del citato fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, si prevede che le predette assunzioni, previa autorizzazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano avvenire in deroga alle percentuali del *turn over*, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che pertanto possono essere incrementate, nei limiti delle somme disponibili nel predetto fondo, fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015.

L'allegato 3 associa i seguenti maggiori spese in conto corrente:

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
10	10	10	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, va premesso che il comma 76, primo periodo, provvede ad autorizzare la possibilità di procedere a nuove assunzioni, in deroga alle specifiche limitazioni vigenti in materia di *turn over*, in favore delle amministrazioni del comparto sicurezza - difesa (ivi compresi i VV.FF.), nel limite di risorse che saranno a ciò destinate, venendo iscritte in apposito fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, con i risparmi ottenuti per effetto della riprogrammazione e rimodulazione - da operarsi da parte degli stessi dicasteri interessati dalle assunzioni - a carico delle dotazioni di stanziamenti di spesa previsti a l.v.. In via prioritaria, mediante una revisione della quota parte degli stanziamenti riferibili agli oneri rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge di contabilità.

In proposito, posto che l'articolo 14, comma 2, del decreto n. 95/2012, ha di recente rafforzato la misura del "blocco" parziale, rispetto a quello già previgente, per le amministrazioni del comparto sicurezza - riducendo, il *turn over* consentito, per le amministrazioni in parola, al solo venti per cento per il triennio 2012-2014; al cinquanta per cento nel solo anno 2015, con un ripristino "integrale" del *turn over*, solo decorrere dall'anno 2016 -, quantificandone puntualmente gli effetti, in termini di risparmi aggiuntivi¹⁵, andrebbe senz'altro fornito un primo quadro di sintesi dei fabbisogni di reclutamento che matureranno nei prossimi anni da parte delle Amministrazioni del comparto della sicurezza¹⁶.

Andrebbe poi fornita evidenza delle risorse che si renderanno necessarie ad assicurare la copertura del fabbisogno organico, all'occorrenza ricorrendo anche alle assunzioni in esame, aggiuntivamente rispetto a quelle già assicurate a l.v. dalla disciplina

¹⁵ Nota di Lettura n. 135, pagina 151.

¹⁶ In proposito dalla ricognizione dei dati contenuti nella relazione 2012 sul Costo del Lavoro Pubblico, emerge che al 2010 su di un organico complessivo di 357.832 unità, gli effettivi presenti nel comparto assommavano a 324.071 (pari a circa il 90,6 per cento). I tassi di cessazione registrati dalla R.G.S nel Conto Annuale 2011 indicano, relativamente al triennio 2008-2010, un tasso di circa il 2,5 per cento. Cfr. CORTE DEI CONTI, *Relazione 2012 sul Costo del Lavoro Pubblico*, pagina 138; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., estratto sintesi del *Conto Annuale 2011*, pagina 28, sul sito internet del dipartimento.

del parziale blocco del *turn over* (come detto il solo 20 per cento delle cessazioni dell'anno precedente)¹⁷.

Sul punto, premesso che andrebbe perciò fornito un quadro di sintesi delle cessazioni che interverranno nel prossimo triennio nelle amministrazioni della sicurezza, va sottolineato che il comma 77 - laddove si indica la procedura di autorizzazione delle assunzioni in deroga in argomento - prevede anche, espressamente, che le citate misure del blocco previste a l.v. dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 per il comparto Sicurezza, possano essere innalzate, con un semplice D.P.C.M., nella misura del 30 per cento per gli anni 2013 e 2014 e, di un ulteriore 20 per cento, per l'anno 2015, proprio ai fini dell'effettuazione delle assunzioni in "deroga" ora in esame.

Ora, sul piano metodologico si segnala che la previsione di una speciale "deroga" ad un limite finanziario espressamente stabilito dalla legislazione vigente pone un problema di idoneità degli strumenti normativi adottati.

Ciò detto, senza considerare anche i riflessi che derivano da siffatte procedure, che implicano la creazione di fondi *ad hoc*, sulla piena trasparenza e leggibilità del bilancio dello Stato, come di recente rilevato anche dalla Corte dei Conti¹⁸.

In tal senso, circa le risorse concretamente destinabili alle assunzioni di cui trattasi, nei termini indicati dal comma 75, va però segnalato che la quota residua di risorse per oneri rimodulabili oggi iscritte in bilancio, si approssima su valori vicini al 5 per cento circa di quelli complessivi¹⁹. Ragion per cui, dovrebbe altresì confermarsi che le rimodulazioni disposte non pregiudichino la piena funzionalità istituzionale delle amministrazioni coinvolte (anche alla luce dei

¹⁷ Le previsioni degli stanziamenti a l.v. per il triennio 2013/2015, secondo il noto metodo degli anni-persona, sono calibrate in base all'applicazione dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, circolare n. 24, del 23 luglio 2012, pagina 28.

¹⁸ La Corte ha infatti di recente rilevato, nell'ambito delle valutazioni su "Attendibilità ed affidabilità del Rendiconto generale" che "la congruità degli stanziamenti iniziali (in bilancio) è messa a rischio dalla crescente istituzione di nuovi *capitoli fondo*, che rappresentano, in linea di principio, un notevole strumento di flessibilità per le amministrazioni,con conseguente indebolimento della corrispondenza tra previsione e consuntivo e peggioramento della significatività dei dati esposti.". Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, *Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2011*, Volume I pagina 118.

¹⁹ La Missione sicurezza fa eccezione attestandosi al 13 per cento degli stanziamenti previsti (in considerazione dell'evidente specificità del comparto (vestiario, armamenti del personale etc.). MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., *La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato*, Tavole statistiche 2008/2012, pagine 13-15.

recenti interventi di riduzione delle spese dei Ministeri) e che le stesse non determinino un irrigidimento della struttura del bilancio.

Va poi segnalato che il comma 76, dopo aver previsto la possibilità dei summenzionati reclutamenti in "deroga", sia pure nel solo limite delle risorse che saranno individuate ai sensi del comma 75, autorizza però le medesime amministrazioni della sicurezza anche all'effettuazione di altre assunzioni ancora "aggiuntive": nel solo limite di un contingente complessivo di personale, corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro; somma per cui viene istituito un apposito fondo di pari importo nello stato di previsione del MEF a decorrere dal 2013.

Tale fondo sembra prefigurare un onere aggiuntivo di spesa, sotto forma di un limite massimo, i cui effetti d'impatto netti andrebbero comunque specificati in questa sede, per ciascuna annualità del triennio 2013/2015, in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica e in relazione al quale andrebbero forniti anche i parametri di nettizzazione.

Commi 79-81

(Fondo per ricerca, sviluppo e riduzione del cuneo fiscale)

I commi 79, 80 e 81, aggiunti in prima lettura dalla Camera dei Deputati, dispongono l'istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca e dello sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale.

In particolare, il comma 79 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2013, il predetto fondo per la concessione, in particolare alle piccole e medie imprese, di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. Il fondo è finanziato con le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il comma 80 specifica che il credito di imposta è concesso alle imprese e alle reti di impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo sia tramite affidamento a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, sia mediante investimenti diretti. Il comma 81, infine, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico il compito di individuare e quantificare i trasferimenti e i contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

La RT aggiornata in occasione del passaggio al Senato della Repubblica sostiene che dalla norma non derivano effetti finanziari negativi, atteso che il fondo verrà finanziato dalla riduzione degli

stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese che verranno individuati e quantificati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame mirano all'istituzione del fondo a decorrere dal 2013 (comma 79), rinviando la sua effettiva dotazione finanziaria ai successivi provvedimenti da adottare ai sensi del comma 81. Al riguardo sarebbe opportuno chiarire quale procedura porterà all'effettiva alimentazione del Fondo e, in particolare, quale sarebbe la forma degli atti con cui si modificheranno le leggi autorizzative degli stanziamenti destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, potendosi nella dizione "iniziative di carattere normativo" essere ricompresi sia atti di fonte primaria che secondaria; inoltre non è chiaro come la quantificazione operata ai sensi del comma 81 si rapporti con gli obblighi di quantificazione previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità.

È presumibile che tali risorse siano individuate anche con l'ausilio del cosiddetto "Rapporto Giavazzi"²⁰; approfondimenti sulla voce sono anche disponibili nel "Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali"²¹.

Si osserva infine che la norma non specifica tempi dell'atto con cui dovranno essere definiti, da parte delle amministrazioni individuate dal comma 79, i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Infine, allo scopo di escludere l'eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica, sarebbe opportuno esplicitare (eventualmente con una apposita clausola) che i profili temporali delle future erogazioni siano compatibili - anche in termini di cassa - con la dotazione del fondo.

20 Cfr. Giavazzi, F., et al., "Analisi e raccomandazioni su contributi pubblici alle imprese", 30 luglio 2012. In risposta ad un'interpellanza alla Camera dei deputati, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea ha chiarito, il 20 settembre ultimo scorso, che la dimensione e la tipologia di trasferimenti e di contributi pubblici che potrebbero essere riformati erano al momento oggetto di approfondimento da parte di un gruppo di esperti della Presidenza del Consiglio, della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di individuare le risorse effettivamente aggredibili e la fattibilità tecnico-normativa degli interventi.

²¹ http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-2012.pdf

Commi 82-86
**(Spese di funzionamento enti previdenziali – Verifica invalidità –
progetti speciali – personale Inail)**

Il comma 82 prevede che gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a partire dal 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

- a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
- b) la riduzione dei contratti di consulenza;
- c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
- d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni in parola possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche.

La RT precisa che i risparmi sopra indicati devono sommarsi a quelli già quantificati in occasione di precedenti interenti normativi.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 ha disposto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'obbligo, per INPS, INPDAP e INAIL, di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore, in termini di SNF, di 60 milioni per il 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni a regime. In seguito, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha assicurato il contenimento della spesa per consumi intermedi anche degli enti previdenziali pubblici in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento a regime rispetto a quella sostenuta nel 2010.

Inoltre, si rappresenta che in seguito alla soppressione dell'INPDAP e al trasferimento delle sue funzioni all'INPS, si sono evidenziati squilibri a livello di bilancio preventivo, come evidenziato

in occasione dell'approvazione della prima nota di variazione del bilancio preventivo 2012 da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS.

Alla luce di quanto detto, pur considerando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno puntualizzato i possibili ambiti d'intervento per il contenimento delle spese, andrebbero fornite delucidazioni in ordine alla realizzazione dei risparmi attesi a legislazione vigente, nonché all'effettiva realizzabilità dei risparmi aggiuntivi attesi dalla disposizione in esame, soprattutto per quanto riguarda l'INPS.

Il comma 83 prevede, anche al fine di conseguire i risparmi di cui al comma precedente, che l'INPS realizzi nel periodo 2013 - 2015, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

La RT si limita ad illustrare la norma e ad affermare che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto che la misura mira esclusivamente ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 82, si osserva che tale piano straordinario segue analoghi piani di verifica attuati negli ultimi anni – peraltro con significativi risultati in termini di risparmi -, il che lascia presumere che siano ridotti i margini per conseguire ulteriori risparmi in tale ambito, anche considerando che si può ragionevolmente ipotizzare che i controlli si siano concentrati inizialmente sui soggetti la cui patologia rendeva più probabile una modifica della loro situazione a seguito di più accurate verifiche.

Il comma 84 prevede la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989 nel caso di mancato conseguimento dei risparmi indicati al comma 82.

La RT precisa che al finanziamento di quanto sopra si provvede con una quota non superiore allo 0,1 per cento delle entrate indicate nel bilancio previsionale dell'INPS, pari a quasi 284,5 miliardi di euro. Pertanto il limite massimo di finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 18 ammonterebbe a 284 milioni di euro.

Al riguardo, giova ricordare che il citato articolo 18 dispone che, in relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione dei contributi, l'INPS elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e a tempo determinato. Andrebbe pertanto chiarito, alla luce della natura sostanzialmente istituzionale e non eccezionale dei progetti speciali in parola, funzionali alle attività primarie dell'ente, l'effettivo livello di risorse che potrebbe essere inciso da provvedimenti di contenimento nel caso di mancata realizzazione dei risparmi attesi dai commi precedenti.

Il comma 85, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, ferma restando la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici dirigenziali del 20 per cento rispetto a quelli esistenti (disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del D.L. 95/2012), esclude dalla procedura di riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale delle P.A. (pari al 10 per cento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del medesimo D.L. 95) le professionalità sanitarie dell'INAIL. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. È previsto che a decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale esclusione opera con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'Accordo Quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

La RT afferma che il dispositivo prevede, per l'INAIL, una diversa modalità operativa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 lett. *b*), della legge n. 135/2012.

La proposta si pone l'obiettivo di garantire la tutela privilegiata in ambito sanitario degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici prevista dall'art. 38 della Costituzione, di recente concretata dall'emanazione del T.U. 81/2008, di cui l'accordo quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 costituisce ulteriore elemento di attuazione.

Tali interventi hanno determinato un rafforzamento del ruolo dell'INAIL di garante del ripristino della capacità lavorativa specifica dell'infortunato, attraverso l'esercizio delle funzioni medico legali, di

cura, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, per l'assolvimento delle quali, almeno a livello minimale, occorre preservare, vertendosi in servizi "da contatto", la prossimità all'utenza mediante l'esclusione delle sole professionalità sanitarie dagli interventi di riduzione delle dotazioni organiche di cui al citato art. 2.

Per il restante personale, cui verranno applicate le predette riduzioni, si potrà tuttavia operare, su proposta dell'Inail, una riduzione anche inferiore a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi ottenuti dalla contrazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2013-2015. L'eventuale esercizio della compensazione mediante contrazione delle facoltà assunzionali non comporta oneri per la finanza pubblica, determinando, per contro, susseguenti risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, il dispositivo si limita anzitutto ad escludere i contingenti organici riferibili alle professionalità sanitarie dell'INAIL, dalle riduzioni organiche disposte dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 95/2012, che interessano sia le dotazioni dirigenziali (da comprimere del 20 per cento) che del personale non dirigenziale (da ridurre del 10 per cento) delle amministrazioni statali. Posto che il comma 5 del medesimo articolo richiamato, prevede, espressamente, anche la modulabilità selettiva delle citate riduzioni, da attuarsi tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali previste, sempre che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle dotazioni organiche anche di altre amministrazioni, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, va sottolineato, aggiuntivamente, per i profili di copertura, che non erano stati associati, alle riduzioni organiche richiamate - su cui si innesta il dispositivo in esame - precisi effetti di risparmio.

In relazione ai profili di quantificazione, andrebbero tuttavia richiesti dati in merito al numero dei posti riferiti alle professionalità sanitarie, previste a l.v. nell'organico dell'INAIL, distintamente con riferimento agli organici dirigenziali ed a quelli non dirigenziali, nonché in merito al numero delle unità ad oggi effettivamente presenti.

Quanto invece alla riconosciuta possibilità che, per il restante personale non dirigenziale, le riduzioni organiche previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, possano essere adottate in misura anche inferiore al 10 per cento ivi previsto, a condizione che la compensazione dei relativi effetti finanziari sia posta a carico della riduzione delle possibilità di *turn over* dell'ente prevista per il triennio 2013/2015, andrebbe fornito:

- a) un quadro illustrativo dettagliato degli esuberi teorici risultati alla applicazione integrale della riduzione organica nella misura del 10 per cento, prevista dall'articolo 2, del decreto legge n. 95/2012;
- b) un prospetto di sintesi del possibile assorbimento anche di sola parte dei predetti esuberi, per effetto di una riduzione inferiore della relativa dotazione organica rispetto a quella imposta dalla norma vigente, con l'indicazione del relativo effetto finanziario complessivo in conto "minori" risparmi ,rispetto a quelli conseguibili per le riduzioni ;
- c) un quadro di sintesi delle risorse potenzialmente utilizzabili ai fini della "copertura" di minori risparmi di cui alla lettera b), sulla base delle previste cessazioni dal servizio prevedibili per l'ente nel triennio 2013/2015, e del previsto limite del *turn over* previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 e successive modificazioni, nel 20 per cento, per il 2013 e 2014, e del 50 per cento, nel 2015, rispetto alle cessazioni realizzate nell'anno precedente. Fornendosi a tal fine i contingenti numerici sulla base del tasso delle cessazioni ed i relativi prevedibili risparmi di spesa in ragione annua.

Il comma 86 demanda ad apposito decreto ministeriale il compito di ripartire fra gli enti previdenziali l'importo complessivo dei risparmi da conseguire ai sensi del comma 82.

La RT illustra la norma, finalizzata ad approfondire con le amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l'intervento di riduzione sia più opportuno.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 87 (CUD telematico)

Il comma 87 stabilisce che dal 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Resta comunque facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che un sistema di comunicazione telematica con tutti gli utenti INPS è già operativo e che, viceversa, un contenimento anche parziale delle spedizioni in forma cartacea dei CUD consentirebbe di ridurre le spese postali a carico dell'INPS.

Comma 88 (Fabbisogno Università ed enti di ricerca)

Il comma 88 proroga al triennio 2013-2015 l'applicazione dei commi da 637 a 640 e 642 della legge n. 296 del 2006, relativi ai criteri di determinazione del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca²².

La RT afferma che la norma è volta a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015. Specifica inoltre che la conferma per il triennio indicato della crescita annuale del fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca, è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla disposizione sono ascrivibili effetti di risparmio anche se

²² Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (art. 1, co. 637, L. 296/2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (art. 1, co. 638, L. 296/2006). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

non quantificati e non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, come si evince dal prospetto riepilogativo.

Commi 89-94 **(Riduzione della spesa per le regioni, le province autonome e gli enti locali)**

I commi da 89 a 94 incrementano, a decorrere dal 2013, la manovra a carico degli enti locali prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare:

- viene previsto un incremento dell'obiettivo di risparmio del patto di stabilità interno, sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto speciale, nella misura, rispettivamente di 1 mld annuo e di 500 mln annui, senza una corrispondente riduzione delle somme dovute dallo Stato a qualunque titolo spettanti alle regioni;
- viene prevista una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di importo pari a 500 mln di euro annui per i comuni e 200 mln di euro annui per le province.

E' inoltre riformulata la disposizione di salvaguardia relativa alla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio al fine di:

- riferirla agli esercizi 2013 e 2014, in luogo degli esercizi 2011 e 2012;
- eliminare il riferimento all'eventuale rideterminazione dell'aliquota della cedolare secca quale meccanismo di salvaguardia, prevedendo in suo luogo che il fondo sia determinato sulla base dei trasferimenti spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Minori spese correnti									
RSO				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSS				500	500	500	500	500	500
Province	62,4	62,4	62,4	200	200	200	200	200	200
Comuni	500,0	500,0	500,0	500	500	500	500	500	500
Totale minori spese correnti	562,4	562,4	562,4	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Maggiori entrate extra-tributarie Province	137,6	137,6	137,6						
Totale riduzioni	700	700	700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il maggior contributo richiesto alle regioni, a differenza di quello richiesto ai comuni e alle province, non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. Ne consegue che gli effetti di miglioramento dei saldi riferibili alle regioni sono iscritti ai soli fini dell'indebitamento netto e

fabbisogno, mentre gli effetti riferibili agli enti locali sono iscritti anche ai fini del saldo netto da finanziare.

Relativamente al taglio per le province la RT precisa che la quota di 200 mln di euro, non portata in detrazione dei trasferimenti statali e del fondo sperimentale di riequilibrio per incapienza degli stessi, iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è reperita attraverso il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012.

L'acquisizione all'erario di tali risorse, per l'importo di euro 137,6 milioni di euro annui, relative al recupero sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, assicura pertanto il citato obiettivo di risparmio (200 milioni), tenuto conto che le riduzioni di spesa apportate sui pertinenti capitoli, fino al limite delle disponibilità di bilancio, ammontano a 62,4 milioni di euro annui.

Con riferimento alla ridefinizione della clausola di salvaguardia per la determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio si afferma che la disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, circa la sostenibilità della manovra a carico delle regioni, dei comuni e delle province, si segnala che la norma in esame interviene sull'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 che già aveva previsto risparmi a carico dei predetti enti per circa 16,5 mld di euro nel triennio 2013-2015. Le attuali misure, nel triennio 2013-2015, incrementano di ulteriori 6,6 mld i citati risparmi a carico delle regioni, dei comuni e delle province. Sul punto si segnala che l'entità dell'ulteriore taglio (così come quello già previsto a legislazione vigente) non risulta determinata come diretta conseguenza dei risparmi che potranno derivare dal processo di efficientamento connesso alla *spending review*.

Relativamente alle regioni occorre segnalare che il mancato recupero al bilancio dello Stato del maggior contributo richiesto potrebbero generare, a parità di risorse disponibili, l'emersione di avanzi, con il conseguente congelamento di risorse non spendibili e la possibile emersione in futuro di pressioni volte a consentirne il

relativo smobilizzo, con possibili effetti negativi futuri sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle riduzioni di risorse a carico degli enti locali a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio si segnala che il fondo è destinato a perequare le differenze territoriali di gettito connesse ai tributi attribuiti agli enti locali dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

La riduzione del fondo oltre certi limiti potrebbe compromettere l'efficacia perequativa del medesimo e rendere necessario, in determinati casi, l'intervento finanziario dello Stato, garante ultimo dei livelli essenziali delle funzioni fondamentali garantite costituzionalmente. Al fine di escludere oneri aggiuntivi, appare dunque opportuno chiarire se il predetto fondo presenti risorse sufficienti all'adempimento delle finalità cui esso è preposto.

Infine, con riferimento ai risparmi che la norma impone di realizzare nell'anno 2015 e successivi, si segnala che la Corte costituzionale nella sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, ha censurato alcune disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011 con riferimento all'introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa di durata permanente. Alla luce della suddetta sentenza andrebbe chiarito se i risparmi considerati dalla presente disposizione possano ritenersi compatibili con tale linea giurisprudenziale nella parte in cui non si pone alcun limite temporale alle riduzioni di spesa nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Commi 95 e 96

(Appalti, forniture e dispositivi medici SSN – Finanziamento SSN)

Il comma 95, lettera *a*), al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, incrementa dal 5 al 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2013 la riduzione degli importi relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi (con esclusione degli acquisti di farmaci), stipulati da enti del SSN.

La RT stima il possibile risparmio annuale derivante dall'applicazione della misura in circa 500 milioni di euro a partire dal 2013. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni annui a regime, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dell'articolo 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni annui a regime.

(milioni di euro)

Risparmi di spesa per acquisti di beni e servizi al netto dei farmaci e dei dispositivi medici		
	2013	2014
D.L. 98/2011, art 17, comma 1, lett. a)	750	1.100
D.L. 95/2012, art 15, comma 13, lett. a)	463	393
Totale risparmi legislazione vigente	1.213	1.493
Ddl Legge stabilità, art 1, comma 95, lett. a)	500	500
Totale risparmi	1.713	1.993

Fonte: relazioni tecniche ai D.L. 98/2011 e 95/2012 e al ddl Legge stabilità 2013.

Tale cifra è valutata sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario sui dati di spesa 2011 (pari a 12.600 milioni di euro) relativi all'acquisto di beni e servizi non sanitari. Su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e ospedaliere, è stato calcolato un eccesso di spesa pari a circa il 26 per cento rispetto al valore mediano. Parallelamente è stata condotta una analisi a partire dai prezzi di riferimento rilevati dall'Osservatorio dei contratti pubblici e relativi a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall'AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20 per cento.

Pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20 per cento circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Al riguardo, si rileva che la RT offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per acquisti di beni e servizi derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame (-16 per cento complessivo).

Si evidenzia tuttavia che, secondo la presente RT, l'importo di spesa soggetto al taglio sia inferiore (12,6 miliardi) a quello indicato dalla RT allegata al decreto-legge n. 95 del 2012 (15 miliardi al netto della spesa per dispositivi medici).

Quest'ultima, inoltre, "tenuto conto della progressiva scadenza dei contratti in essere", a fronte di una riduzione della spesa del 5 per cento indicava un profilo decrescente dei risparmi annui attesi (463

milioni nel 2013 e 393 milioni nel 2014), che teneva conto della progressiva scadenza dei contratti e dell'esclusione dall'aggregato di riferimento (22 miliardi di euro) dei dispositivi medici, la cui spesa era stimata in misura pari a circa 7 miliardi annui.

La RT in esame, invece, indica un importo costante nel tempo e superiore a quello precedentemente quantificato (500 milioni annui a regime, con decorrenza dal 2013).

Quanto sopra detto consente di ipotizzare una sovrastima dei risparmi conseguibili dalla norma in esame.

Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, se è vero che nella nota della RGS del 24 luglio 2012 si precisava che l'entità della riduzione di spesa prevista, pari al 5 per cento rispetto alla spesa del 2011, riguardava non solo l'importo dei contratti, ma anche i volumi, la qual cosa sembrava escludere l'insorgenza di un "apprezzabile" contenzioso, si evidenzia che l'ulteriore taglio previsto potrebbe incidere sui prezzi, non potendosi a questo punto escludere l'insorgere di contenziosi in conseguenza della modifica dei contratti in essere.

Infine, in prospettiva, andrebbero valutati i riflessi sulle prossime gare di appalto e fornitura, anche in termini di adesione da parte delle imprese.

Il medesimo comma 95, lettera *b*), porta poi dal 4,9 per cento al 4,8 per cento per il 2013 e dal 4,8 per cento al 4,4 per cento a regime il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici. Al fine di garantire i LEA le regioni e le province autonome possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui sopra adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

La RT precisa che tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 100 milioni per il 2013 e di circa 500 milioni a partire dal 2014. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni annui dal 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, 400 milioni annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni per il 2013 e 1.750 milioni a decorrere dall'anno 2014.

(milioni di euro)

Risparmi di spesa per acquisti di dispositivi medici		
	2013	2014
D.L. 98/2011, art. 17, comma 1, lett. c) e comma 2	750	750
D.L. 95/2012, art. 15, comma 13, lett. f)	400	500
Totale risparmi l.v.	1.150	1.250
ddl stabilità, art 6, comma 1, lett. b)	100	500
Totale risparmi	1.250	1.750

Secondo la RT la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

1. la spesa nel settore dei dispositivi medici per l'anno 2011 è stata pari a circa 7.000 milioni;
2. su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, l'AVCP ha effettuato un'analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;
3. esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l'AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;
4. rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33 per cento.

Pertanto, applicando tale percentuale all'intera spesa di 7.000 milioni, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.750 milioni annui a regime, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Al riguardo, si rileva che la RT offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per dispositivi medici derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame.

Si ricorda poi che la RT relativa all'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, a livello nazionale e in ogni singola regione, al 4,9 per cento del finanziamento del SSN a carico dello Stato nel 2013 e al 4,8 per cento a decorrere dal 2014, precisava che nella valutazione degli effetti finanziari si è tenuto conto del fatto che il tetto previgente era fissato nella misura del 5,2 per

cento, corrispondente ad una spesa di circa 5.600 milioni: l'abbassamento di tale percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni di euro nel 2014, comportava un risparmio di circa 400 e 500 milioni rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi.

La già citata nota del 24 luglio 2012, oltre a quantificare in 7 miliardi tale aggregato di spesa (prima dell'applicazione del tetto), faceva presente che il settore dei dispositivi medici non è mai stato regolato da specifica disciplina e di fatto non è mai stato interessato da misure di determinazione del prezzo a livello centrale come, viceversa, accade per i farmaci. In tali termini, trattasi di ambito nel quale sussistono rilevanti margini di risparmio, come dimostrano i primi dati disponibili dell'osservatorio per i contratti pubblici, che evidenziano una spiccata variabilità nei prezzi effettivi dei contratti stipulati dai singoli enti del SSN, rispetto a forniture standardizzate.

Si segnala, tuttavia, che l'ulteriore abbassamento del tetto di spesa unitamente alla riduzione del livello di finanziamento del SSN comporterebbe in realtà una riduzione della spesa superiore a quella indicata nella RT per il 2013 (circa 136 milioni rispetto ai 100 milioni della RT) ed inferiore per il 2014 (476 milioni invece di 500 milioni).

Su questo punto è necessario un chiarimento

Il comma 96, conseguentemente, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento in misura pari a 600 milioni di euro per il 2013 e a 1 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad esclusione della Sicilia, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009. Nelle more della relativa attuazione, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali.

La RT precisa che si provvede alla riduzione del livello di finanziamento in relazione alle predette economie di spesa, con i seguenti effetti di miglioramento dei saldi: 500 milioni annui derivanti dalle misure di cui al comma 1, lettera a) e 100 milioni nel 2013 e 500 milioni dal 2014 relativamente alla lettera b).

Al riguardo, si osserva che a fronte dell'effetto automatico in termini di SNF, l'impatto effettivo sulla spesa sanitaria dipende dalla

concreta implementazione delle misure indicate, anche tenendo conto delle criticità sopra illustrate.

Va anche aggiunto, tuttavia, che le regioni, nel caso non conseguano i risparmi attesi, dovranno reperire le risorse necessarie attraverso l'attivazione di maggiori entrate, interventi sulla spesa sanitaria ed eventualmente il contenimento della spesa non sanitaria. Andrebbe pertanto valutata l'effettiva possibilità per gli enti territoriali di percorrere le alternative appena indicate. In caso contrario, infatti, potrebbe determinarsi un peggioramento dell'indebitamento netto della P.A..

Commi 97-121 (Patrimonio Pubblico)

Il comma 97 stabilisce che all'articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo il comma 1 sono inseriti i commi:

- *1-bis*, in cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del MEF con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto, attestata dal responsabile del procedimento. L'Agenzia del demanio attesta la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese, fermo restando quanto già previsto dal contratto di servizi stipulato tra l'Agenzia e il MEF. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione;
- *1-ter*, in cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Sul sito *internet* dell'ente deve essere data preventiva notizia dell'operazione di acquisto, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito;
- *1-quater*, in cui si prevede che, per l'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Si evidenzia che la norma consente di stipulare nuove locazioni passive per sostituire immobili dismessi, potendo l'amministrazione pubblica locare lo stesso immobile alienato ovvero un altro immobile, a condizione che l'operazione sia "più vantaggiosa". Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate

con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto;

- *1-quinquies*, in cui si prevede che sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi *1-ter* e *1-quater*, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

La RT non considera il dispositivo.

L'Allegato 3 non espone effetti finanziari.

Al riguardo, pur considerando il tenore ordinamentale delle norme, che sono peraltro comunque volte a favorire la realizzazione di ulteriori risparmi di spesa, per effetto di un più razionale utilizzo degli immobili disponibili - anche condizionandone l'acquisizione di nuovi solo in presenza di acclamate e certificate ragioni di "indispensabilità", e previa certificazione della congruità dei prezzi da parte dell'Agenzia del Demanio - andrebbero comunque richiesti elementi idonei a fornire una valutazione, sia pure di massima, sul possibile impatto finanziario delle limitazioni previste in tema di acquisizione e locazione di nuovi immobili.

In tal senso, elementi di quantificazione andrebbero richiesti sul comma *1-quater*, laddove si prevedono per il 2013 limitazioni in materia di rinnovo dei contratti relativi a locazioni "passive" in scadenza, oltre che in relazione alla possibilità di acquisizione di nuovi immobili pubblici da parte delle PA.

Quanto ai commi *1-bis-1-ter*, posto che ivi si prevede tra l'altro l'obbligatorietà della stima della congruità dei prezzi, da parte dell'Agenzia del Demanio, nell'eventualità dell'acquisto di immobili da parte delle amministrazioni, con spese che saranno espressamente poste a loro carico, si evidenzia che il dispositivo potrebbe determinare le condizioni per l'insorgere di un nuovo onere.

Sul punto, si rammenta la previsione di cui all'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si impone che ogni qualvolta nuove norme prevedano il sostenimento di oneri a carico degli enti del settore pubblico, si debbano prevedere anche le risorse attraverso cui questi possano farvi fronte.

Il comma 98 prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il

pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è stata rideterminata, a seguito delle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, in 250 milioni di euro per l'anno 2013, in 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, in 591 milioni di euro per l'anno 2015 e in 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L'allegato 3 aggiornato con le modifiche apportate dalla Camera evidenzia effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
250	847,5	591	250	847,5	591	250	847,5	591

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione di spesa si configura chiaramente come limite massimo, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi in merito alla congruità dello stanziamento rispetto al complesso degli immobili pubblici oggi utilizzati a fini istituzionali, e destinati ad essere dismessi.

Andrebbe chiarito preliminarmente se i fondi destinati ai contratti di locazione di cui al presente comma, siano da leggere in connessione con la continuazione della disponibilità di immobili che saranno venduti, cui è invece connesso l'incremento di risorse di cui al successivo comma 99. In tal caso, sarebbe opportuno che fossero forniti gli elementi complessivi dell'operazione di cessione degli immobili, al fine di escludere eventuali rischi di riclassificazione dell'operazione stessa, con possibili conseguenze sulle grandezze di finanza pubblica, in termini sia di flussi che di *stock*.

Il comma 99, modificando l'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della Società di gestione del risparmio, costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di

3 milioni di euro per l'apporto al capitale sociale della stessa SGR. Inoltre, i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare sono assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

La RT nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che la norma consentirà di destinare maggiori risorse alla costituzione della SGR nel 2012, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo, nonché di destinare alla medesima finalità tre milioni di euro per l'anno 2013.

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

L'allegato 3, aggiornato con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, evidenzia effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
3	0	0	3	0	0	0	0	0

Il comma 100 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Il comma 101 stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Il comma 102 prevede che ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Il comma 103 stabilisce che le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Il comma 104 prevede che per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

La RT afferma che gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, in generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

Sul punto la RT evidenzia che i relativi stanziamenti di ciascun ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 95/2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all'acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo 2010- 2011. In base a tale criterio di valutazione, la RT individua una quota degli stanziamenti destinabile all'acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni. L'80 per cento di tale quota, che dovrebbe corrispondere all'ammontare minimo dei presumibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati dalle amministrazioni, desunti dai dati di *budget* consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore.

Peraltro in via prudenziale la RT afferma che la stima di massima può essere al momento valutata in una minore spesa di 5 milioni annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

I commi d 102 a 104 non vengono considerati dalla RT.

L'allegato 3 associa i seguenti risparmi di spesa in conto capitale:

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
5	5	0	5	5	0	5	5	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame appaiono chiaramente volte alla realizzazione di risparmi di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche, il cui ammontare dovrebbe peraltro affluire annualmente in conto entrata al bilancio dello Stato, andrebbero meglio illustrati i parametri e le grandezze adottati dalla RT nella stima dei risparmi, fornendosi gli elementi di riscontro della base di calcolo indicata in 7 milioni di euro annui.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni anche in merito alla piena sostenibilità del limite alla spesa indicato dalla norma, che la norma limita al solo biennio 2013/2014, atteso che esso potrebbe essere vanificato da un "rimbalzo" della spesa che potrebbe verificarsi nel 2015.

Il comma 105 stabilisce che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

La RT riferisce che ivi viene prevista una limitazione al ricorso alle consulenze informatiche da parte degli enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione, stabilendosi che al conferimento di detti incarichi si possa procedere solo in circostanze eccezionali in cui occorra risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, fermo restando il rispetto dei presupposti generali di legittimità, previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 106 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga. Più

specificamente, la norma, mediante modifica alla lettera c) del citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

La RT riferisce che la disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria, e dalla prassi della giurisprudenza contabile, in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Al riguardo, posto che il dispositivo riveste funzione ordinamentale, operando nel consolidamento di un principio, peraltro, già stabilito dalla prassi e dalla giurisprudenza vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 107 stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (*in house*), sono tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza, per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Nel dettaglio il comma - novellando l'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012, che dispone in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche - prevede che alle società di cui sopra si applicano sia il citato comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95/2012, sia il comma 6-bis del medesimo art. 7, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

La RT afferma che ivi viene espressamente previsto, con norma di rango primario, che le società *in house* delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che abbiano conseguito nel 2012 un fatturato derivante da prestazione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, sono tenute a rispettare i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

L'allegato 3 non associa effetti finanziari alle norma in esame.

Al riguardo, ritenuto il carattere chiaramente ordinamentale delle disposizioni, che sono comunque rivolte alla realizzazione di effetti di risparmio assicurando un maggior concorrenzialità nella committenza degli incarichi di consulenza da parte delle PA, non ci sono osservazioni.

Il comma 108 apporta una serie di modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), volte a:

- precisare che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 14, lett. a), cpv. 1);
- prevedere, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato cui le predette pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso, il sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14, lett. a), cpv. 2);
- prevedere, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie – enti che allo stato non soggiacciono all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. – che vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato. Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A decorrere dall'anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 14, lett. b)).

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 109, modificando il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 296/2009, include gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali nell'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla Consip.

La RT non considera la norma.

L'Allegato 3 non sconta effetti finanziari.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede ad estendere anche alle istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di ricorrere alle

convenzioni CONSIP per il soddisfacimento dei propri fabbisogni inerenti alle forniture di beni e servizi, andrebbero acquisiti elementi di quantificazione in merito ai possibili risparmi di spesa conseguibili anche in tale comparto.

Il comma 110, novellando l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/201, prevede che le pubbliche amministrazioni, e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della P.A., che, per l'approvvigionamento di determinate categorie di beni e servizi, fanno oggi ricorso ad autonome procedure di acquisto, sono tenute ad utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di acquisto, e non più necessariamente i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione.

Il comma 111, novellando l'articolo 1, comma 13, del citato D.L. n. 95/2012 apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., dopo la stipula del contratto, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica. In particolare, il comma in esame è volto a precisare che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione deve essere autonomo (oltre che validamente stipulato rispetto alle procedure di acquisto centralizzato) e ad escludere che sia necessaria la proposta da parte di Consip della modifica delle condizioni contrattuali da sottoporre all'appaltatore da parte dell'amministrazione.

Il comma 112, novellando in più punti l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, come introdotto dall'articolo 1, comma 16-*bis*, del citato D.L. n. 95/2012, stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l'amministrazione), le convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali (anziché alle condizioni contrattuali migliorative) proposte dal miglior offerente.

Il comma 113, aggiungendo un ultimo periodo al comma 26-*bis* dell'articolo 1 del D.L. n. 95/2012, demanda la disciplina attuativa delle misure di riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, *hardware e software*, nel medesimo comma 26-*bis* previste, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tali modalità attuative devono essere stabilite, sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura annualmente determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *c*), del Codice dei contratti di lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

Il comma 114 prevede che, nel contesto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito attraverso Consip Spa, possano essere stipulati uno o più accordi quadro, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche possono aderire.

Il comma 115 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono

alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera le norme.

L'allegato 3 non associa effetti di risparmio.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, che é comunque rivolto al perfezionamento di taluni aspetti della normativa in materia di forniture pubbliche da parte delle PA, di recente novellata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012 - dalla cui attuazione, sono comunque attesi effetti di risparmio quantificabili solo a consuntivo - non ci sono osservazioni.

Il comma 116 prevede che l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sia soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 117 stabilisce che al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di « Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto », sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

Il comma 118 prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

Il comma 119 prevede che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che la soppressione dell' Autorità marittima dello Stretto e il contestuale conferimento delle funzioni alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di "Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto", è suscettibile di determinare una riduzione delle spese di funzionamento, quantificabile a consuntivo, attraverso

l'efficientamento dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili.

L'allegato 3 non sconta effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è sorretto da una clausola di invarianza, andrebbero innanzitutto richiesti i dati ed i parametri idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, relativamente al previsto transito dei compiti e delle funzioni al nuovo organismo, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

In ogni caso, con specifico riferimento alla soppressione dell'Autorità sullo stretto di Messina, organismo comunque del MIT cui è oggi preposto un ufficiale dirigente del Corpo delle Capitanerie di Porto²³, posto che il comma 117 prevede che le relative funzioni siano trasferite alla Capitaneria di porto di Messina, che andrebbe a tramutarsi in un organismo *ad hoc*, andrebbero richiesti i dati e parametri relativi alle risorse umane e strumentali coinvolte nel transito. Il relativo passaggio al neo istituito organismo, ed i profili connessi agli eventuali riflessi retributivi e finanziari per il personale posto alle dipendenze, dovranno anch'essi essere assicurati ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Il comma 120 limita l'ambito di applicabilità dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001, specificando che l'indennità di trasferimento ivi prevista per il personale militare e di polizia, contemplata dal comma 1 del medesimo articolo, non sia riconosciuta nel caso in cui il trasferimento d'ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

La RT afferma che la disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo, derivanti dalla mancata attribuzione dell'indennità di trasferimento o di ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, al personale di cui all'art. 1 della L. 2001 n.86. Infatti, in base alla legislazione vigente, l'indennità in questione viene erogata, anche in caso di soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria. Con la

²³ D.M. 23 giugno 2008, n. 128.

norma in esame viene escluso il beneficio qualora per effetto delle predette riorganizzazioni il personale viene trasferito in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

L'allegato 3 non considera la norma.

Al riguardo, premesso che la norma appare evidentemente suscettibile della realizzazione di risparmi aggiuntivi di spesa per l'Amministrazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 121 afferma che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernenti l'uso della lingua slovena da parte delle PA, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che la disposizione riduce di complessivi 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2013 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge n. 38/2001, relativi, rispettivamente, all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente. In corrispondenza, è incrementata di complessivi 2,7 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'autorizzazione di spesa di Tabella C, di cui alla legge n. 38/2001, art. 16, co. 2, recante contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena.

L'allegato 3 associa i seguenti risparmi di spesa in conto capitale:

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,7	2,7	2,7

Al riguardo, posto che la norma provvede a ridurre un autorizzazioni di spesa sotto forma di limite massimo, andrebbe specificato l'ammontare delle singole riduzioni agli articoli 8 (*Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione*) e 21 (*Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali*) della legge 38/2001, che il dispositivo si limita ad indicare per il loro ammontare complessivo.

Andrebbero in ogni caso fornite rassicurazioni in merito al fatto che le eventuali, rimanenti risorse a valere di ciascuna delle citate autorizzazioni di spesa risultino comunque adeguate al soddisfacimento dei relativi fabbisogni.

Articolo 2
(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Commi 1 e 2
(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al fondo globale per l'ambiente)

I commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale	295	295	295	295	295	295	295	295	295

La RT afferma che a fine 2012, gli impegni dell'Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui 1.090 milioni di euro, come quote in arretrato; 660 milioni di euro, da corrispondere entro il 2016, con scadenze concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l'Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell'IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13). Nell'orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni.

Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla

media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni.

La RT evidenzia la seguente situazione degli impegni finanziari verso i citati Fondi internazionali, che – grazie alla presente norma – saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all'Italia di non essere più considerata in arretrato.

IDA

Occorre tuttora onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima ricostituzione (IDA 16), conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

AsDF

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

AfDF

Sono da onorare parte degli impegni dell'undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

GEF

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

IFAD

La norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell'IFAD, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione. In quell'occasione, l'Italia si è

confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l'Italia è paese ospite dell'IFAD, che è parte del Polo per l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell'Istituzione è di particolare rilevanza.

SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l'Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l'approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

La RT afferma infine che con le norme in esame si intende erogare nel periodo 2013–2016 le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti, che complessivamente ammontano a: 294,6 milioni di euro all'anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei Fondi.

Al riguardo, al fine di individuare esattamente l'attuale esposizione debitoria dell'Italia nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo (FMS) e verificare la congruità delle risorse finanziarie autorizzate dalla norma per farvi fronte, andrebbe chiarito il quadro complessivo finanziario della ricostituzione delle risorse dei FMS. In particolare, occorrerebbe *in primis* illustrare l'esposizione debitoria dell'Italia ed inoltre le risorse sufficienti a farvi fronte, specificando i versamenti che saranno effettuati nei singoli anni. Infatti, considerando quanto indicato dalla RT e dal comma 2 della norma, a fronte degli impegni dell'Italia verso i Fondi in esame ammontanti a circa 1.750 mln di euro (di cui: 1.090 mln di euro quale quota arretrata a fine 2012 e 660 mln di euro da corrispondere entro il 2016), risultano stanziare risorse complessive per 334,4 mln di euro, nel triennio 2012-2014, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 e risorse per 295 mln di euro annui dal 2013 al 2022 dalla presente disposizione. Le suddette risorse, se conteggiate fino all'anno 2016, anno in cui in base a quanto indicato in RT dovrebbe estinguersi il debito di 1.750 mln di euro, risultano insufficienti a tale scopo, atteso che ammontano a 1.514 mln di euro circa (334,4 + 295*4) e

presupponendo che le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 siano destinate completamente all'abbattimento dei 1.750 mln di euro di impegni.

Commi 3 e 4
(Contratto di programma con RFI - Rete infrastrutturale ferroviaria)

Il comma 3 autorizza la spesa di 300 mln di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Il comma 4 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli "interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali" di cui all'articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191 del 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (manutenzione straordinaria, comma 3)	300			200	100		200	100	
Maggiori spese in conto capitale (lotti di opere già approvate, comma 4)	600	50	50	50	200	300	50	200	300

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, specifica, per quanto attiene al comma 4, che le risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi, con particolare riferimento al Brennero II lotto.

Al riguardo, andrebbe confermato che la differente rappresentazione degli oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziarie sia da imputare alla limitata spendibilità delle somme connesse con la natura in conto capitale della spesa, chiarendo altresì il motivo per cui alla spesa in

conto capitale relativa ai due commi sia stato attribuito un differente livello di spendibilità.

Comma 5 (Contratto di programma con ANAS)

Il comma 5 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (manutenzione straordinaria ANAS)	300			200	100		200	100	

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 6-10 (Autorizzazione di spesa per il sistema MOSE e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)

Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 45 mln di euro per l'anno 2013, di 400 mln di euro per l'anno 2014, di 305 mln di euro per l'anno 2015 e di 400 mln di euro per l'anno 2016, per la prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE.

Il comma 7 destina una quota del 5 per cento delle risorse di cui al comma 6, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 798 del 1984 inerenti una serie di opere infrastrutturali nei citati comuni.

Il comma 8 autorizza il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 mln di euro per l'anno 2013 e di 95 mln di euro per l'anno 2015, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (MOSE)	45	400	305	45	200	252,5	45	200	252,5
Maggiori spese in conto capitale (porto Venezia)	5		95	5		47,5	5		47,5

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati gli stanziamenti, di cui al comma 6, inizialmente previsti per gli anni 2013 e 2015 sono stati oggetto di riduzione, per finanziare l'Autorità portuale di Venezia di cui al comma 8, andrebbe assicurato che la predetta riduzione non dia luogo in futuro a eventuali richieste di rifinanziamenti. Tale rassicurazione risulta altresì avvalorata dalla ulteriore riduzione disposta dal comma 7, nella misura del 5 per cento, delle risorse di cui al comma 6, al fine di destinarle al finanziamento delle finalità indicate dal predetto comma 7.

Infine, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare in favore dell'Autorità portuale di Venezia per la realizzazione di una piattaforma d'altura ed escludere eventuali futuri oneri connessi al completamento dell'opera stessa, appare opportuno presentare una apposita RT al fine di fornire maggiori informazioni circa la natura e complessità dell'opera e l'entità complessiva dell'onere connesso alla realizzazione dell'opera stessa.

Il comma 9 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 1984, ovvero gli interventi di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione).

Il comma 10 quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma precedente destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia, Cavallino Treporti e Chioggia di cui all'articolo 6 della legge n.798 del 1984. Con delibera del CIPE si provvede all'assegnazione dei fondi e alla conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si segnala che l'aggiunta di una nuova finalizzazione cui destinare le risorse del fondo in esame, potrebbe pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente e determinare nuove future richieste di ulteriori finanziamenti da destinare al medesimo scopo.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'introduzione della nuova finalizzazione quantificata in 50 mln di euro a valere sulle risorse stanziato per il 2012 non possa dare luogo ad una differente rappresentazione sui saldi di finanza pubblica, per effetto di un diverso livello di spendibilità dell'intervento.

Comma 11 (Linea ferroviaria Torino-Lione)

Il comma 11 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (ferrovia Torino-Lione)	60	100	530	20	140	400	20	140	400

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 12 (Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.)

Il comma 12, modificato dalla Camera dei deputati, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. Per le stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., sono destinate ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle

infrastrutture strategiche (di cui all'articolo 32, commi 2-4, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (società Stretto di Messina)	250	0	0	250	0	0	250	0	0

La RT descrive la norma.

Al riguardo, attesa la natura in conto capitale delle dotazione aggiuntiva di 250 mln di euro da destinare alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa e al fine di escludere una dequalificazione della spesa andrebbe innanzitutto chiarita la natura degli oneri oggetto di finanziamento.

Ulteriore chiarimento appare opportuno con riferimento alla destinazione per la medesima finalità di 50 mln di euro a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 98 del 2011 che disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE. Sul punto si segnala che alla citata norma non furono ascritti effetti finanziari e la relativa RT affermava che il CIPE avrebbe provveduto ad assegnare le risorse revocate compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse. Sul punto dunque andrebbe chiarito: la disponibilità delle succitate risorse e la possibilità di destinarle allo scopo senza pregiudizio di altre finalità previste a legislazione vigente; l'utilizzo delle medesime compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica; le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate.

Comma 13
(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)

Il comma 13, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (Comuni del Belice)	10	0	0	10	0	0	10	0	0

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa i contenziosi in atto presso i comuni interessati dal contributo, al fine di valutare l'adeguatezza del finanziamento alla chiusura delle sentenze in atto.

Comma 14
(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)

Il comma 14 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto corrente (difesa ambiente marino)	0	5	10	0	5	10	0	5	10

La RT specifica che l'autorizzazione di spesa concerne il rifinanziamento di oneri correlati all'art. 11 del decreto legislativo n. 190 del 2010, per l'attuazione di programmi di monitoraggio, definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 15

(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)

Il comma 15 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all'articolo 243-bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n.174 del 2012.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (Fondo rotazione Comuni predissesto)	130			130			130		

La RT afferma che la disposizione determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per un importo di 130 mln di euro per l'anno 2013.

Al riguardo, trattandosi di tetto di spesa, non vi sono osservazioni specifiche ma è opportuno un chiarimento in ordine alle valutazioni alla base della decisione di incrementare il fondo.

Commi 16-23 ("Esodati")

I commi in esame sono stati introdotti dalla Camera dei deputati.

Il comma 16 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ferme restando le salvaguardie di cui ai DD.MM. 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a 19, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a. ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, anche in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
- b. ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che abbiano conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro e perfezionino i requisiti utili per il pensionamento entro 36 mesi dal 6 dicembre 2011 (*i.e.* entro il 6 dicembre 2014);
- c. ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che abbiano conseguito dopo il 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro e perfezionino i requisiti utili per il pensionamento entro 36 mesi dal 6 dicembre 2011;
- d. ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per il pensionamento entro 36 mesi dal 6 dicembre 2011.

Il comma 17 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 sulla base delle procedure di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 e all'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 18 prevede che l'INPS monitora le domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base delle date di cessazione dei rapporti di lavoro all'uopo rilevanti.

Il comma 19 riconosce il beneficio di cui al comma 16 nei limiti riportati nella seguente tabella:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
64	134	135	107	46	30	28	10

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che sulla base dei dati amministrativi dell'INPS i soggetti interessati e i conseguenti oneri, che costituiscono comunque limiti di spesa, risultano i seguenti:

Estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)

	Numero
Mobilità ordinaria ⁽¹⁾	1.800
Mobilità in deroga ⁽²⁾	760
Cessati ⁽³⁾	5.130
Volontari ⁽⁴⁾	2.440
Totale	10.130

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

Oneri per estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)

(milioni di euro correnti)

Anno di decorrenza	Onere annuo per la salvaguardia					Lavoratori mobilitati interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)	Lavoratori cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza
	Mobilità ordinaria ⁽¹⁾	Mobilità in deroga ⁽²⁾	Cessati ⁽³⁾	Volontari ⁽⁴⁾	Totale oneri		
2012	-	-	-	-	-	1.420	-
2013	8	7	34	15	64	520	5.620
2014	19	12	72	31	134	620	1.950
2015	19	9	84	23	135	-	-
2016	17	6	71	13	107	-	-
2017	7	1	33	5	46	-	-
2018	5	0	23	2	30	-	-
2019	3	0	23	2	28	-	-
2020	2	0	7	1	10	-	-

- (1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012
- (2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012
- (3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro
- (4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro. In mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

Al riguardo, si osserva che non si dispone di sufficienti elementi per valutare la congruità degli oneri indicati rispetto alla potenziale platea dei soggetti interessati, sulla cui estensione si prende atto delle informazioni fornite, attinte dai dati amministrativi INPS.

Si segnala comunque che, pur prevedendo il monitoraggio delle domande inoltrate da parte dell'INPS, non viene espressamente previsto l'automatico accantonamento delle domande dopo l'esaurimento delle risorse disponibili - anche tenendo conto delle loro proiezioni negli anni successivi.

Si rileva inoltre che rispetto all'ultimo provvedimento di salvaguardia degli "esodati", che mirava alla tutela di circa 55.000 soggetti, gli importi autorizzati dal presente provvedimento non sembrerebbero consentire in proporzione la salvaguardia dei circa 10.000 soggetti tutelati dalle norme in esame.

Pur riconoscendo che la platea di soggetti individuati presenta requisiti diversi da quelli posseduti dai lavoratori già tutelati, sarebbe utile che il Governo chiarisse le ipotesi adottate nelle stime al fine di verificare per quale motivo il profilo degli oneri presenti un andamento significativamente differente da quello delineato dalle precedenti misure.

Il comma 20, al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori cd "esodati" già individuati nei precedenti decreti, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei DD.MM. 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, attuativi delle norme per la salvaguardia degli esodati recate dall'articolo 24, commi 14 e 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 e dall'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente, pari complessivamente a quanto riportato nella sottostante tabella, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui sopra.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
309	959	1.765	2.377	2.256	1.480	583	45

La RT si limita ad illustrare il comma e a dettagliare gli oneri programmati complessivamente per la salvaguarda dei lavoratori esodati interessati (65.000 + 55.000 + 10.130) nella seguente tabella:

Oneri programmati in materia di salvaguardia

(valori in mln di euro)

	a) articolo 24, comma 15 DL 201/2011, convertito con legge 214/2011 (65.000)	b) art. 22 DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 (55.000)	(b+a)	c) Estensione nuovi salvaguardati emendamento in esame (10.130)	Totale (a+b+c)
2013	245		245	64	309
2014	635	190	825	134	959
2015	1.040	590	1.630	135	1.765
2016	1.220	1.050	2.270	107	2.377
2017	1.030	1.180	2.210	46	2.256
2018	610	840	1.450	30	1.480
2019	300	255	555	28	583
2020	0	35	35	10	45
cumulato	5.080	4.140	9.220	554	9.774

Ne deriva che la disposizione non determina pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva, in rapporto alla disposizione che consente l'afflusso al Fondo di cui al presente comma delle risorse che, in sede di monitoraggio dell'attuazione dei dd.mm. 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, nonché del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, venissero eventualmente accertate a consuntivo come economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente, che si tratterebbe di somme destinate altrimenti ad andare in economia ed essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 21 dispone che per il 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta per le fasce di importo dei trattamenti stessi superiori a 6 volte il trattamento minimo dell'INPS. Per il 2014 non è altresì riconosciuta la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo

le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, con DPCM è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura ordinaria ovvero in misura ridotta.

La RT chiarisce in apposite tabelle che la norma elimina per il solo 2014 l'aggiornamento automatico dei trattamenti pensionistici per la fascia superiore a 6 volte il trattamento minimo, aggiornamento che ordinariamente è riconosciuto per tali importi in misura pari al 75 per cento dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2013: circa 250,7 miliardi al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni Nota di aggiornamento DEF 2012);

- tasso inflazione 2013 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2012;

- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 6 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 5 per cento;

- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti economie:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015
al lordo effetti fiscali	0	200	200
al netto effetti fiscali	0	135	135

Le economie sopra riportate concorrono alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dai commi da 16 a 19.

Il secondo periodo del comma 21 prevede in via programmatica la deindicizzazione dei vitalizi da cariche elettive i cui effetti, comunque molto limitati, sono valutabili solo a consuntivo in ragione delle modalità circa la concreta attuazione della disposizione da parte delle istituzioni interessate.

Il comma in esame prevede altresì che entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo sopra sei volte il minimo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

La RT afferma che essendo le economie conseguenti dalla disposta deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di importo sopra sei volte il minimo utilizzate a copertura dei maggiori oneri conseguenti dall'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati di cui ai commi da 11 a 19, l'eventuale adozione del sopra indicato DPCM comporterebbe conseguentemente la riduzione in tale sede delle risorse disponibili per la complessiva salvaguardia dei lavoratori interessati indicate al comma 20 e, pertanto, l'applicazione con riferimento a tali risorse così rideterminate della procedura di accertamento di cui al comma 20 medesimo.

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti, il risparmio lordo ammonterebbe a circa 140 milioni di euro lordi, in luogo dei 200 milioni stimati.

Si modificherebbero proporzionalmente i risparmi netti, peraltro calcolati scontando aliquote adeguate per i livelli reddituali coinvolti.

Il comma 22 prevede che, ogni 6 mesi, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 20.

La RT esclude che dalla disposizione derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 23 aggiunge la Consulta nazionale del servizio civile agli organi esclusi dal processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni previsto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si ricorda che all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (il cui ambito di applicazione si riduce per effetto

della norma in esame) non erano stati ascritti sui saldi, ma che la stessa RT prospettava l'eventualità di economie, peraltro rilevabili solo a consuntivo.

Inoltre riconduceva alla norma risultati in termini di snellimento delle procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Comma 24 (Disavanzi sanitari regione Campania)

Il comma 24 assegna alla regione Campania 159 milioni di euro per il 2013, al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell'esercizio 1990.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (Regione Campania - disavanzo 1990)	159			159					

La RT afferma che, l'articolo 3 del decreto-legge n. 262 del 1990 ha stabilito che le regioni potessero autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti di gestione del servizio sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. Si prevedeva inoltre che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse fosse finanziata in parte con mutui, con ammortamento a carico dello Stato, e in parte con oneri a carico delle Regioni. Mentre tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento), la regione Campania ha contratto mutui per un importo inferiore di 159 milioni di euro rispetto all'importo attivabile. Ciò in quanto alla data di stipula dei mutui non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l'approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della

legge 296/2006) di autorizzazione di un mutuo per l'importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha abrogato la legge di conversione del citato decreto-legge n. 262 del 1990, interrompendo il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato decreto-legge n. 262 del 1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 25

(Istituzione di un Fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)

Il comma 25 istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 353 del 2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti (Fondo flotta aerea antincendio)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 26

(Agenzia sviluppo settore ippico)

Il comma 26 riassegna al Mipaaf, previo versamento all'entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, sono opportuni chiarimenti in ordine allo stato della procedura relativa alla soppressione dell'ASSI.

Comma 27 (Scuole non statali)

Il comma 27 reca un'autorizzazione di spesa di 223 mln di euro per il 2013 a favore delle scuole non statali. Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti (Scuole non statali)	223			223			223		

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa è stata effettuata tenuto conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si precisa inoltre che il finanziamento non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Conseguentemente, ai fini della compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, è ridotto di 223 mln di euro il rifinanziamento previsto, in termini di sola cassa, per il 2013 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Al riguardo, al fine di escludere dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di inserire in norma l'esclusione dell'attribuzione delle predette somme alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come indicato dalla RT.

Si rinvia alle osservazioni contenute al successivo comma 36 per la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Comma 28
(Fondo spese urgenti e indifferibili)

Il comma 28 dispone una riduzione di 631.662.000 euro per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Minori spese correnti (Fondo esigenze indifferibili)	631,7			631,7			631,7		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, attesa la pressoché integrale riduzione del fondo in esame, andrebbe chiarito se le risorse oggetto di riduzione siano effettivamente libere da qualsiasi vincolo contabile di spesa.

Commi 29-33
(Lsu – Fondo esigenze indifferibili – Fondo politiche sociali – Fondo non autosufficienze – Fondo borse di studio)

Il comma 29 autorizza per il 2013 la spesa di 110 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo. Nell'ambito di tali risorse poi 1 milione di euro è finalizzato alla stabilizzazione degli LSU di cui all'articolo 2, comma 552, della legge finanziaria per il 2008, e 500.000 euro per l'assunzione a tempo determinato per il 2013 dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 30, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce un nuovo fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 315 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire con DPCM tra le seguenti finalità indicate nell'elenco 3, allegato al provvedimento in esame:

- Fondo per il finanziamento ordinario delle università
- Collegi universitari legalmente riconosciuti
- Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere, nello specifico, Ospedale Bambino Gesù
- Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza
- Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
- Fondo per il finanziamento delle missioni di pace
- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
- Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
- Comitato italiano paraolimpico
- misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti
- giustizia digitale.

La RT rappresenta che il fondo in oggetto sostituisce l'originario fondo per il finanziamento di analoghi interventi, che disponeva di una dotazione di 900 milioni di euro. La differenza rispetto al nuovo, pari 585 milioni di euro, è utilizzata per il rifinanziamento degli ulteriori interventi di cui ai commi da 31 a 34.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 31 incrementa di 300 milioni di euro per il 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il comma 32 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno dei malati di SLA.

Il comma 33 incrementa nella misura di 50 milioni di euro per il 2013 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

La RT si limita ad illustrare le predette disposizioni, che determinano oneri pari ai limiti di spesa previsti.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla contabilizzazione degli effetti dei commi 31 e 32 sull'indebitamento e sul fabbisogno netto. In particolare, lo stanziamento di 300 milioni per il fondo per le politiche sociali impatta in termini di indebitamento e fabbisogno per soli 100 milioni di euro per il 2013, secondo quanto riportato nell'allegato 3, mentre i 200 milioni stanziati per il fondo per le non autosufficienze non hanno affatto riflessi sui predetti saldi.

Atteso che si tratta di spese di natura corrente e che non sono scontati effetti "traslati" sugli anni successivi in termini di

indebitamento e fabbisogno, si rappresenta la possibilità che la contabilizzazione indicata nell'allegato 3 sconti la mancata esclusione di tali risorse (evidentemente per la parte di competenza regionale) dall'ambito d'applicazione del patto di stabilità interno, che per le regioni è formulato in termini di limite alla spesa.

Comma 34
(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)

Il comma 34, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'assegnazione di un contributo straordinario finalizzato ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il contributo è assegnato nel limite di 26 mln di euro per il comune dell'Aquila, di 4 mln di euro per gli altri comuni e di 5 mln di euro per la provincia dell'Aquila.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti (Comune de L'Aquila)	35			35			35		

La RT afferma che a seguito del sisma le entrate dei comuni derivanti dai tributi locali, afferenti anche ai servizi pubblici come lo smaltimento dei rifiuti urbani, ha subito una contrazione con effetti finanziari negativi sugli equilibri di bilancio degli enti locali, tenuto altresì conto, che a fronte di minori entrate non si è venuto a determinare una contrazione dei costi di funzionamento degli stessi enti e dei servizi prestati alla cittadinanza.

Pertanto, con tale contributo per l'esercizio finanziario 2013, si intende consentire ai comuni e alla provincia dell'Aquila il funzionamento e l'erogazione dei servizi pubblici, nelle more del ritorno alla normalità tenuto conto che lo stato emergenziale propriamente detto è terminato. La disposizione comporta oneri pari ai suddetti limiti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 35
(Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali)

Il comma 35, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (Fondo protezione civile)	40			40			40		

La RT describe la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 36
(Fondo per la compensazione degli interventi finanziari)

Il comma 36, modificato dalla Camera dei deputati, prevede un incremento, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008) di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale (Fondo compensazione contributi pluriennali)				277			277		

La RT afferma che l'incremento in termini di sola cassa del fondo in esame, iscritto sul cap. 7593/MEF, è finalizzato ad adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze del fondo per l'anno 2013.

Al riguardo, atteso che la dotazione del fondo in esame è stata ridotta da 500 mln a 277 mln di euro nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, andrebbero chiariti i criteri di determinazione dell'esigenza finanziaria per il 2013 del predetto fondo, finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Comma 37 **(Missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio")**

Il comma 37 riduce le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per un importo pari a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi per il 2014 e 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINORI SPESE CORRENTI (missione "politiche economico-finanziarie di bilancio")	3.200	1.200	1.000						

La RT si limita ad affermare che con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF pari a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-

finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, attesa anche l'entità dell'intervento, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono necessarie maggiori informazioni circa i criteri di determinazione delle risorse finanziarie del Programma di spesa Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le quali risulta possibile la riduzione nella misura prospettata dalla norma e che non debbano richiedere un futuro rifinanziamento. In tal caso, occorre inoltre chiarire i motivi per cui il predetto programma di spesa presenta una sovradotazione finanziaria rispetto alle esigenze da soddisfare.

Comma 38 (Riduzione del Fondo ISPE)

Il comma 38 riduce di 2 mln di euro per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINORI SPESE CORRENTI (Fondo ISPE)	2			2			2		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 39 e 40 (Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)

Il comma 39, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede il finanziamento di 2,3 milioni, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli

interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Il comma 40, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone il finanziamento di 3,5 milioni, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MAGGIORI SPESE CORRENTI (Comunità esuli Istria, Fiume, Dalmazia)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
MAGGIORI SPESE CORRENTI (Minoranza italiana Slovenia e Croazia)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

La RT afferma che il rifinanziamento per le annualità 2013-2015 è stato previsto in quanto il finanziamento delle leggi n. 72 e 73 del 2001 relative al sostegno, rispettivamente, delle attività degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, termina il 31 dicembre 2012.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 41 e 42

(Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)

Il comma 41, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica la normativa relativa alle informazioni sul contrasto dell'evasione fornite dal Documento di economia e finanza (DEF) e al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

In particolare, la lettera a) del comma in esame modifica il comma 36, terzo e quarto periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 anticipando al 2013 la previsione che il DEF indichi una valutazione delle maggiori entrate strutturali rispetto all'anno precedente derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, ed estendendo tale valutazione alla differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla

riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.

La lettera *b)* dello stesso comma 41 inserisce, dopo il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, l'obbligo per il Ministro dell'economia e delle finanze di presentare annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Il comma 42 abroga l'articolo 1, comma 5, della legge n. 296 del 2006 che prevedeva un'analogo relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze circa i risultati conseguiti nella lotta all'evasione, contenente una quantificazione delle maggiori entrate permanenti da destinare alla riduzione della pressione fiscale.

La RT aggiornata non considera i commi in esame. Tuttavia, nella nota di trasmissione della RT all'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze²⁴, si chiarisce che la relazione tecnica è positivamente verificata nel presupposto che, tra le altre cose, il comma 41 in esame sia riformulato. In particolare, tale riformulazione dovrebbe:

1. specificare che le maggiori entrate strutturali siano effettivamente incassate;
2. escludere la possibilità di far affluire al fondo suddetto la differenza tra la spesa per interessi sul debito prevista e quella effettivamente erogata;
3. espungere il riferimento ad evasione ed entrate contributive;
4. escludere anche le entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale delle province dal complesso di risorse da destinare al fondo.

Le motivazioni di tale richiesta di riformulazione fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato possono essere sintetizzate come segue:

1. soltanto il riferimento alle entrate effettivamente incassate permette di avere un quadro veritiero dell'incremento di gettito che si realizzerà dall'attività di contrasto dell'evasione. In mancanza di tale precisazione, la determinazione del maggior

²⁴ Si veda la nota n. 0101714 della Ragioneria Generale dello Stato all'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 novembre 2012.

gettito potrebbe riferirsi a somme non incassate, che vanno a confluire nella massa di residui attivi che non saranno mai realizzati, con una conseguente sopravvalutazione del citato maggior gettito destinato ad affluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e, quindi, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

2. Con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla minore spesa per interessi rispetto alla previsione, si evidenzia la difficoltà a valutare l'entità dei risparmi aventi carattere strutturale.
3. Le entrate derivanti dal contrasto dell'evasione contributiva sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni previdenziali. Infatti tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo, in base al quale le entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo dal quale viene determinata la pensione in ragione dell'età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con riferimento all'esclusione delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale delle province dal complesso di risorse da destinare al fondo, la RGS rileva che la disposizione in esame non considera quanto previsto dall'art 10 del decreto legislativo n. 149 del 2011 in materia di recupero dell'evasione fiscale da parte delle province²⁵.

Al riguardo, pur considerando che i commi in esame contengono norme procedurali che non appaiono suscettibili di produrre oneri finanziari diretti, le condizioni poste nella nota appaiono condivisibili.

Comma 43 (Trasporto pubblico locale)

Il comma 43, modificato, dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito

²⁵ Si ricorda che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2011 riconosce alle province una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse grazie al contributo delle stesse province all'accertamento fiscale.

derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata. L'aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

- 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- risorse derivanti, per l'anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244/2007) e al gettito dell'accisa sulla benzina (articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995), al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale. Le citate disposizioni vengono corrispondentemente abrogate;
- risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011. Le citate disposizioni sono corrispondentemente abrogate.

Si dettano inoltre disposizioni per la ripartizione del fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio.

Tra l'altro, si stabilisce che i contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, saranno oggetto di revisione per tener conto delle riprogrammazioni, rimodulazioni e sostituzioni dei servizi di trasporto da parte delle regioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 si crea una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore dei trasporti presso l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e, inoltre, si attribuisce all'Osservatorio medesimo il monitoraggio sui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MAGGIORI SPESE DI PARTE CORRENTE (FONDO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)	4.929,3	4.929,3	4.929,3	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
	50,0	50,0	50,0						
MINORI SPESE CORRENTI (SOPPRESSIONE CAP 2817 E 2802 MEF)	2.883,4	2.905,0	2.841,6	1.135,1	1.156,6	1.093,3	1.135,1	1.156,6	1.093,3
MAGGIORI ENTRATE	1.630,9	1.630,9	1.630,9						

La RT afferma che la misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

- fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l'anno 2013, 1.157 milioni di euro per l'anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- l'incremento di risorse per il trasporto pubblico locale di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – che dovrà confluire nel fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui;
- compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 295–297, della legge n. 244 del 2007, pari a euro 1.748.340.405,16 annui;
- compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 298–299, della legge n. 244 del 2007. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26;
- compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95.

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo fondo sono già previste a legislazione vigente. Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Secondo la RT le modifiche apportate nel corso della discussione alla Camera dei deputati non determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sotto l'aspetto contabile la RT rileva che, negli allegati 3 e 4 al DDL presentati alla Camera, gli effetti della norma sono stati colti per gli importi indicati nella stessa, ossia 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

A seguito di incontri successivi alla presentazione del DDL di stabilità, di intesa con le amministrazioni competenti, si è deciso di dare evidenza in bilancio all'intero Fondo, al fine anche di preservare la consistenza del Fondo stesso. Di conseguenza, le relative poste sono state iscritte al lordo e non al netto come riportato inizialmente nell'allegato 4 al disegno di legge.

Si è pertanto provveduto ad aumentare le entrate del bilancio dello Stato delle somme in precedenza contabilizzate solo in tesoreria. La variazione riguarda sia le entrate che le spese ed ammonta a 1.631 milioni di euro e non altera i saldi complessivi della manovra.

La RT mostra il seguente prospetto che riporta l'evidenza analitica delle variazioni apportate in bilancio:

Effetti articolo 2, comma 43 - fondo TPL	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno - Indebitamento netto		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
Compartecipazione accisa sul gasolio e benzina di competenza erariale	e	t	1.630,9	1.630,9	1.630,9			
Soppressione capitolo 2817 e 2802 Mef	s	c	-2.883,4	-2.905,0	-2.841,6	-1.135,1	-1.156,6	-1.093,3
Fondo finanziamento TPL	s	c	4.929,3	4.929,3	4.929,3	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Quota compartecipazione accise destinata al SSN	s	c	50,0	50,0	50,0			
Totale risorse aggiuntive			465,0	443,4	506,7	464,9	443,4	506,7

In merito agli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, la RT segnala che, ai fini di una miglior rappresentazione, per il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, si tiene conto che le relative spese sono escluse dal patto. Conseguentemente, anche per il nuovo fondo varrà l'esclusione dal patto per un importo massimo di 1.600 milioni di euro.

Al riguardo, si rammenta che il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del

2011, abrogato dal presente provvedimento, prevede espressamente l'esclusione delle relative risorse dai vincoli del patto di stabilità interno. Atteso che il dettato normativo della presente disposizione, diversamente da quanto affermato in RT, non prevede una espressa previsione di esclusione dal PSI delle citate somme, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ora confluite nel fondo di nuova istituzione, andrebbe valutata l'ipotesi di inserire in norma una tale previsione.

Relativamente all'introduzione di una aliquota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, come unica fonte di finanziamento del fondo in esame, si segnala che l'alimentazione del fondo sarà influenzata dalla dinamica del gettito in questione nonché da eventuali provvedimenti di variazione delle aliquote di accisa. Sul punto andrebbe chiarito se la misura dell'aliquota di compartecipazione al gettito in parola possieda margini di flessibilità tali da assorbire eventuali dinamiche negative del gettito, nonché eventuali provvedimenti di variazione delle aliquote di accisa.

Con riferimento alle funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, andrebbe confermato che alle predette attività l'Osservatorio possa farvi fronte, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Andrebbe altresì confermato che l'eventuale nomina dei commissari *ad acta*, nell'ipotesi si verifichi nella regione uno squilibrio economico, così come indicato al comma 10, non dia luogo a nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analogo chiarimento va fornito relativamente alla previsione della revisione dei contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario; non si esclude infatti che la revisione dei contratti di servizio in essere possa dare luogo a possibili contenziosi e a eventuali penalità in capo alle regioni, con effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'aspetto contabile di dare evidenza in bilancio all'intero Fondo, si rinvia a quanto indicato nel Documento di base n. 52.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle)

Comma 1
(Disposizione in materia di giochi)

Il comma 1 dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 110 del TULPS (D.P.R. n. 773 del 1931). In particolare,

- la lettera *a)* aggiunge due tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito tra quelli di cui al comma 7 dell'articolo 10;
- la lettera *b)* stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, provvederà - sentite le Commissioni parlamentari competenti - a definire apposite regole tecniche sia per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi senza vincita in denaro sia per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972; inoltre, dispone in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in danaro utilizzati nel corso del 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, in seguito al pagamento di una somma di 500 euro una tantum, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti;
- la lettera *c)* interviene in materia di sanzioni per violazioni riguardanti la distribuzione, l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi da gioco.

La disposizione non è corredata di **RT**

Al riguardo, si rileva che la norma presenta alcuni profili suscettibili di produrre effetti finanziari; in particolare, a proposito della fissazione di regole tecniche per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti con riferimento agli apparecchi e congegni per il gioco lecito, che viene affidata ad un emanando decreto ministeriale. Sul punto potrebbe essere opportuno che lo schema di DM sia sottoposto anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria per la valutazione dei predetti profili.

Si ricorda che sulla materia dei giochi interviene il disegno di legge delega in materia di riforma del sistema fiscale attualmente in discussione in Parlamento²⁶, che prevede un riordino delle disposizioni vigenti sulla materia²⁷.

²⁶ Cfr. A.S. 3519-A, alla data odierna in discussione presso l'Aula del Senato.

²⁷ Cfr. articolo 4, comma 6 del citato A.S. 3519-A.

Comma 2 (Rimodulazione aliquote IVA)

Il comma 2, interamente sostituito dalla Camera dei deputati, comporta una rimodulazione dell'aumento delle aliquote IVA previsto dal comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011²⁸: viene dunque disposto l'aumento di un punto percentuale dal 21 al 22 per cento dell'aliquota IVA ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2013, mentre l'aliquota ridotta resterà quella del 10 per cento.

La RT aggiornata, sulla base di quanto valutato in sede di RT al provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di bilancio, stima effetti finanziari pari a 4.442 mln, per il 2013, e pari a 2.324 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015 di minori entrate (effetti esposti anche in Allegato 3).

Al riguardo, si rileva che i predetti effetti finanziari corrispondono a quelli indicati nelle relazioni tecniche predisposte in occasione di precedenti provvedimenti legislativi intervenuti sulla materia. Si evidenzia tuttavia che, in assenza di una specificazione, nella RT, in merito ai dati ed ai criteri in base ai quali è stato individuato il peso relativo delle varie aliquote - nell'ambito del capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata, che reca nel complesso il gettito IVA - non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della quantificazione in oggetto.

Aliquote IVA, ordinarie e ridotte.

(valori percentuali)

	2013				2014	
	1/1 - 30/6		1/7 - 31/12		A decorrere dal 1/1	
	Ridotta	Ordinaria	Ridotta	Ordinaria	Ridotta	Ordinaria
<i>LGV</i>	10	21	12	23	11	22
A.S. 5534	10	21	11	22	11	22
A.S. 3584	10	21	10	22	10	22

Commi 3 e 4 (Proroga agevolazioni incremento della produttività del lavoro)

Il comma 3 dell'articolo in esame è stato parzialmente modificato durante l'esame parlamentare; in esso si prevede che, per il periodo che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per la proroga di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, venga introdotta una speciale agevolazione nel limite

²⁸ Articolo 40, comma 1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento.

massimo di 950 mln di euro per l'anno 2013 (in luogo dei 1.200 mln di euro predisposti nella formulazione originaria) e di 400 mln di euro per l'anno 2014.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nel rispetto dei limiti di spesa indicati, a stabilire le modalità di attuazione delle agevolazioni in parola.

Infine è previsto che in mancanza dell'emanazione, entro il 15 gennaio 2013, del decreto in discorso il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse in esame a politiche per l'incremento della produttività.

Il comma 4 dell'articolo in questione è stato introdotto *ex novo* durante l'esame presso la Camera dei deputati; in esso si prevede che anche per l'anno 2014 (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014) si applichino le misure del precedente comma 3, con le medesime modalità, entro il limite massimo complessivo di 800 mln di euro. L'onere non potrà esser superiore a 600 mln di euro per l'anno 2014 e a 200 mln di euro per l'anno 2015; quindi il termine finale entro il quale dovrà essere emanato il DPCM recante le modalità attuative è fissato al 15 gennaio 2014.

La RT evidenzia che la disposizione in esame disciplina la proroga dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 della misura che prevede la detassazione dei contratti di produttività secondo le modalità contenute nella norma.

L'agevolazione in esame trova applicazione nel limite massimo di maggior onere per 950 mln di euro per l'anno 2013, 1.000 mln di euro per l'anno 2014 e 200 mln di euro per l'anno 2015. Le modalità di attuazione nel rispetto dell'onere massimo indicato saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Conclude affermando che la disposizione comporta oneri pari ai limiti indicati nell'articolato

Al riguardo si evidenzia che la portata delle norme in esame appare poco chiara e la RT non fornisce elementi aggiuntivi. Nulla si dice infatti circa il contenuto della "speciale agevolazione" da introdurre per l'incremento della produttività del lavoro. Pur parlandosi al comma 3 di "proroga" per il 2013 di misure sperimentali a tal fine dirette²⁹, non vi è alcun riferimento alle disposizioni interessate dalla stessa nell'ottica di meglio definire la speciale agevolazione da introdurre ed indirizzare il Governo nella predisposizione delle norme attuative; anche la genericità dell'espressione "misure sperimentali per l'incremento della produttività" e del rinvio operato al D.P.R. attuativo, in assenza di

²⁹ Anche la relazione illustrativa del DDL (AC5534) osserva che la disposizione proroga a tutto il 2013, quale misura sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro, la detassazione dei contratti di produttività.

criteri o parametri normativi volti a definire la portata della speciale agevolazione da introdurre, lasciano ampio spazio alla rimodulazione dell'istituto (ad esempio, sarebbe da chiarire se le misure riguarderanno i soli lavoratori dipendenti sotto forma di agevolazioni nella tassazione del reddito o se interesseranno anche i datori di lavoro, mediante sgravi fiscali e/o contributivi). Si richiama poi l'attenzione sulle differenze di formulazione delle disposizioni in esame (commi 3 e 4) nella parte in cui individuano il limite massimo di somma per la istituenda speciale agevolazione. Soltanto nel comma 4 si ha cura di distinguere l'importo massimo complessivo di "competenza" dell'anno 2014 (euro 800 mln) dagli oneri correlati (ripartiti in ragione di anno) laddove invece nel comma 3 il riferimento è posto con esclusivo riguardo alla misura degli oneri previsti rispettivamente per il 2013 (in ragione di 950 mln) e per il 2014 (in ragione di 400 mln). Non è chiaro se la differente formulazione possa avere riflessi nella costruzione dell'agevolazione quale risulterà nelle disposizioni attuative e se anche per il comma 3 il limite massimo complessivo di competenza possa intendersi pari a 1350 mln di euro.

Inoltre la RT non chiarisce gli elementi e le variabili che hanno indotto a predisporre un'agevolazione in relazione alla quale sono stati correlati oneri per l'anno 2013 in misura pari a complessivi 1.350 mln di euro³⁰, mentre per l'anno 2014 è previsto che l'agevolazione scenda a complessivi 800 mln di euro³¹.

La norma poi, al comma 4, dispone che le misure dettate per l'anno 2013 si applicano con le medesime modalità anche per l'anno 2014; tuttavia essendo previsto un minore impegno finanziario (i citati 800 mln di euro complessivi per l'anno 2014) è verosimile ipotizzare che si modificheranno³² alcune modalità di fruizione rispetto al 2013 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa per il 2014.

Pur trattandosi di tetti di spesa correlati all'attuazione delle misure in esame, sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni circa l'ambito operativo della "speciale agevolazione" al fine di poter consentire al Parlamento di verificare se le adottande misure possano essere realmente idonee a perseguire con efficacia le politiche di incremento della produttività e se a tal fine in relazione alle misure

³⁰ Dato da 950 mln di euro per l'anno 2013 e 40 mln di euro per l'anno 2014.

³¹ Dato da 600 mln di euro per l'anno 2014 e 200 mln di euro per l'anno 2015.

³² A ciò sarà infatti indirizzato il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la cui emanazione è fissata entro il 15 gennaio 2014.

adottando l'importo e la modulazione negli anni degli stanziamenti possano ritenersi congrui ed adeguati allo scopo.

Comma 5 (Detrazioni IRPEF per i figli a carico)

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, innalza, a decorrere dal 2013, l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: in particolare, per i figli di età pari o superiore a tre anni essa passa da 800 a 950 euro, mentre per figli di età inferiore a tre anni da 900 a 1.220 euro; inoltre, per ciascun figlio portatore di handicap essa sale da 220 a 400 euro.

La RT effettua la quantificazione delle minori entrate associabili alla disposizione attraverso il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, opportunamente estrapolati. Indica quindi una perdita di gettito IRPEF in termini di competenza pari a 1.205,7 mln in ragione di anno, nonché una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 46 mln di euro e 12,6 mln di euro. L'Allegato 3 riporta minori entrate in termini di IRPEF pari a 939,4 mln per 2013, 1.341,3 per il 2014 e 1.205,7 per il 2015, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica. Inoltre, si dà conto di corrispondenti minori entrate anche in termini di addizionale regionale (in misura di 46 mln per il 2014 ed il 2015) e di addizionale comunale (in misura di 16,4 mln per il 2014 e 12,6 mln per il 2015).

Al riguardo, si rileva l'impossibilità di effettuare una verifica puntuale, essendo la quantificazione basata su un modello di microsimulazione; in particolare, nulla viene esplicitato in merito alle aliquote d'imposta utilizzate ai fini del calcolo delle minori entrate afferenti le addizionali regionali e comunali.

Commi 6 e 7 (Rimodulazione deduzioni Irap)

Le disposizioni in esame, interamente modificate dall'altro Ramo del Parlamento, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 intervengono sulla disciplina delle deduzioni IRAP (art. 11 DLGS 446/1997), rimodulandone taluni importi.

In particolare, quanto alle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, elevano a 7.500 euro (da 4.600 euro) l'importo deducibile, su

base annua, da parte del soggetto passivo IRAP³³ per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento. Per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, l'importo deducibile è portato a 13.500 euro (da 10.600 euro) (comma 6, lettera a) n. 1).

Per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo massimo deducibile su base annua è fissato a 15.000 euro (dai 9.200 euro) e ad euro 21.000 (dai 15.200 euro), se i predetti lavoratori sono di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni³⁴ (comma 6 lettera a) n. 2).

Sono altresì rimodulati gli altri importi deducibili di cui all'art. 11, comma 4 bis del D LGS 446/1997 per i soggetti IRAP³⁵ con base imponibile fino ad euro 180.999,91; in particolare, detti importi sono elevati come segue:

- da 7.350 a 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- da 5.550 a 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- da 3.700 a 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- da 1.850 a 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

La deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875 euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525) per i soggetti IRAP di cui all'art. 3, comma 1 lettere b) e c) (società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali; persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni) (comma 6, lettera b).

Si prevede, infine, che entro il 31 dicembre 2013 il Governo, previa intesa assunta in sede di Conferenza Stato/Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano, regoli i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome in modo da garantire l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente ai predetti enti territoriali (comma 7).

La RT, per la stima degli effetti finanziari delle disposizioni in esame, ha effettuato una apposita simulazione utilizzando il modello di micro simulazione IRAP. A tal fine sono state considerate le dichiarazioni IRAP 2011 relative all'anno di imposta 2010. Per effetto dell'applicazione delle nuove deduzioni, è risultata una perdita di gettito, a decorrere dall'anno di imposta 2014 di circa 1.014 milioni di

³³ Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del DLGS 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

³⁴ La deduzione è riconosciuta in alternativa a quella prevista in termini generali per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. La deduzione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del DLGS 446/1997 escluse le banche, gli altri enti finanziari, le assicurazioni e le imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

³⁵ Si tratta sempre dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del DLGS 446/1997.

euro (di cui 862 mln conseguenti all'incremento delle deduzioni per lavoratore e 152 milioni di euro per l'incremento delle deduzioni per i soggetti di dimensioni minime). Ne è derivato altresì un recupero di gettito IRES/IRPEF di circa 200 milioni di euro, in conseguenza della minore IRAP deducibile relativa al costo del lavoro, e di 4 milioni di euro circa, per la minore IRAP deducibile relativa al 10 per cento dell'IRAP pagata nell'anno, forfetariamente riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi.

Gli effetti netti in termini finanziari sono riportati nella tabella che segue (si considera un acconto pari all'85 per cento ai fini IRAP e pari al 75 per cento ai fini IRES nonché l'utilizzo del metodo previsionale per la determinazione dell'acconto per il 2014).

	<i>(mln di euro)</i>			
	2013	2014	2015	2016
IRAP	0	-862	-1.014	-1.014
IRES/IRPEF	0	+153	+204	+204
Totale	0	-709	-810	-810

Al riguardo, si osserva che l'utilizzo del modello di micro simulazione non consente di effettuare una verifica puntuale della stima effettuata. Tuttavia, si rileva che l'indicazione dell'anno di imposta 2010 quale parametro di riferimento della simulazione non è stata accompagnata da altre informazioni sulle previsioni dell'occupazione per le categorie di lavoratori considerate dalle deduzioni (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, donne, lavoratori sotto i 35 anni), anche rispetto alle macro aree geografiche interessate, riferite ai periodi di imposta nelle quali troveranno applicazione le nuove deduzioni (a partire dal 2014) che si collocano, nell'arco temporale più breve, ben dopo 4 anni l'esercizio 2010. Sempre con riguardo a tali periodi non sono stati forniti dati sugli effetti che la crisi economica ancora in atto potrebbe determinare sui ricavi delle imprese e conseguentemente sulla composizione della platea dei soggetti di minori dimensioni, rispetto ai quali troveranno applicazione le deduzioni riviste negli importi di cui all'articolo 11, comma 4-bis del D.Lgs. 446/2007. In assenza di elementi sul punto, parrebbe che il Governo abbia assunto come ipotesi a base della stima un dato di stabilità dell'occupazione tra i periodi considerati (anno 2010 ed anni a partire dal 2014) così come un andamento dell'economia tra i due periodi tale da non determinare un ampliamento della platea dei soggetti IRAP di dimensioni minime. In proposito, peraltro, i dati tratti dalla nota di aggiornamento al DEF

2012 evidenzierebbero una modesta ripresa nel triennio 2013 dell'occupazione, con misurazione in unità standard di lavoro ULA (+0,4 per cento nel 2013 e +0,6 per cento nel 2015). Inoltre il dato relativo al tasso di occupazione (15-64 anni) appare crescente nei periodi considerati (56,9 per cento nell'anno 2010, 57,3 per cento nel 2014 e 57,7 per cento nell'anno 2015)³⁶. In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono opportuni chiarimenti del Governo in proposito. Con riferimento poi all'utilizzo del metodo previsionale in misura piena per il calcolo dell'acconto per l'anno 2014 si osserva che mentre questa condizione è verosimile per il calcolo dell'acconto IRAP, poiché la disciplina agevolativa rappresenta un minor esborso finanziario di facile determinazione da parte dei contribuenti, non altrettanto può dirsi per l'acconto IRES/IRPEF. Infatti in questo caso il contribuente, nel silenzio della norma che non lo obbliga a modificare il criterio di determinazione dell'acconto, dovrebbe trovare più conveniente e facile calcolare l'acconto con il metodo storico. In questa ipotesi, coerente con l'ipotesi di applicazione del criterio delle scelte razionali, si avrebbero variazioni di gettito differenti rispetto a quelle stimate in RT³⁷.

Comma 8 (Imposta di bollo sui certificati penali)

Il comma in esame, con la modifica operata sull'articolo 18, comma 1 primo periodo del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) assoggetta ad imposta di bollo il certificato penale. La disposizione non è stata interessata da modifiche sostanziali.

La RT, applicando l'imposta di bollo al numero dei certificati in esame (dati del Ministero della Giustizia), stima che la norma comporti un recupero di gettito di circa 175 milioni di euro su base annua.

Al riguardo, non essendo stata fornita informazione sul numero dei certificati, non è possibile un riscontro della quantificazione.

³⁶ Si vedano i dati di cui alla tavola 2 - quadro macroeconomico, pag 11, Doc. LVII, n. 5-*bis* e la nota n. 18 del settembre 2012 dei Servizi bilancio e Studi di Camera e Senato, pag.18.

³⁷ In particolare nell'anno 2014 non si avrebbe il recupero di gettito di 153 milioni di euro a titolo di IRES/IRPEF, con un effetto totale di minor gettito pari a 862 milioni di euro, mentre nell'anno 2015 si avrebbe un recupero di gettito di 357 milioni di euro a titolo di IRES/IRPEF con un effetto netto totale pari a 657 milioni di euro.

Comma 9 (Accise carburanti)

Il comma 9 interviene sulle accise dei carburanti, disponendo la stabilizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'incremento dell'accisa disposta, per il periodo dall'11 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012.

La RT calcola effetti di maggior gettito riassunti dalla tabella che segue:

	<i>(mln di euro)</i>		
	2013	2014	2015
Accise	962,6	962,6	962,6
IVA	144,0	144,0	144,0
Imposte dirette	0,0	-40,4	-23,1
IRAP	0,0	-14,2	-7,7
Oneri autotrasportatori	-159,1	-212,2	-212,2
Effetto netto	947,5	839,8	863,6

I medesimi importi si riscontrano sull'Allegato 3, a titolo di maggiori entrate per quanto concerne accise ed IVA (indicati complessivamente in 1.106,6 mln per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015) e di maggiori spese per il credito d'imposta nei confronti degli autotrasportatori, nonché di Irap.

Ai fini del calcolo, la RT applica ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota tra quella stabilizzata e quella vigente (pari a 23,7/1000 litri). Determina quindi il maggior gettito in 962,6 mln di euro, aggiungendo poi le maggiori entrate in termini di IVA a carico dei consumatori finali (144 mln di euro); vengono inoltre considerati gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori (pari a 212 mln di euro).

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione dipende in gran parte dalla stima dell'entità dei consumi ai quali viene applicato l'aumento dell'aliquota dell'accisa, stima rispetto alla quali la RT non fornisce informazioni esaurienti³⁸.

Sembra poi di poter dedurre, sulla base dell'andamento costante dell'IVA gravante sui consumatori finali nel triennio considerato, che

³⁸ In merito ai molteplici elementi che possono incidere sulle quantità dei consumi di benzina e gasolio, si veda la NL 136 di questo Servizio, pagg. 5 e 6, riferite all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che ha individuato la misura delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio in vigore attualmente e fino al 31 dicembre 2012.

non si sia tenuto conto del cambiamento di aliquota IVA, ordinaria e agevolata, che verrà a determinarsi a partire dal 1° luglio 2013³⁹.

Infine, per quanto riguarda la quantificazione degli effetti finanziari in termini di imposte dirette, si evidenzia che la RT non esplicita quale ammontare di imponibile sia stato considerato, così come nulla dice in merito all'aliquota media e alla misura dell'acconto utilizzate per il calcolo. Si ricorda che l'articolo 61, comma 4, del D.L. 1/2012⁴⁰ stabilisce che in tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 26/2007, nei confronti di taluni esercenti le attività di autotrasporto (articolo 5, comma 1, D.L. 452/2001).

Commi 10-12 (IVA servizi cooperative sociali)

I commi in esame riguardano la disciplina IVA di alcuni servizi delle cooperative sociali e loro consorzi. Il comma 12 è stato parzialmente modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

In particolare, il comma 10 muta la vigente aliquota IVA⁴¹, che passa dal 4 al 10 per cento, applicabile alle prestazioni per servizi sanitari e scolastici⁴² rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale in favore di soggetti svantaggiati⁴³.

Il comma 11 sopprime i vigenti primo e secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296/2006 relativi, rispettivamente, all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter del citato D.P.R. 633/1972 e il chiarimento circa la facoltà per le sole cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto⁴⁴, di optare per il regime agevolativo applicato alle ONLUS.

Infine il comma 12, con riferimento all'entrata in vigore delle novelle recate dai commi precedenti, dispone che la nuova aliquota del 10 per cento si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

³⁹ Vedi in proposito il precedente comma 2 dell'articolo 3 in esame.

⁴⁰ Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 27/2012.

⁴¹ D.P.R. 633/1972.

⁴² Ci si riferisce ai numeri 18 (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione), 19 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o di cliniche e case di cura convenzionate), 20 (prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere), 21 (prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù) e 27-ter (prestazioni socio sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore degli anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici e dei minori) del DPR 633/1972.

⁴³ Individuati nel numero 27-ter dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 633/72.

⁴⁴ Ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del D.Lgs. 460/1997.

La RT presentata dal Governo nel passaggio parlamentare quantifica il maggior gettito dovuto all'applicazione della nuova disciplina in 153 mln di euro a decorrere dall'anno 2014, in quanto le disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Per la stima utilizza i dati IVA disponibili per l'anno 2009 dai quali risulta che le cooperative e loro consorzi, operanti nei settori sanità e istruzione, hanno un ammontare di operazioni, imponibili al 4 per cento, pari a circa 5.100 mln di euro. Ipotizza inoltre che il 50 per cento di dette operazioni sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarre IVA; pertanto ottiene il maggior gettito moltiplicando l'ammontare stimato di 5.100 mln, dimezzato per tener conto delle citate prestazioni in favore dei soli soggetti che non possono detrarre l'IVA sugli acquisti, per il differenziale di aliquota IVA del 6 per cento⁴⁵.

I dati contenuti nell'allegato 3 riferiti alle disposizioni in esame sono coerenti con quelli rappresentati nella RT.

Al riguardo occorre rilevare in prima analisi difficoltà interpretative determinate dal tenore delle nuove norme e dal loro inserimento nell'ordinamento tributario della materia che possono riflettersi sulle variazioni finanziarie stimate dal Governo in RT.

In particolare, visto che il nuovo numero 127-*undevicies* della tabella A, parte terza, del citato D.P.R. 633/1972 sembra rivolgersi esclusivamente alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, è necessario comprendere quale sia il regime IVA per le altre cooperative diverse da quelle sociali che effettuano le prestazioni in argomento. In particolare, il combinato disposto delle norme in esame sembra far propendere verso un ritorno al regime di esenzione IVA. Questa ricostruzione interpretativa muove dall'osservazione che, mentre il vigente n. 41-*bis* della tabella A, parte seconda del citato D.P.R. 633/1972 considera applicabile l'aliquota del 4 per cento alle prestazioni rese da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, la nuova aliquota del 10 per cento interesserebbe solo le cooperative sociali e loro consorzi (così come si legge nel citato nuovo punto 127-*undevicies* della tabella A, parte terza del D.P.R. 633/1972). A ciò si

⁴⁵ Dato per differenza tra l'aliquota vigente del 4 per cento e la nuova aliquota del 10 per cento.

aggiunga che il comma 11 dell'articolo all'esame abroga la disposizione d'interpretazione autentica contenuta nel primo periodo dell'articolo 1, comma 331, della citata L. 296/2006 che riguardava anch'essa il regime IVA di tutte le cooperative e loro consorzi con la conseguenza che potrebbe tornare ad avere applicazione per le cooperative diverse da quelle sociali il regime d'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter. Il chiarimento interpretativo si rende necessario in quanto un ritorno al regime di esenzione per le società cooperative non sociali, implicherebbe un minor gettito in termini di IVA che la RT non sembra aver stimato e che, se così fosse, andrebbe opportunamente coperto.

Inoltre la nuova disposizione che introduce il comma 127-undevicies della tabella A, parte terza del citato D.P.R. 633/1972, sembra considerare le sole prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale escludendo quindi le prestazioni effettuate direttamente da detti soggetti, così come invece si legge nel vigente punto 41-bis della tabella A parte seconda del D.P.R. 633/1972. Anche in tal senso andrebbe chiarito se le cooperative in questione siano soggette a differenti regimi IVA a seconda che le prestazioni in argomento siano effettuate in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale o siano effettuate direttamente; tale aspetto potrebbe generare riflessi in termini di variazioni finanziarie che andrebbero opportunamente esaminate.

Un'altra questione interpretativa riguarda poi il fatto che la nuova formulazione del comma 12 dell'articolo in esame riguarda i soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, laddove l'originario testo faceva riferimento esplicitamente anche a contratti rinnovati o prorogati. La lettura della norma pertanto farebbe propendere verso una restrizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'aumento dell'aliquota IVA in esame escludendo di fatto i contratti rinnovabili o prorogabili; se così fosse, la quantificazione contenuta nella RT risulterebbe sovrastimata.

Si osserva, inoltre, che la RT non considera nella stima l'eventualità che alcune delle cooperative sociali e loro consorzi (che per loro natura sono di diritto soggetti ONLUS⁴⁶) che attualmente scontano il regime IVA con aliquota del 4 per cento, decidano, in virtù

⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del D.Lgs. 460/1997

della modifica qui all'esame e per ragioni di convenienza, di optare per il regime di esenzione IVA attualmente in vigore per le ONLUS. Questo aspetto potrebbe infatti incidere sulla quantificazione presentata dal Governo in quanto ridurrebbe il maggior gettito derivante dall'inasprimento dell'aliquota IVA.

Altra problematica non affrontata in RT - che però potrebbe far emergere una sovrastima del maggior gettito atteso - riguarda i consumatori finali delle prestazioni in argomento; infatti per le prestazioni socio assistenziali ed educative in questione è previsto che i contribuenti IRPEF possano, a seconda dei casi e per specifiche situazioni, o detrarre dal loro reddito le spese sostenute (nella misura del 19 per cento) o dedurle direttamente dal reddito prodotto⁴⁷. Questo aspetto ha come diretta conseguenza la necessità che una stima prudenziale tenga conto del minor gettito a titolo di IRPEF, derivante dal maggior costo delle prestazioni in argomento che i soggetti consumatori dovranno affrontare e che si tradurrà in maggior onere da poter dedurre o detrarre.

Altro aspetto concerne la mancata quantificazione dei maggiori oneri che lo Stato, gli enti locali e territoriali dovranno affrontare, in quanto consumatori finali; per detti enti il maggior gettito IVA corrisponde ad un aggravio di spesa, configurandosi come una partita di giro sui conti pubblici.

In proposito vi è inoltre da considerare l'eventualità che la domanda delle prestazioni in argomento, da parte degli enti suddetti, possa subire delle contrazioni con riflessi in termini di aggravio degli oneri per prestazioni socio-sanitarie ed educative a carico dei singoli contribuenti, aspetto che implicherebbe un maggior ricorso a detrazioni e deduzioni IRPEF, così come specificato sopra, con conseguenti effetti negativi in termini di gettito erariale.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che la quantificazione del maggior gettito appare essere costante nel tempo senza considerare l'effetto della sua possibile contrazione, dovuto all'inasprimento dell'aliquota IVA recato dalla norma, così come l'effetto di anticipazione al 2013 di stipula di contratti per le prestazioni in argomento.

⁴⁷ Ad esempio per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Comma 13 (Tassazione pensioni di guerra)

La norma, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'altro Ramo del Parlamento, assoggetta ad IRPEF le pensioni di guerra, di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, qualora detti emolumenti siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

La RT, dopo aver ricordato che, in base alla legislazione vigente, le pensioni in esame sono esenti da imposizione, riferisce che, stante l'indisponibilità negli archivi delle dichiarazioni dei redditi di dati relativi alle pensioni in esame, la stima degli effetti sul gettito è stata operata utilizzando informazioni fornite dall'Ente erogatore, per ogni soggetto che percepisce pensioni di guerra, e tabellari. E' stato quindi utilizzato il modello di micro simulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 (le informazioni reddituali presenti negli archivi del sistema sono state integrate con i predetti dati forniti dall'Ente erogatore). Con tale strumento, per ogni soggetto percettore dei trattamenti in oggetto è stata posta a confronto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente.

Si è quindi proceduto ad una riduzione in via prudenziale della stima di recupero di gettito ottenuta in base alla simulazione, per tenere conto sia di eventuali pensioni oggi non percepite sia del decremento annuo delle pensioni di guerra in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei soggetti interessati.

Si è quindi giunti a stimare un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +93,4 milioni di euro (+4,6 e +1,2 milioni di euro è stata invece la stima del maggior gettito per addizionale regionale e comunale).

E' stata quindi sviluppata la stima degli effetti finanziari della misura - con applicazione prudenziale di un decremento annuo del 2,5 per cento per il primo triennio - che si riporta nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015
IRPEF	79,0	91,4	89,1
Addizionale regionale	0,0	4,6	4,5
Addizionale comunale	0,0	1,6	1,2
Totale	79,0	97,6	94,8

Al riguardo, si osserva che l'utilizzo del modello di micro simulazione e la mancata informazione circa gli emolumenti pensionistici considerati dalla norma (con riguardo ad esempio al numero di titolari a titolo di reversibilità, agli importi erogati, alle aliquote) non consentono di effettuare una verifica della stima. Andrebbero, altresì, forniti chiarimenti circa la mancata valutazione degli effetti di maggior gettito riferiti alle addizionali comunale e regionale per l'anno 2013. Rispetto al testo originario del DDL stabilità che circoscriveva il vigente regime di esenzione IRPEF degli emolumenti in esame ai soli percettori titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, con il conseguente assoggettamento ad imposizione IRPEF dei predetti emolumenti in tutti gli altri casi, il testo approvato dalla Camera, limita l'area di imponibilità ai soli percettori a titolo di reversibilità, se titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Commi 14-17 (Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

I commi all'esame prevedono che, a partire dalle operazioni concluse dal 1 gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché le operazioni su strumenti finanziari derivati, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, saranno soggette ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore, rispettivamente della transazione (per le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi) o del valore nozionale di riferimento del contratto (per i derivati).

In particolare il comma 14 disciplina detto regime fiscale per le azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato mentre lo esclude per le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e strumenti finanziari; nello specifico l'imposta è dovuta sul valore della transazione, anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio statale, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso, rilevando pertanto, quale presupposto soggettivo, che la transazione sia effettuata da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia.

Il comma 15 disciplina la medesima imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento, anche per le operazioni su strumenti finanziari derivati⁴⁸ diverse da

⁴⁸ Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* e *j*, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *d*) del D.Lgs. n. 58/1998, pertanto:

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo in cui una delle controparti sia residente in Italia; per tali operazioni la base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore nozionale di riferimento del contratto⁴⁹.

Il comma 16 prevede poi che la nuova imposta di bollo sarà dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni finanziarie citate escludendo però i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite in discorso, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente; sono inoltre esentate dall'imposta in esame le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento dell'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie determina la nullità delle operazioni di compravendita in discorso.

-
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
 - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
 - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
 - strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
 - contratti finanziari differenziali;
 - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
 - qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

⁴⁹ Per valore nozionale di riferimento si intende il valore dell'attività finanziaria a cui si riferisce il contratto in cui consiste uno strumento derivato. Ad esempio, per uno swap (contratto mediante il quale due soggetti si impegnano nello scambio di flussi monetari reciproci, in entrata o in uscita, a una data prefissata con la conseguente liquidazione del saldo a favore di una delle parti) sui tassi d'interesse, il valore nozionale è il capitale su cui sono calcolati gli interessi scambiati dalle controparti.

Infine il comma 17 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità applicative dell'imposta in argomento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT per la quantificazione delle nuova imposta di bollo utilizza i dati del 2011 riguardanti le operazioni effettuate sulle piattaforme italiane regolamentate; in particolare considera i dati riguardanti Borsa italiana, HI-MTF e TLX per azioni, strumenti partecipativi e prodotti derivati. Per quanto attiene i prodotti finanziari derivati considera anche i dati tratti dall' "Indagine sul mercato dei derivati " condotta dalla Banca d'Italia per le transazioni "Over the counter"⁵⁰.

Per quanto concerne le transazioni azionarie i dati per il 2011 ne evidenziano un volume pari a 709.974 mln di euro; da tale ammontare si tolgono le operazioni del mercato primario che sono escluse dall'applicazione dell'imposta e che in base ad informazioni raccolte presso gli operatori del settore risulterebbero essere di poco inferiori al 5 per cento. Inoltre la percentuale di transazioni riguardanti emittenti non italiani, secondo dati di Borsa Italiana, risulterebbe anche essa inferiore al 5 per cento; pertanto prudenzialmente viene detratto dal valore complessivo delle transazioni il 10 per cento, ottenendo così una base imponibile di 638.977 mln di euro. Tuttavia occorre aggiungere il valore delle compravendite azionarie tratto dall'archivio del registro per un importo di 27.226 mln di euro; nel complesso quindi la base imponibile potenziale della nuova imposta di bollo sulle compravendite di azioni è di 666.203 mln di euro.

Per la stima dei prodotti derivati vengono utilizzati i dati della citata indagine condotta dalla Banca d'Italia, integrati con quelli rilevati da Borsa Italiana; viene quantificata quindi una base imponibile di circa 9.544 mld di euro. I dati relativi alle transazioni si riferiscono all'ammontare nominale o nozionale in essere al 30 giugno 2011, ripartiti per durata; per ciascuna classe di durata è stata individuata una durata media e quindi un turn over di tali operazioni. In mancanza di puntuali informazioni circa i derivati su titoli di Stato, ne stima prudenzialmente il peso pari a circa il 15 per cento, in ragione di ciò, la base imponibile lorda relativa ai derivati viene ridotta e portata a circa 8.546 mld di euro.

⁵⁰ Queste transazioni si svolgono in mercati caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati; quindi in questi mercati la negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti di borsa ufficiali.

Considera, infine, anche gli effetti derivanti da possibili riduzioni dei volumi di transazioni a seguito dell'introduzione dell'imposta di bollo in esame, in virtù di fenomeni di delocalizzazione e per la minore convenienza economica attribuita ad alcune tipologie di operazioni⁵¹, stimando una riduzione del 30 per cento del volume complessivo di compravendite azionarie e dell'80 per cento del volume dei prodotti derivati.

Nel complesso quindi la stima di maggior gettito annuo derivante dall'applicazione dell'imposta di bollo in esame è di 1.088 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Al riguardo si evidenzia che la RT basa il calcolo del maggior gettito su dati ed informazioni di carattere soggettivo e quindi con un alto grado di aleatorietà nella parte in cui stima le operazioni del mercato primario, i derivati su titoli di Stato, nonché indica percentuali di correzione per tener conto delle possibili riduzioni dei volumi delle transazioni in ragione di fenomeni di delocalizzazione; aspetti questi che rendono difficile la verifica puntuale delle quantificazioni espresse.

Non sembra poi che la RT abbia stimato gli effetti di minor gettito derivanti dalla possibilità che i soggetti svolgenti attività d'impresa possano portare in deduzione, a fini IRES ed IRPEF, l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie svolte, così come non sembra aver considerato il maggior onere, a titolo di imposta sulle transazioni, che si troveranno a dover pagare tutti quegli enti territoriali che hanno posto in essere derivati, collegati spesso a prestiti obbligazionari o mutui.

Inoltre l'assunzione del maggior gettito come un dato costante nel tempo non sembra tener conto della possibilità che la disposizione in parola modifichi i comportamenti degli investitori che, al fine di eludere il pagamento dell'imposta, potrebbero ricorrere a forme di interposizione avvalendosi di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia.

L'invarianza della stima non considera altresì che la nuova disciplina del trattamento tributario delle operazioni in esame comporta un disallineamento rispetto ad altri regimi operanti in

⁵¹ Essenzialmente quelle caratterizzate da bassi margini di guadagno su elevatissimi volumi di scambio (c.d. high frequency trading).

ambito UE. Si ricorda che in ambito comunitario vi è una proposta di cooperazione rafforzata relativa all'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie⁵². Potrebbero quindi generarsi fenomeni di concorrenza fiscale da parte di quei paesi comunitari che non hanno ancora introdotto l'imposta in esame o hanno regimi più favorevoli a scapito quindi delle transazioni nei mercati finanziari nazionali, con effetto di spiazzamento specialmente nei primi anni (in cui la reazione degli investitori potrebbe essere più netta) e comunque finché non vi sarà una tassazione armonizzata a livello comunitario⁵³.

La prevista nullità delle operazioni effettuate, oltre che di difficile inquadramento sistematico⁵⁴, potrebbe determinare nuovo contenzioso con conseguenti maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia e per quella finanziaria per la necessità di controlli e monitoraggio di dette transazioni.

Analoga osservazione si può fare in merito ai casi in cui sarà il contribuente a versare direttamente l'imposta, in particolare in assenza di forme di responsabilità solidale in capo a professionisti⁵⁵ che intervengono nella operazione per il pagamento dell'imposta essenzialmente per le transazioni in mercati non regolamentati. Da ciò ne deriverà la necessità che l'amministrazione finanziaria implementi delle opportune attività di controllo volte a contrastare il fenomeno dell'evasione d'imposta, che soprattutto in tale ambito potrebbe verificarsi, con conseguenti inevitabili aggravii di spesa in termini di risorse da destinare al monitoraggio ed all'attività accertatrice.

Comma 18 (Deducibilità dal reddito delle spese relative al parco veicoli)

Il comma 18 è volto a ridurre dal 27,5 al 20 per cento la misura percentuale della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese e delle altre componenti negative attinenti alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali; a tal fine, viene apportata una modifica all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR. La disposizione in esame specifica altresì che resta inalterato l'importo massimo relativo al costo di acquisizione dei mezzi sopra citati, indicato nel comma 73 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

⁵² Tale proposta è stata presentata in occasione del Consiglio Ecofin del 9 ottobre 2012.

⁵³ Nel merito si vede l'audizione del 25 ottobre c.a. del presidente della Consob, G. Vegas presso la Commissione finanze della Camera.

⁵⁴ Si ricorda che la nullità è un vizio genetico che opera *ex tunc* sugli effetti del contratto.

⁵⁵ Ad es. dottori commercialisti.

La RT quantifica effetti di maggior gettito per competenza nella misura indicata nella tabella che segue:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	549	540	507
IRAP	48	46	43
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	597	586	550

Gli effetti in termini di cassa, tenuto conto del meccanismo di saldo – acconto a titolo di imposte dirette (dove l’acconto assume il valore del 75 per cento) e di IRAP (dove l’acconto è pari all’85 per cento) sono rappresentati come segue:

(milioni di euro)

CASSA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	412	549	532
IRAP	41	48	45
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	453	597	577

La RT specifica che la modifica entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2013, per il quale è già prevista dalla legislazione vigente la rideterminazione degli acconti dovuti e precisa che essa riguarda il parco veicoli circolante e non solo le nuove immatricolazioni; viene poi riproposta la medesima impostazione della RT allegata al disegno di legge recante, a partire dal 2013, una norma di analogo tenore⁵⁶.

La RT espone alcuni passaggi che hanno portato alla stima degli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina illustrata. E' stata effettuata una apposita simulazione pluriennale attraverso l'uso di un modello di microsimulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali, utilizzando i dati del PRA (pubblico registro automobilistico) sia per il numero dei veicoli circolanti a dicembre 2009 che per le loro caratteristiche tecniche (alimentazione, potenza) ed economiche (costi di acquisto).

⁵⁶ Si tratta dell'A.S. 3249, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che ha ridotto la percentuale di deducibilità delle spese in questione dal 40 per cento al 27,5 per cento. Cfr. NL 126 di questo Servizio, pag. 86 e seguenti.

Si è poi effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata dalle nuove disposizioni di limitazione della deducibilità ed abbinandola al codice fiscale del proprietario, per individuare i soggetti destinatari della nuova disposizione⁵⁷ e ricostruendo in capo ai singoli veicoli il profilo civilistico della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nonché i relativi costi di esercizio⁵⁸.

I contribuenti sono stati a loro volta suddivisi in diverse tipologie a seconda del livello di detraibilità a fini IVA dei costi e delle spese⁵⁹ e a seconda della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

E' stata poi assunta l'ipotesi che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti siano attribuibili soltanto agli operatori che presentano un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità.

Per quanto concerne l'andamento dei canoni contrattuali di leasing, la RT utilizza i dati tratti dai rapporti ASSILEA, distinguendo tra quota capitale ed interessi, avendo cura di escludere i veicoli intestati ai concessionari (estranei alla disciplina in parola in quanto i veicoli si configurano come beni merce) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine.

Viene, invece, utilizzata una speciale procedura per l'analisi dei riflessi finanziari prodotti dai veicoli dati in noleggio a lungo termine, ipotizzando che l'universo degli utilizzatori di tali veicoli sia assimilabile, sotto il profilo della composizione, a quello degli utilizzatori dei veicoli in leasing.

Quindi la RT calcola la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia in termini di IRES/IRPEF che di IRAP per l'esercizio 2013 ed i due successivi, con riguardo alla componente sia dei costi di esercizio che dei costi per ammortamento e/o canoni di leasing di competenza dell'esercizio stesso. Sono, inoltre, sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (derivanti dai veicoli posseduti o utilizzati in leasing), calcolate in capo ad ogni soggetto con partita IVA, distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati.

⁵⁷ Società di capitali, società di persone, enti non commerciali, imprenditori singoli, esercenti arti e professioni.

⁵⁸ In particolare: consumo di carburante, lubrificanti, assicurazione, bollo.

⁵⁹ Si rammenta che la quota di IVA indetraibile concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette.

Al riguardo si rileva che la quantificazione della RT, essendo basata su una microsimulazione, non è suscettibile di essere verificata in modo puntuale; in particolare, essa si basa su alcune ipotesi rispetto alla cui scelta non viene fornita un'adeguata argomentazione, come quella che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti siano attribuibili solo agli operatori con un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità e quella che l'universo degli utilizzatori dei veicoli dati a noleggio a lungo termine sia assimilabile, come composizione, a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

Si osserva che l'andamento di competenza del maggior gettito atteso presenta un profilo decrescente, essendo stimato in 549 mln per il 2013, 540 mln per il 2014 e 507 mln per il 2015. Non viene in proposito esplicitato se si sia tenuto conto di possibili modifiche nelle scelte gestionali relative al parco autoveicoli nella disponibilità dei soggetti destinatari della norma, in conseguenza delle minori deduzioni fiscali consentite dalla disciplina proposta⁶⁰.

Si sottolinea inoltre che gli effetti finanziari di maggior gettito in termini di cassa determinati dal meccanismo del saldo/acconto potrebbero risultare di entità diversa rispetto a quelli stimati in RT in relazione alla possibile scelta, da parte dei contribuenti, di definire l'ammontare dell'acconto delle imposte dovute sulla base del metodo previsionale in luogo di quello storico.

Infine, si evidenzia che sarebbe opportuno tenere conto, nella stima degli effetti finanziari associati alla norma in esame, anche delle ricadute in termini di addizionali regionali e comunali all'IRPEF, con riferimento alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi.

Commi 19-22 (Riconoscimento maggiori valori conseguenti al riallineamento)

Il comma 19 dell'articolo in esame modifica il vigente comma 14 dell'articolo 23 del DL n. 98/2011 nel senso di posticipare la decorrenza degli effetti dell'affrancamento del maggior valore contabile⁶¹ delle partecipazioni di controllo a

⁶⁰ Ad esempio, si ricorda che l'articolo 95, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che, se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa viene autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per le trasferte, è deducibile da parte dell'impresa la spesa relativa al costo di percorrenza calcolata per gli autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. La disciplina introdotta con il comma 18 potrebbe spingere le società a riconsiderare le politiche aziendali in materia, optando per il regime di deducibilità di cui all'articolo 95 citato, ove più conveniente per le stesse.

⁶¹ Nello specifico ci si riferisce alla deducibilità dei maggiori ammortamenti generati dal maggior valore contabile riconosciuto per effetto del riallineamento dei valori civilistico-fiscali emergenti da operazioni aziendali c.d. straordinarie (fusioni, cessioni d'azienda, ecc).

titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali effettuato mediante pagamento di un'imposta sostitutiva⁶². In particolare gli effetti del riallineamento sono fatti decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

Il comma 20 prevede la modifica dell'articolo 20, comma 2 del DL n. 201/2011 (in materia di riapertura dei termini per l'affrancamento dei valori citati per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011) e concerne anch'esso il differimento della decorrenza degli effetti dell'affrancamento del maggior valore contabile dovuto ad operazioni straordinarie aziendali, così come fatto con il precedente comma 23; tali effetti decorreranno non più dal 31 dicembre 2014, bensì dal 31 dicembre 2019. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

I commi 21 e 22 modificano la disciplina vigente relativa alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 20, comma 1 del DL n. 201/2011. Nel merito il comma 21 prevede che i versamenti dell'imposta sostitutiva in argomento avvengono non più in tre rate⁶³ bensì in unica soluzione, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012 (quindi entro giugno 2013). Il comma 22 apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 20, comma 1-*bis* del citato D.L. n. 201/2011 riferito ai termini di versamento rateali.

La RT riepiloga gli effetti normativi della disposizione in commento e ripercorre i passaggi storico legislativi della complessa disciplina in esame (articolo 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* del D.L. 185/2008 e articolo 20 del DL n. 201/2011); con riferimento alla stima degli effetti in termini di gettito evidenzia quanto segue:

- l'adesione alla normativa di cui al citato DL n. 98/2011 è stata particolarmente elevata rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria; utilizzando i dati tratti dai modelli di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 è stato pari ad oltre 3,9 mld di euro, attraendo in tale ambito buona parte del gettito e degli effetti successivamente attribuiti all'articolo 20 del DL n. 201/2011.

- Le disposizioni recate dai commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del DL n. 225/2010 hanno concesso, agli enti creditizi e finanziari in presenza di perdita d'esercizio, la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA);

⁶² Si rammenta che l'aliquota d'imposta è pari al 16%.

⁶³ Scadenti la prima alla data di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012 (quindi entro giugno 2013), la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti della prima e della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

dalle compensazioni effettuate mediate il modello F24 risulta che l'utilizzo di detti crediti d'imposta è stato sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria: a tutto settembre 2012 risultano infatti importi compensati di quasi 1,8 mld di euro in aggiunta ai circa 163 mln di euro compensati a fine 2011. Sul complesso delle banche stima quindi un importo di credito di imposta per DTA pari a 3mld di euro.

- Ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore delle banche, complessivamente di circa 8 mld di euro parametrando il gettito dell'imposta sostitutiva versata, pari a circa 3,93 mld di euro, con l'aliquota dell'imposta stessa del 16 per cento; il valore ottenuto pari circa 24 mld di euro⁶⁴ (che rappresenta il maggior valore contabile affrancato mediante la citata imposta sostitutiva di cui al D.L. 98/2011) moltiplicato per le aliquote IRES del 27,5 per cento ed IRAP del 5,2 per cento consente di ottenere i citati 8 mld di euro. Tuttavia di questo importo, circa 3 mld di euro rappresentano il valore delle imposte anticipate utilizzate o utilizzabili direttamente sotto forma di credito di imposta, usufruibile in dieci esercizi attraverso il meccanismo di compensazione con le maggiori quote di ammortamento dei beni e valori riallineati.

- L'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 20 del DL n. 201/2011, viene stimata in via prudenziale di ammontare pari a circa un decimo di quanto originariamente stimato in sede di relazione tecnica, per effetto dello spiazzamento operato dal citato D.L. n. 98/2011; pertanto l'importo originario pari a circa 3mld di euro viene acquisito per un valore pari a circa 300 mln di euro. L'eliminazione del versamento in tre rate comporta, quindi, in termini di cassa un incremento del gettito nel 2013 pari a circa 200 mln di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

Conclude evidenziando che in ragione di questi elementi si stimano gli effetti finanziari, conseguenti sia al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in dieci esercizi) sia al pagamento in un'unica rata della citata imposta sostitutiva in luogo della rateizzazione, secondo la seguente tabella:

⁶⁴ $3,93/16*100 = 24$ mld di euro.

(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	200	-200			
IRES	0	846,2	423,1	487,7	455,4
IRAP	0	160	80	92,2	86,1
TOTALE	200	806,2	503,1	579,9	541,5

Al riguardo si evidenzia che la stima presentata in RT è frutto della considerazione degli effettivi risultati che le normative in esame hanno raggiunto rispetto a quanto era stato prospettato nelle relazioni tecniche originarie; in particolare l'adesione elevata alla normativa di cui al citato DL n. 98/2011, l'elevato utilizzo in compensazione delle imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari in perdita, l'effetto spiazzamento operato dal DL n. 98/2011 sull'imposta sostitutiva ex articolo 20 del DL n. 201/2011 che ha prodotto una bassa adesione alla riapertura dei termini per l'affrancamento dei valori in argomento per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

In ragione di ciò la RT ha proceduto a rideterminare gli effetti finanziari delle norme alla luce dei risultati ex post conseguiti dalle disposizioni suddette; ciò ha generato scostamenti notevoli rispetto alle stime originarie specialmente con riferimento al recupero di gettito dovuto allo slittamento quinquennale degli ammortamenti dei beni riallineati nonché al pagamento in un'unica rata dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 20 del DL n. 201/2011.

Questo aspetto implica quindi la necessità che il Governo confermi se gli importi stimati in RT, sostanzialmente differenti rispetto alle stime iniziali, siano già scontati negli andamenti tendenziali, a legislazione vigente. Così come si chiede di sapere se anche la maggiore compensazione del credito d'imposta a favore di enti creditizi e finanziari, che peraltro non genera modifiche nella stima del provvedimento in parola, sia contenuta negli andamenti di gettito tendenziali a legislazione vigente.

Con riferimento poi al differimento quinquennale si evidenzia che la RT quantifica solo gli effetti di maggior gettito per il periodo dal 2014 al 2017 senza alcuna indicazione circa il minor gettito che si registrerà nel periodo successivo al differimento posto dalle norme.

A ciò si aggiunga che il pagamento in un'unica rata dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 20 del D.L. 201/2011 in luogo della rateizzazione prevista potrebbe ledere il principio della collaborazione e dell'affidamento nell'instaurazione dei rapporti tra amministrazione

finanziaria e contribuenti⁶⁵, i quali hanno formulato delle valutazioni di convenienza economico-finanziaria in ragione delle modalità di pagamento originariamente previste (in tre rate) e potrebbero conseguentemente porre in essere comportamenti non in linea con le nuove modalità di pagamento con tutte le conseguenze in ordine al gettito atteso.

In merito a tali aspetti si chiedono chiarimenti al Governo.

Commi 23 e 24 (Imprese di assicurazione - imposta sulle riserve matematiche)

Il comma 23 interviene sulla disciplina dell'imposta sulle riserve gravante sulle imprese assicurative che è calcolata in termini di una percentuale (lo 0,35⁶⁶) delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio⁶⁷. In particolare, con la novella all'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 209/2002, ed in deroga allo statuto dei diritti del contribuente, si eleva detta percentuale allo 0,5 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e la si fissa a regime allo 0,45 per cento, per i periodi di imposta successivi. Si ricorda che la somma da versare costituisce credito di imposta utilizzabile dalle imprese assicurative per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge n. 482/1985 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

Il comma 24 dispone poi che tali crediti di imposta sono compresi tra i crediti di imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione.

La RT, per la stima degli effetti finanziari delle disposizioni in esame, assume a base i dati sul gettito dell'imposta sulle riserve ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24. Indica quindi le entrate rivenienti in circa 1.334 milioni di euro con applicazione dell'aliquota dello 0,35 per cento. A tale importo aggiunge l'imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile in 120 milioni di euro. Ascrive all'incremento della percentuale operante nel 2012 (dallo 0,35 per cento allo 0,5 per cento) maggiori entrate pari a 623,1 milioni di euro $[(1334 + 120)/0,35 \text{ per cento} \times (0,5 \text{ per cento} - 0,35 \text{ per cento})]$ ed a regime (dal 2013 in poi) un maggior gettito di circa 415,4 milioni di euro (ad aliquota dello 0,45 per cento) $[(1334 + 120)/0,35 \text{ per cento} \times$

⁶⁵ Principio peraltro sancito nelle vie generali nello statuto del contribuente (Legge 212/2000).

⁶⁶ Inizialmente fissata allo 0,20 per cento, la percentuale era stata già elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 (art.1, c. 2-*bis* del decreto-legge n. 209/2002).

⁶⁷ Con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

(0,45 per cento-0,35 per cento)]. Considerato quindi che di tale importo occorre tener conto a scomputo per la definizione dei versamenti dell'imposta sostitutiva del 20 per cento applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze, la RT stima l'effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l'imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche. Gli effetti finanziari stimati nella RT sono evidenziati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	+623,1	+373,9	+373,9	+373,9

Al riguardo, si osserva che la RT non indica il periodo di imposta al quale si riferiscono i versamenti assunti a base della quantificazione, tratti da elaborazioni dei pertinenti modelli F24. Inoltre la previsione di maggior gettito di valore costante nel tempo operata dal Governo ipotizza un quadro di invarianza delle variabili sulla cui base è stato quantificato il maggior prelievo erariale. Il gettito riveniente dalle nuove norme è la risultante, in estrema sintesi, della differenza (di segno positivo) tra le entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sulle riserve (differenza tra nuova e vecchia aliquota) e la quota parte della stessa imposta recuperata in sede applicativa della ritenuta che il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare sulle somme corrisposte all'assicurato al momento del riscatto delle polizze⁶⁸. L'ipotesi assunta dal Governo presupporrebbe quindi che il complesso delle rispettive basi imponibili ed i flussi finanziari correlati alle fattispecie considerate dalle norme in esame rimangano sostanzialmente invariati nel tempo rispetto alla situazione assunta a base della quantificazione. Al fine del riscontro del carattere prudenziale della stessa, appaiono necessari maggiori informazioni con riguardo all'andamento previsionale per i prossimi anni della massa di nuove polizze vita e di futuri riscatti e dei riflessi che tali variazioni determinano sulle fattispecie impositive. Andrebbe altresì chiarito perché l'effetto netto derivante dallo scomputo dell'imposta sostitutiva applicata in sede di liquidazioni e riscatti delle

⁶⁸ L'imposta sulle riserve è versata a titolo di acconto rispetto alla ritenuta del 20 per cento da operare sulle somme corrisposte all'assicurato.

polizze non sia stato considerato anche nel primo anno di applicazione della nuova disciplina.

Comma 25 (Rivalutazione redditi agrari e domenicali)

Il comma 25, modificato dall'altro Ramo del Parlamento, stabilisce che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento; per i terreni agricoli, nonché per quelli coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, la rivalutazione è fissata nella misura del 5 per cento. Viene altresì specificato che, ai fini dell'acconto per l'anno 2013, si tiene conto della modifica introdotta.

La RT afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2010, i redditi dominicale e agrario sono pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro; attraverso i dati relativi alla previdenza degli agricoltori, stima poi una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10 per cento. Applicando l'incremento del 15 per cento - ovvero del 5 per cento per gli agricoltori professionali e considerando una riduzione del 45 per cento dell'ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad Irpef (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell'IMU), la RT quantifica un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 mln. Applicando un'aliquota marginale media del 27 per cento, la RT perviene ad un recupero di gettito Irpef di competenza annua di circa 49,8 mln, al quale si aggiunge un recupero in termini di addizionale regionale e comunale, pari rispettivamente a 2,6 e 0,7 mln di euro.

L'Allegato 3 riporta maggiori entrate in termini di Irpef pari a 37,4 mln per il 2013 e a 49,8 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015; sono poi contabilizzati 2,6 mln a titolo di addizionale regionale e 0,7 mln a titolo di addizionale comunale.

Al riguardo, premesso che l'altro ramo del Parlamento ha ridefinito il triennio di applicazione della rivalutazione dei redditi in esame (da 2012-2014 a 2013-2015) e stabilito che delle nuove norme occorrerà tenere conto già nella determinazione dell'acconto per l'anno 2013, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Commi 26 e 27 (Regime fiscale società agricole)

Le disposizioni in esame, modificate dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina dei regimi fiscali agevolativi per l'agricoltura. In particolare, con il comma 26 si dispone l'abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che, rispettivamente, attribuiscono alle società agricole⁶⁹ la facoltà di optare per la determinazione catastale del reddito (comma 1093) e riconoscono alle società⁷⁰ esercenti esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la facoltà di optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento (comma 1094). Si dispone conseguentemente la perdita di efficacia delle opzioni esercitate in base ai ricordati regimi. Rispetto al testo originario del ddl Stabilità che faceva operare la perdita di efficacia delle predette opzioni anche sull'esercizio finanziario in corso, con effetti quindi retroattivi ed in deroga allo Statuto dei diritti dei contribuenti (art. 3 della legge n. 212/2000), le modifiche approvate dall'altro Ramo del Parlamento riferiscono nella sostanza gli effetti dell'abrogazione per il futuro, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso. Si stabilisce, inoltre, che per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013 si debba tener conto delle nuove disposizioni introdotte. Il comma 27 attribuisce quindi al Ministro dell'Economia e delle finanze la possibilità di adottare, con decreto, disposizioni transitorie in materia. A seguito delle modifiche operate dalla Camera, la predisposizione di tale disciplina transitoria non è più prevista come obbligatoria.

La RT fonda la sua analisi sugli ultimi dati disponibili dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2011 società di persone e società di capitali (quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone). Per le società di capitali interessate dalle nuove norme, a fronte di ricavi analitici esclusi per circa 531,4 milioni di euro (relativi a 991 contribuenti) e di costi analitici esclusi per circa 494,5 milioni di euro (relativi a 1.029 soggetti), è evidenziato un reddito agricolo IRES forfetariamente determinato in circa 9 milioni di euro, cui corrisponde un gettito IRES pari a circa +1,63 milioni di euro nonché un mancato gettito IRES analiticamente determinato in circa 17,45 milioni di euro. (minor gettito stimato 15,82 mln). Per le società di persone coinvolte dalla riforma si evidenziano (quadro RF) ricavi analitici complessivamente esclusi (commi 1093 + 1094) per circa 112,2 milioni di euro (relativi a 185 contribuenti) a fronte di costi analitici esclusi per circa 100,3 milioni di euro (riferiti a 195 soggetti).

⁶⁹ Si tratta delle società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99/2004 (ossia società che prevedono nel loro oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l'indicazione di "società agricola")

⁷⁰ Si tratta di società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli.

Ne deriva un reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato in circa 1,5 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 4 milioni di euro; si evidenziano inoltre (Quadro RG) ricavi analitici complessivamente esclusi (comma 1094) per circa 24,3 milioni di euro da parte di 317 contribuenti; reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093) pari a circa 2,8 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 23,9 milioni di euro.

Stima quindi un recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione di circa 43,7 milioni di euro (17,45 - 1,63 + 4 + 23,9). Gli effetti finanziari stimati sono rappresentati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
IRPEF	+32,8	+43,7	+43,7	+43,7

Al riguardo non si hanno elementi informativi sufficienti per un riscontro puntuale della quantificazione operata, in particolare sul valore dell'aliquota media IRES ed IRPEF nonché circa l'indicazione separata dei diversi impatti finanziari recati dalle due differenti disposizioni (determinazione catastale del reddito ed opzione per il regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi).

Non appaiono altresì indicati gli effetti finanziari in termini di IRAP ed addizionali IRPEF. Sarebbero inoltre da chiarire le modalità di calcolo del maggior gettito; infatti ad una prima analisi non sembra si sia tenuto in debito conto il gettito riveniente a legislazione vigente dal reddito IRPEF forfetariamente determinato da quadro RF e RG da parte delle società di persone (la RT ne indica solamente il reddito agricolo). Va da se che tener conto del gettito forfetario derivante dai due quadri suddetti delle dichiarazioni IRPEF delle società di persone evidenzerebbe una sovrastima (anche se presumibilmente di modesta entità) del gettito atteso iscritto in RT. Si evidenzia da ultimo che non è stato indicato un termine per l'emanazione delle eventuali disposizioni transitorie.

Comma 28 (Fondo per l'esclusione IRAP persone fisiche)

Il comma in esame, introdotto durante l'esame parlamentare istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'articolo 55 del TUIR 918/1986⁷¹ e gli esercenti arti e professioni.

Beneficiari di detta esclusione sono i citati soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previo parere conforme delle Commissioni Parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

La dotazione annua del fondo in questione è di 248 mln di euro per l'anno 2014 e di 292 mln di euro a decorrere dal 2015.

La RT si limita a definire brevemente la portata normativa e specifica che la fruizione dell'agevolazione sarà determinata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si osserva che andrebbe chiarito se il decreto ministeriale, che definirà l'ammontare massimo dei beni strumentali e che sarà sottoposto al parere delle Commissioni Parlamentari competenti, conterrà anche le modalità applicative relative al beneficio in parola in particolare per quanto attiene la decorrenza dello stesso.

In più si sottolinea che la verifica della congruità delle somme messe a disposizione come dotazione del fondo in esame è soggetta alla considerazione che tutti i beneficiari che presenteranno i requisiti previsti dalla normativa e dal successivo decreto ministeriale, avranno il diritto acquisito ad essere esclusi dal pagamento dell'IRAP.

In considerazione di quanto precede, andrebbe verificata l'invarianza della dotazione del fondo a decorrere dall'anno 2015.

Commi 29 e 30 (Gasolio in agricoltura)

Il comma 29 impone alle regioni di utilizzare i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) come parametro di riferimento per l'applicazione di aliquote agevolate (di cui al punto 5 della Tabella A allegata al Testo unico sulle accise - D.Lgs. 504/1995⁷²) per l'accisa sui carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Precisa inoltre che l'estensione dei terreni,

⁷¹ L'articolo in questione disciplina la tipologia dei redditi d'impresa; in particolare si intendono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi della disciplina del codice civile.

⁷² Il punto 5 della tabella A prevede l'applicazione di aliquote ridotte per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In particolare per il gasolio si applica il 22 per cento dell'aliquota normale; per gli oli vegetali non modificati chimicamente si prevede l'esenzione; per la benzina si applica il 49 per cento dell'aliquota normale.

dichiarata da quanti chiedono l'applicazione di aliquote ridotte, non può superare quella indicata nel fascicolo aziendale⁷³.

Il comma 30 prevede, a partire dal 1° gennaio 2014⁷⁴, la riduzione del 5 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Per il solo anno 2013 è invece prevista una riduzione del 10 per cento dei predetti consumi.

La RT osserva che dai nuovi vincoli posti dal comma 29 può derivare un riduzione dei consumi agevolati, stimata in ottica prudenziale nella misura del 5 per cento, ed in grado di determinare, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2012 dei carburanti impiegati nel settore agricolo, un recupero di entrate pari a circa 54 milioni di euro. Si ricorda che il criterio attualmente seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all'impiego agevolato è disciplinato da un sistema a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La riduzione del 5 per cento disposta sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002 determina un ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro, sempre stimati con la metodologia sopra indicata.

Nel complesso si perviene, a regime, ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del 10 per cento, con un recupero di gettito di almeno 100 milioni di euro su base annua.

Nell'Allegato 3, in relazione ai tre saldi di finanza pubblica, si ascrivono alle disposizioni in esame (commi 29 e 30) maggiori entrate pari a 154 mln di euro per il 2013 e 100 mln di euro per gli anni 2014 e 2015.

Al riguardo, non sono state fornite informazioni che permettano una verifica puntuale delle quantificazioni ed, in particolare, del carattere prudenziale della stima degli effetti di recupero di gettito derivante dai nuovi vincoli posti dal comma 29. Mancano infatti dati sui consumi di gasolio ammessi all'agevolazione in base alla

⁷³ Il fascicolo aziendale è preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola (Art. 9, D.P.R. 1999/503; art. 13, D.Lgs. 99/2004) la cui costituzione è obbligatoria per aver accesso a finanziamenti comunitari. E' accessibile nella sua versione elettronica dalle PPAA e fa fede nei rapporti instaurati dalle stesse con il titolare dell'azienda agricola (D.L. 5/2012, art. 25, c. 2).

⁷⁴ Il testo originario del ddl di stabilità faceva decorrere la riduzione del 5 per cento dal 1° gennaio 2013.

legislazione vigente rispetto alle quantità di carburante stimate che potranno essere agevolate sulla base dei dati risultanti dal fascicolo aziendale. Non è stata considerata poi la maggiore IVA riveniente, a parità di consumi, dall'incremento della parte non agevolata del carburante impiegato nel settore (in conseguenza della riduzione del quantitativo agevolato). Anche se le imprese agricole professionali che determinano il reddito delle attività agricole secondo le norme proprie del reddito di impresa (ad esempio imprese soggette ad IRES) sono soltanto una parte (non maggioritaria) della platea dei soggetti beneficiari delle nuove disposizioni⁷⁵, andrebbe per esse comunque considerato il minor gettito delle imposte sui redditi e dell'IRAP per la riduzione di base imponibile (conseguente agli aumenti dei costi del carburante derivanti dalla rimodulazione delle accise agevolata operata dalla norma in esame). Si vedano al riguardo anche i commi 26 e 27 dell'articolo 3.

Commi 31 e 32 (IVIE e IVAFE)

I commi 31-32, introdotti dalla Camera dei deputati, riguardano l'imposta sugli immobili ubicati fuori dall'Italia (IVIE) e quella sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFA) ed apportano talune modifiche sostanziali alla normativa che le ha istituite (art. 19 del D.L. 201/2011).

L'applicazione di entrambe le imposte viene rimandata all'anno 2012 (lettere *a*) ed *e*) del comma 31) e viene contestualmente stabilito che le imposte già versate per l'esercizio 2011 saranno considerate come acconto di quanto dovuto per il 2012 (comma 32). Le due imposte verranno inoltre riscosse come l'Irpef, ovvero attraverso la corresponsione di due rate di acconto annuali (lettera *d*) del comma 31).

Per quanto riguarda l'IVIE, l'applicazione dell'aliquota agevolata viene estesa a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale (lettera *b*) del comma 31), laddove la legislazione vigente la circoscrive a specifici soggetti individuati in modo puntuale⁷⁶.

Si prevede (lettera *c*) del comma 31) l'esclusione dal reddito per gli immobili ubicati all'estero adibiti ad abitazione principale e degli immobili non locati⁷⁷.

Con riferimento all'IVAFA, viene stabilito che l'importo fisso di 34,20 euro verrà applicato con riferimento a tutti i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero e non più, come prevede la legislazione vigente, solo per quelli

⁷⁵ Si vedano, in proposito, il commento all'art. 3, comma 25, nonché le considerazioni espresse nella RT in relazione alla disposizione da ultimo citata.

⁷⁶ Si tratta di coloro che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e delle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati

⁷⁷ In quanto si dispone che ad essi non si applica l'articolo 70, c. 2, del DPR 917/86, che riguarda i redditi di natura fondiaria.

detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La RT quantifica, in relazione al complesso delle disposizioni in esame, effetti onerosi pari a 27,8 mln per il 2013, 14,5 mln per il 2014 e 15 mln per il 2015.

Specifica inoltre separatamente gli elementi sulla base dei quali perviene a detta quantificazione come segue:

a) Differimento dell'applicazione dell'IVIE all'anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all'anno 2011 siano da intendersi come acconto per l'anno 2012 (considerando i dati dei versamenti effettuati per l'imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento):

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
IVIE	0	-0,8	0	0

b) Estensione dell'aliquota agevolata dell'IVIE a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale: la RT afferma che, in base ai medesimi dati utilizzati in sede di Relazioni Tecniche all'introduzione della norma in oggetto e alle successive modifiche (basati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione 11), si stima un valore imponibile degli immobili situati all'estero pari a circa 15.815 mln. Ipotizza poi una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5 per cento; applicando un'aliquota implicita pari allo 0,25 per cento (stimata per tenere conto della detrazione di 200 euro e degli eventuali carichi familiari) ed ipotizzando una riduzione di un terzo per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, la RT perviene ad una perdita di gettito di competenza annua pari a -2,7 mln. Indica poi i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
IVIE	0	-5,4	-2,7	-2,7

c) Esclusione dal reddito degli immobili situati all'estero adibiti ad abitazione principale e di quelli non locati: la RT parte dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2010, dai quali risulta, ai fini IRPEF, un ammontare di "redditi diversi" di terreni e fabbricati detenuti all'estero di circa 98 mln, prudenzialmente aumentato a 100 mln. Riducendo del 50 per

cento tale ammontare per escludere gli immobili locati, applicando un'aliquota media calcolata per tali soggetti del 34 per cento e riducendo tale importo di un terzo per tener conto del credito di imposta spettante per tali redditi, la RT ottiene una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa 11,3 mln; la corrispondente perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale è indicata, rispettivamente, in 0,8 e 0,2 mln di euro. La stima degli effetti finanziari ai fini IRPEF, considerando la decorrenza dall'anno 2012, risulta la seguente:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
IRPEF	0	-20,3	-11,3	-11,3
Addizionale regionale	0	-0,8	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	0	-0,3	-0,2	-0,2
Totale	0	-21,4	-12,3	-12,3

d) Differimento dell'applicazione dell'IVAFE all'anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all'anno 2011 siano da intendersi come acconto per l'anno 2012 (considerando i dati dei versamenti effettuati per l'imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento):

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
IVAFE	0	-0,2	+0,5	0

e) Estensione, per l'IVAFE, dell'importo fisso di 34,30 euro per tutti i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, indipendentemente dal fatto che siano o meno detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni: la RT considera trascurabili gli effetti finanziari associabili alla modifica, in quanto erano già stati considerati, per motivi prudenziali, tutti i conti correnti dichiarati.

Gli effetti totali delle norme in esame sono indicati come segue:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015
IVIE	-6,2	-2,7	-2,7
IVAFE	-0,2	+0,5	0
IRPEF	-20,3	-11,3	-11,3
Addizionale Regionale	-0,8	-0,8	-0,8
Addizionale Comunale	-0,3	-0,2	-0,2
Totale	-27,8	-14,5	-15,0

Al riguardo, si rileva che la RT non motiva adeguatamente la scelta di talune ipotesi assunte a base del calcolo effettuato: in particolare, non viene esplicitato in base a quali criteri sia stata considerata una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5 per cento e sia stata individuata la percentuale del 50 per cento per gli immobili non locati. In relazione a tale ultimo dato si evidenzia inoltre che la disposta esclusione degli immobili situati all'estero non locati dalla formazione del reddito complessivo potrebbe incidere sulle scelte comportamentali dei contribuenti, con possibili ricadute sotto il profilo del gettito.

Si osserva poi la presenza di un elemento di incoerenza, in quanto la RT afferma di utilizzare i medesimi dati utilizzati in sede di RT alla disposizione introduttiva della normativa in oggetto, e nello stesso tempo utilizza un valore imponibile per gli immobili situati all'estero che risulta diverso rispetto a quello contenuto nel documento citato (circa 15,8 mld nella presente RT in luogo di 19,4 mld); poiché il dato di partenza è essenziale per il risultato finale, è opportuno un chiarimento sul punto.

Si evidenzia infine che la RT utilizza, ai fini del passaggio alla esposizione degli effetti di cassa, la percentuale di acconto legale del 99 per cento, e non quella previsionale, pari al 75 per cento; anche quest'ultimo aspetto merita un intervento esplicativo.

Commi 33 e 34 (Regime IVA gestioni individuali di portafogli)

I commi in esame sono stati inseriti dall'altro Ramo del Parlamento.

Il comma 33, lettera a) modifica il vigente regime fiscale, in materia di esenzione IVA, contenuto nel primo comma, punto 4 dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972; in particolare esclude dall'esenzione IVA l'attività di gestione individuale di portafogli titoli. Quindi alla luce della nuova disciplina il servizio di gestione individuale di portafogli relativo a titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari viene assoggettato al regime IVA ordinario⁷⁸.

Il medesimo comma alla lettera b) introduce un nuovo periodo al vigente articolo 36, comma 3, del citato D.P.R. 633/1972; nello specifico si consente

⁷⁸ Pertanto si applica l'aliquota vigente del 21 per cento.

l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta⁷⁹ anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10 del medesimo D.P.R. 633/1972.

Il comma 34 prevede che le suddette nuove disposizioni in materia di IVA si applicano alle operazioni effettuate a partire del 1° gennaio 2013.

La RT evidenzia che l'esclusione delle commissioni relative alle gestioni di portafoglio titoli dall'esenzione IVA implicherà l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 21 per cento. Utilizza quindi dati di Assogestioni (anno 2011) dai quali si rileva un patrimonio gestito, da parte degli intermediari e operatori finanziari, di circa 476 mld di euro.

Stima inoltre: una commissione per la gestione portafogli pari allo 0,5 per cento basata sulle varie percentuali applicate sulle diverse tipologie di titoli dalle diverse banche⁸⁰, una quota del 30 per cento di operazioni verso consumatori finali⁸¹, un effetto di modifica del pro-rata degli operatori finanziari pari a circa il 3 per cento⁸². Applicando le citate stime all'ammontare del patrimonio gestito indicato nei citati 476 mld di euro si ottengono circa 150 mln di euro di maggior gettito IVA⁸³ da cui, depurando gli effetti dovuti alla modifica del pro-rata, (indicato nella citata percentuale del 3 per cento), si ottiene un maggior gettito netto annuo pari a 67 mln di euro a decorrere dal 2013.

⁷⁹ Si rammenta che l'articolo 36, comma 3 prevede: "I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività."

⁸⁰ Dato costruito mediante ricerca su vari operatori del settore.

⁸¹ Percentuale dedotta dalla banca d'Italia come rapporto tra attività finanziaria delle famiglie ed il complessivo italiano.

⁸² Calcolato considerando il rapporto tra le commissioni che verranno assoggettate ad IVA (2380mln di euro) ed il valore totale della produzione del settore intermediazione finanziaria e monetaria (85.000mln di euro – fonte ISTAT).

⁸³ Così definito: $476 \text{ mld} * 0,5\% * 21\% * 30\%$.

Al riguardo si evidenzia che non è immediata la verifica della quantificazione proposta in quanto non vengono presentati i calcoli che consentono di determinare gli effetti dovuti alla modifica del pro-rata; inoltre non si hanno indicazioni oggettive in merito alla stima delle commissioni per la gestione portafogli indicata in misura pari allo 0,5 per cento.

A ciò si aggiunga che viene considerato costante il maggior gettito laddove, la stessa fonte Assogestioni, utilizzata in RT, evidenzia per il 2011 una raccolta negativa rispetto agli andamenti passati per effetto della spinta sfavorevole nella raccolta, accentuata dalla diffusa incertezza sui mercati internazionali⁸⁴. Questo aspetto, che considera la presente congiuntura economico-finanziaria, fa propendere verso la necessità di tener conto, nel prossimo futuro, di un'ulteriore contrazione della raccolta con conseguente possibile diminuzione del maggior gettito stimato in RT.

In più la stima presentata dal Governo non sembra considerare le variazioni finanziarie derivanti dalla disposizione contenuta nella lettera *b*) del comma 33 dell'articolo in argomento; infatti con essa sembra essersi estesa l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta non solo per i soggetti che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, bensì per tutte le attività esenti da IVA. Ciò implica che, nell'ipotesi di scelte razionali, tutti i contribuenti che svolgono attività esenti da IVA potranno scegliere, secondo calcoli di opportunità economica, il regime a loro più conveniente (potranno cioè scegliere tra applicazione separata dell'IVA per l'attività in esenzione o regime ordinario con pro-rata).

Questo aspetto induce pertanto a chiedere chiarimenti al Governo in ragione dell'impatto finanziario, che potrebbe verosimilmente concretizzarsi in un minor gettito riconducibile alla disposizione in discorso.

Si segnala che la quantificazione non considera l'incremento dell'aliquota IVA dal 21 per cento al 22 per cento previsto a decorrere dal 1° luglio 2013.

Da ultimo si osserva che i dati dell'allegato 3 riferiti alle disposizioni in esame sono coerenti con quanto rappresentato in RT.

⁸⁴ Si veda il sito www.assogestioni.it – Dati 2011: raccolta negativa e patrimonio a 938 miliardi. Positivi i flussi per i gruppi esteri e l'andamento del risparmio a scopo previdenziale.

Comma 35 **(Sanzioni in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali)**

Le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina delle sanzioni in caso di violazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. 136/1990). In particolare sono ridotti (da euro 5.000 a euro 2.500) i minimi edittali di sanzioni amministrative pecuniarie previste per le fattispecie di cui agli artt. 4, commi 4 e 4-*bis* e 9, comma 1, della citata legge. E' altresì indicato in euro 2.500 (da 5.000) l'ammontare minimo dei contributi sindacali sospesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 citato.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, premesso che sulla materia era intervenuto di recente ed in direzione contraria, l'art. 8, comma 3-*bis* del D.L. 95/2012 che aveva elevato i minimi edittali da 2.582 a 5.000 euro, non si hanno osservazioni.

Comma 36 **(Trasferimento risorse autorità indipendenti)**

Il comma 36 prevede che le disposizioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2010 in materia di trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La RT non considera la disposizione

Al riguardo, appaiono opportune informazioni circa la sufficienza delle risorse non interessate dai trasferimenti per far fronte alle normali esigenze di funzionamento delle autorità cedenti.

Comma 37 **(Erogazioni liberali al Fondo ammortamento dei titoli di Stato)**

Con le novelle agli articoli 15 e 78 del TUIR, si introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) dell'importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, comma 1, lettera *e*), del D.P.R. n. 398/2003⁸⁵ La detrazione spetta se le erogazioni sono effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo le altre modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁸⁵ Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla l. 432/1993 al fine di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è disciplinato dagli artt. 44-52 del d.lgs. n. 398/2003 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico".

La RT ascrive alla norma effetti finanziari negativi in termini di gettito di trascurabile entità, in considerazione sia dell'esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 17 della legge 296/2009 andrebbe comunque operata una quantificazione dell'onere potenziale riferito alle disposizioni in esame tenendo conto anche dell'eventuale effetto incentivante che potrebbe essere loro ascritto, nonché del possibile risparmio in termini di interessi.

Comma 38 (Riscossione quote latte)

Le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 8 *quinquies* del decreto-legge n. 5/2009, novellando interamente il comma 10 ed aggiungendovi i commi 10-*bis* e 10-*ter*, al fine di meglio disciplinare il procedimento di riscossione delle multe per le quote latte. In particolare si prevede che, in caso di mancata adesione alla rateizzazione o di decadenza dal beneficio della dilazione, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) proceda alla riscossione a mezzo ruolo⁸⁶, avvalendosi delle società del gruppo Equitalia a seguito della stipula di apposita convenzione (in particolare per la gestione delle fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella gestione del contenzioso). Dette attività saranno remunerate con riguardo ai costi medi di produzione determinati per le analoghe attività normalmente svolte dalle medesime società. Si prevede inoltre (comma 10 bis) che AGEA si avvalga della Guardia di finanza - il cui personale esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione - per la notificazione delle cartelle di pagamento e per le attività di espropriazione forzata. E' quindi disposta la ripresa delle procedure di riscossione coattiva da parte di AGEA che, a tal fine si avvale sempre del Corpo della guardia di finanza (comma 10-*ter*) e che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

La RT ed il prospetto riepilogativo non considerano la norma.

Al riguardo, al fine di evitare incertezze applicative con conseguenti effetti finanziari, andrebbe chiarito a carico di chi siano posti gli oneri della remunerazione delle attività della riscossione

⁸⁶ La riscossione non avrà luogo secondo la disciplina dell'ingiunzione fiscale (RD 639/1910 che disciplina le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) ma a mezzo ruolo che è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato unilateralmente dall'ente creditore e che costituisce il titolo esecutivo, legittimando l'agente della riscossione a procedere al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate.

affidate a società del gruppo Equitalia su base convenzionale, così come andrebbe verificato se le attività affidate alla Guardia di finanza possano determinare nuovi oneri.

Comma 39 **(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)**

La disposizione di cui al comma 39, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324 della legge finanziaria per il 2007 e successivamente prorogata più volte. Viene altresì stabilito che tale detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014.

La RT riferita alla disposizione_riporta minori entrate pari a 1,4 mln per il 2013 e 4,6 mln per il 2014, affermando che la quantificazione è stata effettuata in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, che registrano circa 4.000 soggetti non residenti con carichi familiari. La RT specifica in proposito che tale platea risulta più esigua rispetto ad anni di imposta precedenti, per i quali si stimava un numero di beneficiari pari a circa 6.000 unità. La RT considera poi una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro, definendola prudenziale, in quanto più elevata in confronto con il valore medio pro-capite delle detrazioni per carichi familiari fruiti dai contribuenti residenti.

L'allegato 3 riporta, in relazione alla disposizione in esame, i medesimi dati esposti dalla RT.

Al riguardo, si osserva che la RT relativa all'ultima proroga della disposizione in esame, per l'anno 2012⁸⁷, conteneva una quantificazione analoga; pur nella consapevolezza della esiguità degli effetti finanziari in questione, considerato che la numerosità della platea dei beneficiari⁸⁸ è suscettibile di modificarsi nel corso del tempo, potrebbe essere utile basare la stima anche su parametri più aggiornati.

⁸⁷ Cfr. Art. 29, comma 6-bis del D.L. 216/2011.

⁸⁸ Si tratta di soggetti con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e che non godono, nel Paese di residenza, di benefici fiscali per carichi familiari.

Comma 40
(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

Il comma 40, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresenta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE (Fondo protezione civile)	250			250			250		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 45
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

La norma introduce una clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali in relazione all'attuazione del presente disegno di legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe valutato se la norma possa comportare una limitazione dell'ambito applicativo della presente legge, riducendo la portata delle relative disposizioni, con possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA -BASE GOVERNO + EMENDAMENTI V CAMERA
Allegato n. 3

Art.	Co.		Emendamenti V Cam.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINORI ENTRATE													
2	21	Deindicizzazione pensioni fasce sopra sei volte il minimo - effetti fiscali	8.500	t	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0
3	3-4	Proroga fiscale sulla detassazione dei salari di produttività	7.300 - 12.601	t	950,0	1.000,0	200,0	950,0	1.000,0	200,0	950,0	1.000,0	200,0
soppresso	3	Sterilizzazione aumento IVA da 1.7.2013	7.300	t	4.442,0	2.324,0	2.324,0	4.442,0	2.324,0	2.324,0	4.442,0	2.324,0	2.324,0
soppresso		Riduzione Irpef	7.300	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Regionale	7.300	t					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Comunale	7.300	t					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	5	Incremento detrazioni figli a carico	7.300 - 0.7.300.25 - 0.7.300.57 - 0.7.300.77	t	939,4	1.341,3	1.205,7	939,4	1.341,3	1.205,7	939,4	1.341,3	1.205,7
3	5	Addizionale Regionale	7.300 - 0.7.300.25 - 0.7.300.57 - 0.7.300.77	t				0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0
3	5	Addizionale Comunale	7.300 - 0.7.300.25 - 0.7.300.57 - 0.7.300.77	t				0,0	16,4	12,6	0,0	16,4	12,6
3	6-7	Riduzione Irap deduzioni fortetarie lavoratori a tempo indeterminato	7.300	t				0,0	862,0	1.014,0	0,0	862,0	1.014,0
3	9	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia -Irap		t				0,0	14,2	7,7	0,0	14,2	7,7
3	9	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia - imposte dirette		t		40,4	23,1		40,4	23,1		40,4	23,1
3	19-22	Differimento in 5 anni del riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento, con versamento dell'intera imposta sostitutiva nel 2013 - Imposta sostitutiva		t		200,0			200,0			200,0	
3	25	Incremento dei redditi dominicali e agrari ai fini Irpef		t									
3	25	Addizionale Comunale		t									
3	28	Fondo da utilizzare per esclusioner dell'IRAP per i soggetti privi di organizzazione	7.300	t				0,0	248,0	292,0	0,0	248,0	292,0
3	31-32	Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (IVIE)	7.300	t	26,7	13,5	14,0	26,7	13,5	14,0	26,7	13,5	14,0
3	31-32	Addizionale Regionale IVIE	7.300	t				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	31-32	Addizionale Comunale IVIE	7.300	t				0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
3	39	Proroga 2013 detrazioni carichi di famiglia soggetti non residenti (1)	12.30 - 12.181	t	1,4	4,6	0,0	1,4	4,6	0,0	1,4	4,6	0,0
TOTALE MINORI ENTRATE					6.359,5	4.988,8	3.831,8	6.360,6	6.176,4	5.205,1	6.360,6	6.176,4	5.205,1
MAGGIORI ENTRATE													
Disposizioni in materia di entrate tributarie					3.974,9	4.796,6	4.405,2	4.015,9	5.014,3	4.539,2	4.015,9	5.014,3	4.539,2
soppresso		Franchigia 250 euro deduzioni, art. 10 (fatta eccezione per i contributi previdenziali) e detrazioni Irpef, art. 15 (fatta eccezione per quelle per cani guida e interpretariato per i sordomuti) con limite di reddito di 15.000 euro	7.300	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Regionale	7.300	t				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Comunale	7.300	t				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6-7	Riduzione Irap - Effetti indotti Ires/Irpef	7.300	t	0,0	153,0	204,0	0,0	153,0	204,0	0,0	153,0	204,0
soppresso		Tetto 3.000 euro per le detrazioni IRPEF di cui all'art. 15 (fatta eccezione per quelle mediche), con limite di reddito di 15.000 euro	7.300	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Regionale	7.300	t				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Addizionale Comunale	7.300	t				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Abolizione clausola di salvaguardia Tfr	7.300	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	8	Abrogazione esenzione Bollo certificati penali		t	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
3	9	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia		t	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6
3	10-12	IVA servizi cooperative	7.300	t	0,0	153,0	153,0	0,0	153,0	153,0	0,0	153,0	153,0
3	13	Abrogazione esenzione IRPEF pensioni di guerra e tabellari erogate dal MEF con limite di reddito di 15.000 euro	7.300	t	79,0	91,4	89,1	79,0	91,4	89,1	79,0	91,4	89,1
3	13	Addizionale Regionale	7.300	t				0,0	4,6	4,5	0,0	4,6	4,5
3	13	Addizionale Comunale	7.300	t				0,0	1,6	1,2	0,0	1,6	1,2
3	14-17	Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie - Tobin tax		t	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0

Fonte: Rgs

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA -BASE GOVERNO + EMENDAMENTI V CAMERA

Allegato n. 3

Art.	Co.	Emendamenti V Cam.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
3	18		Riduzione di 7,5 punti percentuali di deducibilità delle spese auto (dal 27,5% al 20%)	t	412,0	549,0	532,0	412,0	549,0	532,0	412,0	549,0	532,0
3	18		Irap	t				41,0	48,0	45,0	41,0	48,0	45,0
3	19-22		Differimento in 5 anni del riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento, con versamento dell'intera imposta sostitutiva nel 2013	t	200,0	846,2	423,1	200,0	846,2	423,1	200,0	846,2	423,1
3	19-22		Irap	t				0,0	160,0	80,0	0,0	160,0	80,0
3	25	7.300	Incremento dei redditi dominicali e agrari ai fini Irpef	t	37,4	49,8	49,8	37,4	49,8	49,8	37,4	49,8	49,8
3	25	7.300	Addizionale Regionale	t				0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
3	25	7.300	Addizionale Comunale	t				0,0	0,9	0,7	0,0	0,9	0,7
3	23-24		Incremento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione da 0,35% a 0,50% per il 2013 e a 0,45% dal 2014	t	623,1	373,9	373,9	623,1	373,9	373,9	623,1	373,9	373,9
3	29-30	7.300	Riduzione agevolazione gasolio agricoltura	t	154,0	100,0	100,0	154,0	100,0	100,0	154,0	100,0	100,0
3	26-27	7.300	Società agricole	t	32,8	43,7	43,7	32,8	43,7	43,7	32,8	43,7	43,7
3	33-34	7.300	Modifica disciplina Iva servizi di gestione individuale di portafogli	t	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
1	62		Agea - Misure sostegno settore agricolo	ext									
1	82		Enti previdenziali e assistenziali	ext									
1	92		Riduzione di spesa enti territoriali - Province	ext									
1	96		Settore sanitario - Razionalizzazione e riduzione della spesa	ext									
2	43		Fondo TPL - Compartecipazione accisa sul gasolio e benzina di competenza erariale	t	1.630,9	1.630,9	1.630,9						
			TOTALE MAGGIORI ENTRATE		6.085,7	6.902,8	6.511,4	4.015,9	5.014,3	4.539,2	4.015,9	5.014,3	4.539,2
			MINORI SPESE										
			- Minori spese correnti		8.941,9	7.091,3	6.744,3	4.888,6	4.856,6	4.793,3	4.888,6	4.856,6	4.793,3
1	2		Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	1.043,9	1.043,9	1.043,9						
1	62		Versamento Agea	c				19,8			19,8		
1	82		Riduzione di spesa Enti previdenziali e assistenziali	c				300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1	89		Riduzione di spesa enti territoriali - Regioni statuto ordinario	c				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1	90		Riduzione di spesa enti territoriali - Regioni statuto speciale	c				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1	92		Riduzione di spesa enti territoriali - Province	c	62,4	62,4	62,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1	91		Riduzione di spesa enti territoriali - Comuni	c	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1	96		Settore sanitario - Razionalizzazione e riduzione della spesa	c	577,5	962,3	962,3	600,0	1.000,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0
2	21	8.500	Deindicizzazione pensioni fasce sopra sei volte il minimo	c	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0
2	28		Fondo esigenze indifferibili	c	631,7			631,7			631,7		
2	37		Riduzione dotazione finanziaria Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"	c	3.200,0	1.200,0	1.000,0						
2	38	8.362	Riduzione articolo 10, comma 5, DL 282/2004 - Fondo Ispe	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
2	43		Fondo TPL - soppressione capitolo 2817 e 2802 Mef	c	2.883,4	2.905,0	2.841,6	1.135,1	1.156,6	1.093,3	1.135,1	1.156,6	1.093,3
soppresso		7.300	Addizionale Regionale - Franchigia	c	0,0	0,0	0,0						
soppresso		7.300	Addizionale Comunale - Franchigia	c	0,0	0,0	0,0						
soppresso		7.300	Addizionale Regionale - Tetto detrazioni Irpef	c	0,0	0,0	0,0						
soppresso		7.300	Addizionale Comunale - Tetto detrazioni Irpef	c	0,0	0,0	0,0						
3	17	7.300	Addizionale Regionale - Abrogazione esenzione pensioni di guerra	c	0,0	4,6	4,5						
3	17	7.300	Addizionale Comunale - Abrogazione esenzione pensioni di guerra	c	0,0	1,6	1,2						
3	18		Irap - Deducibilità spese auto	c	41,0	48,0	45,0						
3	19-22		Irap - Imposte sostitutive	c	0,0	160,0	80,0						
3	25	7.300	Addizionale Regionale - redditi agrari	c	0,0	2,6	2,6						
3	25	7.300	Addizionale Comunale - redditi agrari	c	0,0	0,9	0,7						

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA -BASE GOVERNO + EMENDAMENTI V CAMERA

Allegato n. 3

Art.	Co.		Emendamenti V Cam.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
soppresso		Quota economie aumento orario di lavoro docenti eccedente rispetto a obiettivi di risparmio DL 95/2012	3.300	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soppresso		Soppressione Fondi di cui all'articolo 64, c.9, DL 112/2008 e articolo 4 c. 82 L n. 183/2011	3.300	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	100	- Minori spese in conto capitale Acquisto mobili e arredi		k	7,7	7,7	2,7	7,7	7,7	2,7	7,7	7,7	2,7
1	121	Riduzione contributi Friuli Venezia Giulia tutela minoranza linguistica slovena (capitolo 7513)	7.400	k	5,0	5,0	2,7	5,0	5,0	2,7	5,0	5,0	2,7
TOTALE MINORI SPESE					8.949,6	7.099,0	6.747,0	4.896,3	4.864,3	4.796,0	4.896,3	4.864,3	4.796,0
MAGGIORI SPESE													
		Maggiori spese correnti			7.822,2	8.465,3	8.400,5	2.992,9	2.849,5	2.599,0	2.992,9	2.849,5	2.599,0
1	2	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)		c	1.043,9	1.043,9	1.043,9						
1	98	Fondo fitti immobili	7.300 - 3.350	c	250,0	847,5	591,0	250,0	847,5	591,0	250,0	847,5	591,0
2	14	Difesa del mare e servizio antinquinamento		c		5,0	10,0		5,0	10,0		5,0	10,0
2	16	Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	8.500	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	20	Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	8.500	c	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
2	19	Estensione platea lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	8.500	c	64,0	134,0	135,0	64,0	134,0	135,0	64,0	134,0	135,0
2	25	Fondo flotta aerea antincendio		c	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	27	Scuole non statali	8.700	c	223,0	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0
2	29	Lavori socialmente utili Napoli e Palermo		c	110,0			110,0			110,0		
2	30	Fondo per interventi di settore	8.501	c	315,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
2	31	Fondo nazionale per le politiche sociali	8.501	c	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
2	32	Fondo per le non autosufficienze	8.501	c	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	33	Borse di studio	8.501	c	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2	34	Comune de L'Aquila - Smaltimento rifiuti	8.501	c	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
2	39	Legge n. 72/2001 - Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia	8.502	c	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2	40	Legge n. 73/2001 - Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia	8.502	c	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	43	Fondo finanziamento TPL		c	4.929,3	4.929,3	4.929,3	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
2	43	Fondo finanziamento TPL - Quota compartecipazione accise destinata al SSN		c	50,0	50,0	50,0						
soppresso		Addizionale Regionale - Riduzione Irpef	7.300	c	0,0	0,0	0,0						
soppresso		Addizionale Comunale - Riduzione Irpef	7.300	c	0,0	0,0	0,0						
3	5	Addizionale Regionale - Detrazioni figlio a carico	7.300 - 0.7.300.25 - 0.7.300.57 - 0.7.300.77	c	0,0	46,0	46,0						
3	5	Addizionale Comunale - Detrazioni figlio a carico	7.300 - 0.7.300.25 - 0.7.300.57 - 0.7.300.77	c	0,0	16,4	12,6						
3	6-7	Riduzione Irap deduzioni fortetarie lavoratori a tempo indeterminato	7.300	c	0,0	862,0	1.014,0						
3	9	Credito d'imposta autotrasportatori		c	159,1	212,2	212,2	159,1	212,2	212,2	159,1	212,2	212,2
3	9	Irap - Stabilizzazione accisa carburanti		c	0,0	14,2	7,7						
3	25	Addizionale Comunale		c									
3	28	Fondo da utilizzare per esclusioner dell'IRAP per i soggetti privi di organizzazione	7.300	c	0,0	248,0	292,0						
3	31-32	Addizionale Regionale IVIE	7.300	c	0,8	0,8	0,8						
3	31-32	Addizionale Comunale IVIE	7.300	c	0,3	0,2	0,2						
soppresso		Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'Istruzione scolastica	3.300	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	76	Fondo assunzioni comparto sicurezza-difesa e VVFF (1)	3.350	c	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	99	Maggiori spese in conto capitale Società di gestione del risparmio		k	2.447,0 3,0	845,0	1.275,0	1.934,0 3,0	1.035,0	1.295,0	1.772,0	1.035,0	1.295,0

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA -BASE GOVERNO + EMENDAMENTI V CAMERA

Allegato n. 3

Art.	Co.		Emendamenti V Cam.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
2	1	Fondi multilaterali di sviluppo e fondo globale per l'ambiente		k	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
2	3	Manutenzione straordinaria RFI		k	300,0			200,0	100,0		200,0	100,0	
2	4	Contratti di programma RFI - lotti costruttivi opere già approvate		k	600,0	50,0	50,0	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0
2	5	Manutenzione straordinaria ANAS		k	300,0			200,0	100,0		200,0	100,0	
2	6	MO.S.E.	8.550	k	45,0	400,0	305,0	45,0	200,0	252,5	45,0	200,0	252,5
2	8	Realizzazione piattaforma d'altura Porto di Venezia	8.550	k	5,0	0,0	95,0	5,0	0,0	47,5	5,0	0,0	47,5
2	11	Torino-Lione		k	60,0	100,0	530,0	20,0	140,0	400,0	20,0	140,0	400,0
2	12	Oneri transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale	8.181	k	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
2	13	Articolo 13bis DL n. 8/1987 - Avversità atmosferiche	8.181	k	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
2	15	Fondo rotazione Comuni predisposto		k	130,0			130,0			130,0		
2	24	Regione Campania - Disavanzo 1990		k	159,0			159,0					
2	35	Protezione civile - Interventi eventi calamitosi 2009-2012	8.181	k	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
2	36	Fondo compensazione contributi pluriennali	8.700	k	0,0	0,0	0,0	277,0	0,0	0,0	277,0	0,0	0,0
3	40	Incremento Fondo Protezione civile per copertura spese eventi alluvionali Regioni e Comuni	12.601	k	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
		TOTALE MAGGIORI SPESE			10.269,2	9.310,3	9.675,5	4.926,9	3.884,5	3.894,0	4.764,9	3.884,5	3.894,0
		TOTALE ONERI			16.628,7	14.299,1	13.507,3	11.287,5	10.060,9	9.099,1	11.125,5	10.060,9	9.099,1
		TOTALE COPERTURE			15.035,3	14.001,8	13.258,4	8.912,2	9.878,6	9.335,2	8.912,2	9.878,6	9.335,2
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-1.593,4	-297,3	-248,9	-2.375,3	-182,3	236,1	-2.213,3	-182,3	236,1
TABELLE - effetti finanziari													
		Totale tabelle al netto regolazioni contabili			-1.653,3	967,7	7.468,3	273,9	-213,7	77,6	273,9	-213,7	77,6
3	41	Tabella A	8502 - Tab. A20 - Tab. A14 - 3.36	C	11,5	-9,4	-4,8	12,2	-8,1	-4,8	12,2	-8,1	-4,8
3	41	Tabella B	Tab. A20	k	11,8	-283,4	139,7	0,0	-145,0	117,0	0,0	-145,0	117,0
3	42	Tabella C	8362 - Tab. A14 - Tab. C13 - Tab. C1 - 7.400	C	167,4	90,4	95,4	136,7	105,4	110,4	136,7	105,4	110,4
3	43	Tabella D		C									
3	43	Tabella E: rifinanziamento		k	656,0	341,0	5.888,0	125,0	5,0	5,0	125,0	5,0	5,0
3	43	Tabella E: rimodulazioni		k	-2.500,0	829,0	1.350,0		-171,0	-150,0		-171,0	-150,0
3	42	Tab C (regolazione contabile)		C	3.000,0								
		ARTICOLATO + TABELLE			59,9	-1.264,9	-7.717,2	-2.649,2	31,4	158,5	-2.487,2	31,4	158,5
DL 95/2012													
		Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali	3.300 - 3.36		1.834,9	1.605,1	1.674,0	16,4	-1,3	-1,3	16,4	-1,3	-1,3
		Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali- Obiettivi DL 95/2102			1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,3	1.574,9	1.649,4	1.528,3	1.574,5	1.649,4

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>